This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

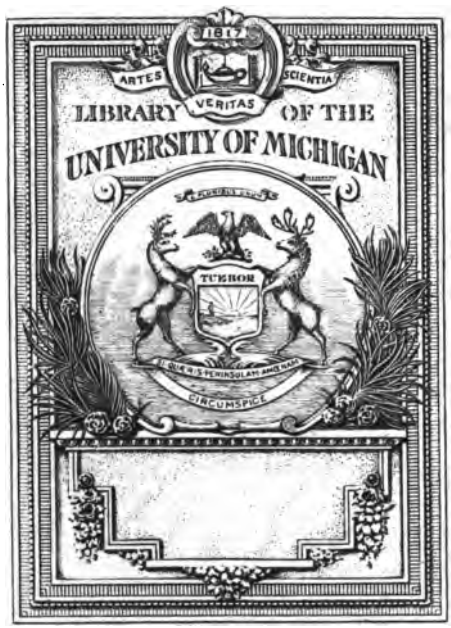
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUÆRIS PENINSULAM AMŒNAM
CIRCUMSPICE

Avv. UGO MONSELISE
Via Agnello, 8
MANTOVA

AVV. UGO MONSELLISE
Via Agnello, 8
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME PRIMO.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1831.

350.945
L 1.2
A25
1831
v.1

552119-128

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1831.

N.° 1.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1831.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1831		
1	*Gennajo* 15	I certificati di quelli che ricevono in educazione i giovani raccolti nella casa degli esposti dovranno essere rilasciati dal parroco e dall' autorità locale . .	1
2	*detto*	L' esenzione militare dei novizj cappuccini viene estesa anche a quelli degli altri conventi.	2
3	*detto* 20	Proibita l' esportazione delle armi e munizioni da guerra per la Polonia e Cracovia	4
4	*detto* 24	Nella proibita esportazione delle armi per la Polonia e Cracovia s' intendono comprese anche le falci, le picche, le munizioni da guerra ed il nitro, come anche il transito da estero stato pei dominj austriaci. . .	5
5	*Febbrajo* 1.°	Le obbligazioni uscite nella 312.ª serie estratta il 3 gennajo verranno concambiate con altre obbligazioni dello stato danti il 4 ed il 4 ½ per 100 d' interesse.	6
6	*detto*	Le prescrizioni vigenti si dovranno applicare anche alle nuove note di banco che verranno poste in corso a termini dell' avviso della banca nazionale di Vienna 16 dicembre 1830.	8

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1831		
7	*Febbrajo* 1.°	Rettificazione della versione italiana del § 152 del codice penale, parte II, sostituendo alle parole *acqua impura o malsana* quelle *acqua impura e malsana*	13
8	*detto*	Resta proibita l'esportazione dei cavalli per la Polonia, la quale si trova in istato di rivoluzione	15
9	*detto* 12	Resta istituita in Vienna una congregazione di monache del SS. Redentore con alcune esenzioni a loro favore	16
10	*detto* 15	Sospensione dell'esportazione e del transito per gli stati papali e pel ducato di Modena delle armi e munizioni. .	17
11	*detto* 21	La proibita esportazione dei cavalli per la Polonia si estende anche ai dominj della città libera di Cracovia .	19
12	*Marzo* 1.°	Determinazioni emanate dall' eccelsa imperiale regia camera aulica generale per reprimere gli abusi che si commettono sotto pretesto della libera navigazione sul fiume Po a danno delle finanze	20
13	*detto*	Il divieto d'esportazione e transito per gli stati papali e pel ducato di Modena delle armi, munizioni da guerra e dei cavalli viene applicato anche ai dominj dello stato di Parma. . . .	25
14	*detto* 10	Tra le armi di proibita esportazione per Modena, Parma e stato pontificio sono comprese anche le picche e le falci.	26
15	*detto* 12	Resta proibita l'esportazione dei cavalli all' estero	27
16	*Aprile* 1.°	Sul modo col quale verranno trattate le obbligazioni della camera aulica fruttanti il 5 per 100 estratte il 1.° marzo 1831	28

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1831		
17	*Aprile* 24	Prescrizioni intorno all'uso delle armi accordato alla forz' armata di finanza .	29
18	*detto* 29	Rendiconti de' prodotti assegnati al fondo d'ammortizzazione e convertiti negli anni 1827 e 1828 a termini de' §§ 28, 29 e 30 della sovrana patente 24 maggio 1822. . . .	33
19	*Maggio* 2	Le competenze ai periti giudiziali dovranno essere determinate da quei giudizj che avranno decretato la perizia	36
20	*detto* 10	Forme da osservarsi nelle cessioni volontarie delle pensioni assegnate sulle pubbliche casse	38
21	*detto* 16	La caccia dei cervi, daini, camosci e caprioli da esercitarsi in tutta l'estensione del regno, ad eccezione delle valli e dei boschi del Ticino come caccia riservata al sovrano	40
22	*detto* 18	Leva di 12400 coscritti per completare i corpi militari italiani; la quota spettante alle provincie lombarde è di 6726 individui	43
23	*detto* 20	Determinazioni all'intento di mantener fermo il favore accordato alle raffinerie degli zuccheri riguardo al pagamento del dazio delle farine di zucchero	45
24	*detto* 24	Proibita l'esportazione delle armi, delle picche, delle munizioni da guerra e del nitro per la Moldavia, la Valachia, la Podolia, la Volinia e la Bessarabia	52
25	*Giugno* 1.°	Esteso il divieto dell'esportazione delle armi per la Moldavia, ecc., giusta la notificazione 24 maggio p.° p.°, anche al transito delle armi e degli oggetti inservienti alla guerra diretti a quelle provincie	53

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
26	1831 *Giugno* 27	Tolto il divieto pubblicato colla notificazione 10 marzo p.° p.° per l'esportazione delle falci negli stati di Modena, Parma e Pontificj	54
27	*detto* 28	Prescrizioni da osservarsi all' intento di prevenire i sinistri eventi derivabili dal meccanismo dei battelli a vapore	55

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 1.

(N.° 1.) *I certificati di quelli che ricevono in educazione i giovani raccolti nella casa degli esposti dovranno essere rilasciati dal parroco e dall' autorità locale.*

15 gennajo 1831.

N.° 37006-1914.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degli ordini abbassati dall'imperiale regia cancelleria aulica unita con dispaccio 22 novembre p.° p.°, n.° 25341-2268, il governo porta a comune notizia che S. M. I. R. A. con sovrana veneratissima risoluzione 9 gennajo 1827 si è degnata di dichiarare che i certificati da prodursi sulla moralità e sostanze di coloro che desiderano di ricevere in educazione dei giovani raccolti nella casa

degli esposti dovranno in avvenire essere rilasciati dal parroco e dall'autorità locale, per lo che saranno da considerarsi quai documenti pubblici.

Milano, il 15 gennajo 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

MOSETIG, *Consigliere.*

(N.° 2.) *L'esenzione militare dei novizj cappuccini viene estesa anche a quelli degli altri conventi.*

15 gennajo 1831.

N.° 37933-5623.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. si è degnata di ordinare in data del giorno 1.° gennajo 1830 che la sovrana risoluzione del 7 ottobre 1826, pubblicata colla governativa notificazione 4 gennajo 1827, n.° 37947-6060 P., relativa all'esenzione militare dei novizj dell'ordine dei cappuccini nel

regno lombardo-veneto, venga pure estesa ai novizj degli altri conventi di questo regno.

E con sovrano rescritto del giorno 2 gennajo 1830 la prelodata M. S. mutando il prescritto della suddetta risoluzione del 7 ottobre 1826 che un chierico colpito dalla sorte, in caso che abbandoni la carriera ecclesiastica, venga compreso nel contingente del suo comune nella *susseguente leva*, ha ordinato che ogni chierico in tale caso venga *subito* presentato a conto del contingente del suo comune, rimandandosi il suo sostituto immediatamente dal servizio militare.

Le sullodate veneratissime sovrane risoluzioni state comunicate al governo dall' imperiale regia cancelleria aulica si portano a pubblica notizia per comune intelligenza e norma.

Milano, il 15 gennajo 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

PARAVICINI, *Consigliere.*

(N.° 3.) *Proibita l'esportazione delle armi e munizioni da guerra per la Polonia e Cracovia.*

N.° $\frac{35}{P.}$ 20 gennajo 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. in conseguenza dei torbidi scoppiati a Varsavia si è degnata di proibire in generale durante le attuali circostanze l'esportazione pel regno della Polonia e per lo stato libero di Cracovia delle armi, nella categoria delle quali si devono annoverare anche le falci e le picche, non meno che le munizioni da guerra.

In adempimento degli ordini emanati dal signor presidente della camera aulica con ossequiato dispaccio 25 dicembre pross. pass., n.° $\frac{15234}{P.P.}$, si recano questi sovrani ordini a pubblica notizia pei corrispondenti effetti.

Milano, il 20 gennajo 1831.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 4.) *Nella proibita esportazione delle armi per la Polonia e Cracovia s' intendono comprese anche le falci, le picche, le munizioni da guerra ed il nitro, come anche il transito da estero stato pei dominj austriaci.*

N.° $\frac{156}{P.}$ 24 gennajo 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In appendice alla notificazione 20 gennajo corrente, n.° $\frac{35}{P.}$ viene per supremo comando recato a pubblica notizia che il divieto ivi espresso per l' esportazione delle armi, alle quali appartengono anche le falci, le picche e le munizioni da guerra, si estende anche all' esportazione del nitro, siccome anche al transito di tutti gli oggetti sunnominati da estero stato pei dominj austriaci nel regno della Polonia e nello stato libero di Cracovia, e che per conseguenza non può accordarsi l' uscita a tutti gli oggetti delle summentovate specie che si vogliano o asportare, o far transitare per questa direzione.

Milano, il 24 gennajo 1831.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 5.) *Le obbligazioni uscite nella 312.ma serie estratta il 3 gennajo verranno concambiate con altre obbligazioni dello stato danti il 4 ed il 4 ½ per 100 d' interesse.*

N.° $\frac{292}{P.}$ 1.° febbrajo 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul modo col quale verranno trattate le obbligazioni dell' antico debito dello stato sortite nell' estrazione seguita in Vienna il 3 gennajo dell' anno corrente.

In adempimento di un ordine della camera aulica generale del 4 gennajo p.° p.° ed in relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829, n.° 7762, si reca a pubblica notizia che le obbligazioni uscite nella 312.ma serie estratta nel giorno 3 gennajo suddetto del prestito fatto col mezzo della casa Goll, lettera *G* al 4 per 100 d'interesse dal n.° 2151 sino al n.° 2550 inclusivamente, e lettera *A* al 4 e ½ per 100 d'interesse dal n.° 1133 sino al n.° 2371 inclusivamente, verranno, a termini delle disposizioni della sovrana patente

21 marzo 1818, concambiate con altre obbligazioni dello stato danti il 4 ed il 4 e $\frac{1}{2}$ per 100 d' interesse in moneta di convenzione.

Il concambio di queste obbligazioni verrà eseguito tanto presso l' imperiale regia cassa universale del debito dello stato e della banca, quanto presso la casa bancaria Hope ad Amsterdam.

Milano, il 1.° febbrajo 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Conte T. OLDOFREDI, *Consigliere.*

(N.° 6.) *Le prescrizioni vigenti si dovranno applicare anche alle nuove note di banco che verranno poste in corso a termini dell' avviso della banca nazionale di Vienna* 16 *dicembre* 1830.

N.° $\frac{365}{P.}$ 1.° febbrajo 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. con suprema risoluzione del 10 dicembre 1830 si è degnata di ordinare che le vigenti prescrizioni legali relative alle note di banco attualmente in corso abbiano ad applicarsi pienamente anche alle nuove note di banco, le quali verranno poste in corso a termini dell' unito avviso della banca nazionale privilegiata austriaca.

L' imperiale regio governo, in adempimento degli ordini emanati da S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 6 p.° p.° gennajo, n.° 81 V. R., reca questa sovrana determinazione a pubblica notizia per comune intelligenza.

Milano, il 1.° febbrajo 1831.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

AVVISO.

In relazione all'avviso pubblicato il 20 maggio 1828 la direzione della banca nazionale austriaca privilegiata reca a pubblica notizia ch'essa procederà all'emissione di nuove note di banco di *cinquecento* e di *mille fiorini*.

Le descrizioni di queste due categorie superiori di note di banco di fiorini 500 e di 1000, siccome pure i modelli delle medesime in carta rossiccia vengono uniti al presente avviso.

Riguardo a ritirare ed a concambiare queste due specie di note di banco di fiorini 500 e di 1000 vegono stabilite le discipline seguenti:

1.° Le vecchie note di banco di 500 e di 1000 fiorini verranno ricevute dalle casse della banca in Vienna tanto pel concambio, quanto in via di pagamento dal 1.° di gennajo 1831 sino a tutto giugno 1831.

2.° Dal 1.° febbrajo 1831 sino a tutto aprile 1831 le vecchie note di banco di 500 e di 1000 fiorini verranno ricevute presso le casse della banca in Praga, Brünn, Lemberg, Buda, Temeswar, Hermannstad, Linz, Innsbruck, Gratz e Trieste tanto pel concambio, quanto in via di pagamento.

3.° Trascorso questo termine semestrale, si dovrà rivolgersi pel concambio delle vecchie note di banco di 500 e di 1000 fiorini direttamente alla direzione della banca.

Vienna, il 16 dicembre 1830.

ADRIANO NICOLA Barone di BARBIER, *Governatore della banca.*

MELCHIORRE Cavaliere di STEINER, *Luogotenente del governatore della banca.*

GIUSEPPE Nobile di WAYNA, *Direttore della banca.*

Descrizione d'una nuova nota di banco di mille fiorini.

La carta della nota di banco è bianca, e siccome quella delle nuove note di banco di 100 e di 50 fiorini si distingue da tutte le ordinarie specie di carta per una tessitura quadripartita, la quale appare tanto più chiaramente quando si tenga la carta incontro al lume. — Nel contorno superiore della cedola si scorge la parola — *National* — in cifre trasparenti oscure, ed allo stesso modo ai due lati il numero 1000; disotto la parola — *Bank* — in parte chiara ed in parte oscura, ed alla medesima maniera in ciascun angolo della nota di banco un fregio in forma di tulipano.

Le parole — *National Bank* — i due numeri 1000 e le quattro rosette agli angoli saranno rinchiusi fra quattro linee oscure ed altre quattro linee chiare.

Le cifre nel mezzo della cedola consistono in varj fregi chiari ed oscuri, i quali circondano un' aquila imperiale lavorata nello stesso modo.

La stampa di questa nuova nota di banco forma al lembo superiore della cedola una serie di cinque marchj ovali, i quali sono tutti insieme rabescati e sono contornati da ornamenti a guisa di festoni. Di questi cinque marchj quello che sta nel mezzo contiene il numero 1000 in un ovale bianco, ed è, siccome i due marchj agli angoli, a due colori; gli altri due marchj vicini al numero 1000 sono di un colore solo.

Ai due lati della cedola si trova un gran marchio consistente in tre ovali, l'uno rientrante nell'altro. — Quello di mezzo è impresso a due colori; gli altri due lo sono ad un colore solo. Il numero 1000 si vede in bianco sulle tre ovali insieme.

Il contorno inferiore rappresenta una serie di quattro marchj ovali rabescati, nel mezzo dei quali un marchio bianco con l'aquila imperiale e la leggenda in giro — *Tausend Gulden.*

Di questi quattro marchj il primo a diritta contiene la serie, l'ultimo a sinistra il numero della nota di banco. Questi due marchj agli angoli sono di un colore solo; gli altri due marchj vicini al marchio bianco sono impressi a due colori.

Il centro della cedola viene riempiuto da un paralellogrammo inciso in forma di rete. In questo si legge — *Tausend Gulden* — in due linee distinte; poi in altre tre linee si legge — *Die privilegirte oesterreichische National-Bank bezahlt dem Ueberbringer gegen diese Anweisung Tausend Gulden Silbermünze nach dem Conventions-Fusse.* Quindi in un' altra linea ancora si legge — *Für die privilegirte oesterreichische National-Bank* — al disotto a dritta — *Wien den* 23 *Junius* 1825 — a sinistra — *Aug. Vogel, Cassen Director.* — Finalmente tra la data e la sottoscrizione si leggono lavorate a cifra le quattro lettere *P. O. N. B.*

Descrizione delle nuove note di banco di cinquecento fiorini.

La carta delle cedole di questa categoria è perfettamente uguale in colore ed in qualità a quella delle nuove note di banco di 1000 fiorini. I marchj trasparenti formano nel mezzo della cedola le parole — *National Bank* — superiormente a queste avvi un' aquila imperiale circondata da una corona di fronde di palma ed altri ornamenti. In ciaschedun angolo della cedola si vede una ghirlanda; ai due lati un ornamento in forma ovale col numero 500; inferiormente uno scudo collo stesso

numero; a dritta ed a sinistra ornamenti uguali a quelli che circondano l'aquila imperiale. Questi marchj sono in parte chiari ed in parte oscuri.

Lo scudo superiore impresso ad un solo colore contiene un ovale riccamente ornato col numero della nota di banco. I due marchj laterali portanti il numero 500 sono formati di tre ovali a due colori, e di altri cinque ad un colore solo, tutti rabescati. Superiormente ed inferiormente avvi un piccolo fregio, simile ad una stella, ad un solo colore; ai due lati si veggono tre fregi pure ad un solo colore.

Il marchio in bianco nel lembo inferiore della nota di banco rappresenta l' aquila imperiale in un anello ovale a due colori. Questo anello è circondato da un fregio in bianco di fogliami e fiori; al disopra si vede una corona attorniata da raggi e da fronde di palma.

Al disotto dello scudo superiore si legge — *Fünf Hundert* — in caratteri grandi, al disotto — *Gulden* — in carattere piccolo lapidario.

In seguito in tre linee distinte si leggono le parole — *Die privilegirte oesterreichische National-Bank bezahlt dem Ueberbringer gegen diese Anweisung Fünf Hundert Gulden Silbermünze nach dem Conventions-Fusse.* — Poscia in un' altra linea le parole — *Für die privilegirte oesterreichische National-Bank.* — Finalmente presso il marchio in bianco a destra — *Wien den* 23 *Junius* 1825 — ed a sinistra — *Aug. Vogel, Cassen Director.*

(N.° 7.) *Rettificazione della versione italiana del § 152 del codice penale, parte II, sostituendo alle parole* acqua impura o malsana *quelle* acqua impura e malsana.

1.° febbrajo 1831.

N.° 393-39.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sopra il dubbio nascente dalla rimarcata differenza tra il testo originale tedesco e la versione italiana del codice penale, parte seconda sul tenore del § 152 (*), l'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita, di concerto coll'aulica commissione di legislazione e col senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, ha trovato di dichiarare:

Doversi rettificare, come colla presente si rettifica in fatti, la versione italiana del succitato § 152 della seconda parte del codice penale in modo che alle parole *acqua impura o malsana* sono sostituite quelle *acqua impura e malsana.*

Tale suprema dichiarazione si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza e

norma, in esecuzione dell' ossequiato dispaccio 10 dicembre p.° p.°, n.° 27865-3061 della prefata aulica cancelleria.

Milano, il 1.° febbrajo 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

(*) § 152.

Chi in una fontana, cisterna, fiume o ruscello getta animali morti o qualunque altra cosa che possa rendere *impura o malsana* l' acqua di cui gli abitanti di un luogo si servono per bevanda o per fabbriche di bevande cotte, è punito coll' arresto di una settimana; e qualora il colpevole abbia manifestato singolare petulanza o malizia, anche coi pubblici lavori di comunità e coll' esacerbazione dell' arresto mediante digiuno o castigo corporale.

(N.° 8.) *Resta proibita l'esportazione dei cavalli per la Polonia, la quale si trova in istato di rivoluzione.*

N.° $\frac{293}{P.}$ 1.° febbrajo 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. con sovrano biglietto del 6 del p.° p.° gennajo si è degnata di proibire l'esportazione dei cavalli dagl' imperiali regj stati austriaci per la Polonia, la quale si trova in istato di rivoluzione, finchè durino in essa i torbidi insorti.

Questa sovrana risoluzione viene recata a pubblica notizia in relazione alle notificazioni 20 e 24 prossimo passato gennajo, n.° 35 e 156, a comune intelligenza e norma.

Milano, il 1.° febbrajo 1831.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 9.) *Resta istituita in Vienna una congregazione di monache del SS. Redentore con alcune esenzioni a loro favore.*

12 febbrajo 1831.

N.° 972-129.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione del giorno 11 novembre dell' anno p.° p.° si è degnata S. M. I. R. A. di accordare l' istituzione in Vienna di una congregazione di monache del SS.° Redentore, e di estendere l' esenzione dalla legge di ammortizzazione non solo all' istituto stesso per donazioni fra vivi od in causa di morte, ma ben anche ai singoli membri della medesima, concedendo eziandio la facoltà di ereditare *ab intestato.*

Soltanto viene escluso l' acquisto di beni stabili, il quale non potrà aver luogo se non se colla speciale autorizzazione sovrana.

Tanto il governo deduce a pubblica notizia in conseguenza degli ordini contenuti nel

dispaccio dell'eccelsa aulica cancelleria riunita del 23 dicembre 1830, n.° 28991-3950.

Milano, il 12 febbrajo 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. GIUDICI, *Consigliere.*

(N.° 10.) *SOSPENSIONE dell'esportazione e del transito per gli stati papali e pel ducato di Modena delle armi e munizioni.*

N.° $\frac{880}{P.}$ 15 febbrajo 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In seguito agli ordini emanati da S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 12 corrente, n.° $\frac{345}{sep.}$, si porta a pubblica notizia che fino a nuove disposizioni è sospesa l'esportazione ed il transito per qualunque punto degli stati papali e del ducato

di Modena d' ogni sorta d' armi, cioè tanto delle armi complete, quanto delle canne da fucile, delle bajonette, delle molle, delle casse d' archibugio, delle sciabole e delle lame di spada; come pure delle munizioni, cioè della polvere da schioppo, del nitro, delle palle di ferro o di piombo, delle pietre da fuoco e delle micce.

Eguale divieto sussisterà per l' esportazione e pel transito de' cavalli da sella e da tiro.

Milano, il 15 febbrajo 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 11.) *La proibita esportazione dei cavalli per la Polonia si estende anche ai dominj della città libera di Cracovia.*

N.° $\frac{776}{P.}$ 21 febbrajo 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In adempimento degli ordini emanati dal sig. presidente della camera aulica con ossequiato dispaccio 29 gennajo prossimo passato, n.° $\frac{1130}{P.P.}$, ed in relazione alla notificazione governativa 1.° febbrajo corrente, n.° 293, si deduce a pubblica notizia che il sovrano divieto espresso nella notificazione medesima per l'esportazione dei cavalli dagl' imperiali regj stati austriaci per la Polonia si estende all'esportazione dei cavalli anche pei dominj della città libera di Cracovia.

Milano, il 21 febbrajo 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 12.) *Determinazioni emanate dall' eccelsa imperiale regia camera aulica generale per reprimere gli abusi che si commettono sotto pretesto della libera navigazione sul fiume Po a danno delle finanze.*

1.° marzo 1831.

N.° 3043-468.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendo necessario di riparare agli abusi che sotto pretesto della libera navigazione sul fiume Po si commisero a danno delle finanze, in adempimento degli ordini portati da ossequiato dispaccio 4 dicembre 1830, n.° 11102 di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, si recano a pubblica notizia, per l'esatta osservanza ed esecuzione, le seguenti determinazioni emanate dall' eccelsa imperiale regia camera aulica generale in data 11 marzo 1829:

1.° Tutte le barche, qualunque ne sia la nazione o la bandiera, le quali entreranno nelle imboccature del Po per proseguire il cammino lungo il corso di quel fiume, dovranno, indipendentemente da ciò a cui sono

obbligate pei regolamenti di sanità e di polizia, essere assoggettate alla visita degli uffici di dogana per assicurarsi che avendo a bordo sale, tabacco, polveri e nitri, questi generi sieno destinati ad essere portati ai magazzini appartenenti alle finanze di alcuno dei governi confinanti col fiume medesimo.

Nessuna barca, qualunque sia la qualità del carico, può approdare in altro luogo fuorchè in quello ove trovasi stabilito un ufficio daziario, ed in tal luogo non potrà pure effettuarsi l' approdo se prima non siasi ottenuta l' autorizzazione del ricevitore di detto ufficio.

2.° È vietato espressamente a qualunque barca di gettare l' ancora in altro sito se non in vicinanza di un ufficio daziario e senza aver prima ottenuta l'autorizzazione dell'ufficio medesimo. Quest' autorizzazione sarà concessa soltanto per quei punti fluviali i quali possono essere sorvegliati da un ufficio daziario.

3.° È parimente vietato di assicurare con funi, corde o gomene la barca alla riva, a meno che ciò fosse necessario per esercitarvi qualche ispezione daziaria, nel qual caso dovrà pur sempre aver luogo la preventiva autorizzazione come sopra.

4.° Rimane proibito di collocare od introdurre fra la barca e la spiaggia piccoli battelli

o qualunque altro mezzo natante che possa servire al trasporto del carico alla spiaggia, e viceversa da questa alla nave.

5.° Qualunque barca, il cui ponte fosse giunto alla spiaggia, si ritiene come realmente approdatavi, e quindi incumberà al conduttore o conduttori l'obbligo di presentare le dichiarazioni daziarie prescritte dai regolamenti generali per l'opportuna verificazione dell'ufficio.

6.° La dichiarazione delle merci sarà presentata subito dopo l'approdo come sopra e non più tardi del tempo materialmente necessario per la professione all'ufficio, dietro di che avrà luogo la visita del carico giusta le leggi doganali. Se nel detto termine non è presentata la dichiarazione, verrà il conduttore della barca obbligato a proseguire indilatamente il suo viaggio.

7.° Nessun individuo potrà dalla barca scendere a terra in altro luogo fuorchè in quello regolarmente stabilito pel pubblico approdo, nè potrà ivi trattenersi senza esserne stato prima autorizzato dal ricevitore dell'ufficio daziario e senza aver adempito ai regolamenti di polizia. Parimente nessuno potrà da terra passare alla barca se non ne sia stato come sopra autorizzato, e se non abbia preventivamente soddisfatto alle prescrizioni di polizia.

8.° Gli agenti di finanza sono autorizzati a praticare le visite e le perlustrazioni nei mulini posti al di quà del Thalweg. Se vi trovino grani od altri oggetti, pei quali non siano stati osservati i regolamenti di finanza, essi procederanno al sequestro a norma delle vigenti prescrizioni per la confisca e per l'applicazione delle altre penali cui fosse luogo a termini di legge.

9.° Qualunque approdo non autorizzato sarà considerato per un illegale trapasso della linea doganale, e quindi tanto la barca quanto il di lei carico cadranno sotto le penali stabilite per fatto di contrabbando.

10.° Sarà specialmente considerato come non autorizzato un approdo quando, non osservate le precedenti disposizioni, una barca getta l'ancora, ovvero col mezzo di corda o gomena si tenga ferma alla riva, o quando finalmente tra la barca e la spiaggia siasi introdotto qualunque mezzo natante atto in qualsiasi modo al trasporto del carico. In conseguenza anche in tali casi saranno applicate le pene comminate pei contrabbandi qualora non venga provato che un avvenimento di forza maggiore avesse reso assolutamente necessario l'adottato espediente. Verificandosi però un simile caso di forza maggiore, dovrà esserne dato di volta in volta immediato avviso al più prossimo ufficio di finanza.

11.° Se le presentate dichiarazioni si scoprono infedeli od inesatte, si procederà per l'applicazione delle penali stabilite per simili contravvenzioni a termini dei regolamenti.

12.° Le persone le quali, contro il disposto dal § 7.°, scendessero a terra o si recassero a bordo del naviglio senza permesso del ricevitore dell'ufficio, quando per la prima volta vi abbiano contravvenuto senza commettere alcuna frode, saranno ammonite, e tentando esse di nuovo di scendere a terra o di recarsi sulla barca, verranno allontanate dalla spiaggia. Se poi si persista in replicate trasgressioni, saranno i contravventori puniti con una multa pecuniaria che non potrà oltrepassare la misura determinata dall'articolo 37 della legge 22 dicembre 1803. La detta multa sarà commutata nell'arresto personale conformemente alla legge pel caso d'insolvenza.

13.° Per le trasgressioni di polizia rimangono fermi i veglianti relativi regolamenti.

Milano, il 1.° marzo 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

SPADACINI, *Segretario.*

(N.° 13.) *Il divieto d'esportazione e transito per gli stati papali e pel ducato di Modena delle armi, munizioni da guerra e dei cavalli viene applicato anche ai dominj dello stato di Parma.*

N.° $\frac{993}{P.}$ 1.° marzo 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In adempimento degli ordini emanati da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 16 febbrajo p.° p.°, n.° $\frac{1353}{V.R.}$, si reca a pubblica notizia che il divieto fino a nuovo ordine dell' esportazione e del transito per gli stati papali e pel ducato di Modena d' ogni sorta d' armi, di munizioni da guerra e di cavalli pubblicato colla notificazione 15 febbrajo p.° p.°, n.° 880 viene esteso in ogni e singola sua parte anche all' esportazione ed al transito di tutti i suddetti oggetti, quali vengono nella summentovata notificazione specificati, pei dominj dello stato di Parma.

Milano, il 1.° marzo 1831.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 14.) *Tra le armi di proibita esportazione per Modena, Parma e stato pontificio sono comprese anche le picche e le falci.*

N.° $\frac{1349}{P.}$ 10 marzo 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In adempimento degli ordini emanati da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 2 corrente, n.° $\frac{1818}{V.R.}$, si deduce a pubblica notizia che tra le armi delle quali venne proibita l'esportazione ed il transito per le provincie insorte di Modena, Parma e dello stato pontificio mediante le governative notificazioni 15 febbrajo p.° p.°, n.° 880 e 1.° marzo corrente, n.° 993 vengono comprese anche le picche e le falci.

Milano, il 10 marzo 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 15.) *Resta proibita l'esportazione dei cavalli all' estero.*

12 marzo 1831.

N.° 6673-532.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendosi degnata S. M. imperiale e reale di vietare in generale per un tempo indeterminato l'esportazione dei cavalli all' estero, in adempimento del relativo ossequiato dispaccio del 22 febbrajo prossimo scorso, n.° 7543-771 dell' imperiale regia camera aulica generale, si reca a pubblica notizia la sovrindicata proibizione per la dovuta osservanza ed esecuzione.

Milano, il 12 marzo 1831.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, Consigliere.

(N.° 16.) *Sul modo col quale verranno trattate le obbligazioni della camera aulica fruttanti il 5 per 100 estratte il 1.° marzo 1831.*

N.° $\frac{1519}{P.}$ 1.° aprile 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul modo col quale verranno trattate le obbligazioni della camera aulica fruttanti il 5 per 100 sortite nella serie 233.ª estratta il 1.° marzo 1831.

In esecuzione d' un ordine dell' imperiale regia camera aulica generale in data del 1.° marzo p.° p.° ed in relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829, n.° 7762, si reca a pubblica notizia che le obbligazioni della camera aulica fruttanti il 5 per 100 sortite nella serie 233.ª estratta il 1.° marzo suddetto dal n.° 78,480 sino al n.° 78,528 inclusivamente, e dal n.° 78,532 sino al n.° 78,646 pure inclusivamente, quindi il n.° 78,235 per un quarto della somma capitale, il n.° 78,450 per un quinto della somma capitale, ed il n.° 78,530 per un terzo della somma capitale,

verranno, giusta le disposizioni della sovrana patente 21 marzo 1818, concambiate in obbligazioni dello stato fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione.

Milano, il 1.° aprile 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 17.) *PRESCRIZIONI intorno all' uso delle armi accordato alla forz' armata di finanza.*

24 aprile 1831.

N.° 9625-1066.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Alla forz' armata di finanza sono state ingiunte le prescrizioni contenute nell' annesso allegato intorno all' uso delle armi contro i trasgressori delle leggi, ed in generale contro quegl' individui che le opponessero resistenza.

Però, in conformità di una disposizione combinata fra l'imperiale regia camera aulica generale e l'imperiale regia cancelleria aulica riunita, si deducono tali prescrizioni a generale notizia.

Milano, il 24 aprile 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

Prescrizioni intorno all'uso delle armi accordato alla forz' armata di finanza.

1.° È proibito severamente di usare delle armi fuori di servizio o per qualunque oggetto che non entri nell'immediato esercizio delle proprie funzioni.

2.° Anche in servizio non è permesso l'uso delle armi se non in quanto lo richieda indispensabilmente la necessaria difesa, ed osservata la maggiore possibile cautela; onde non venga senza bisogno esposta a pericolo la vita di un uomo.

Si può far uso delle armi, osservata sempre la suaccennata cautela, contro individui che fermati dalla forz' armata di finanza si oppongano con violenza od assalgano con armi od altri istromenti pericolosi.

3.° Però la legge accorda alla forz' armata di finanza l'uso delle armi solo in due casi, cioè:

a) Come *difesa necessaria*, onde respingere un *attacco reale* che le venisse diretto.

b) *Per superare una violenta resistenza* che si facesse contro l'esecuzione del servizio di cui è incaricata la guardia o forz'armata di finanza.

4.° Gl'individui o le guardie della forz'armata di finanza non possono mai far uso delle loro armi in via *d'attacco* ossia per attaccare chi non esercita alcuna violenta opposizione contro la forz'armata, e specialmente chi senza tale violenza o preventiva aggressione alla forz'armata medesima siasi dato alla fuga onde sottrarre sè stesso od i proprj effetti all'arresto o fermo.

5.° Anche nei casi nei quali concorra l'una o l'altra condizione per poter far uso delle armi le guardie possono prevalersene solo in quanto ciò sia indispensabilmente necessario a respingere l'attacco od a vincere la resistenza violenta, e sono sempre da adoperarsi con precauzione, onde non venga messa a cimento senza bisogno la vita di un uomo.

E se gl'individui della forz'armata di finanza debbono sentire il dovere d'imprimere alle rispettive loro operazioni di servizio un certo carattere di severità e di dignità coll'uso legale delle armi, debbono anche sempre aver presente che usando essi con leggerezza, insolenza o malizia delle loro armi vanno ad incontrare una grave risponsabilità in faccia alla giustizia umana e divina.

6.° Dal sin quì detto non è però in nessun modo da inferirsi che si debba per adoperare le armi aspettare prima che la gente, rispetto alla quale incumbe alla guardia di finanza di far il suo dovere, le metta le mani addosso, adoperi contro di essa le armi o impieghi altri mezzi per ferire. Anzi è da ritenersi già per un'*aggressione*

di fatto quella di chi si fa innanzi contro la guardia di finanza, non ostante l' intimazione di fermarsi, con armi od altri istromenti atti ad un uso violento, ovvero senz' armi, ma in numero tale da poter sopraffare la guardia di finanza e porla così in pericolo di rimaner soccombente.

7.° *La scelta delle armi* da adoperarsi, vale a dire se si debba far uso dell' arma da fuoco, della sciabola o della bajonetta, dipende dalle circostanze del momento, ritenendosi per massima che si debba prevalersi di *quell' arma*, l' uso della quale rendesi indispensabilmente necessario per la natura delle circostanze.

8.° Fuori del caso in cui si viene alle mani, ossia della mischia, ove si può far uso d' ogni arma a misura del bisogno e compatibilmente colle circostanze, la truppa o siano le guardie non possono far uso delle armi, e segnatamente di quelle da fuoco, se non che dietro comando della *guida* o *capo* del distaccamento, squadriglia o pattuglia.

9.° *La qualità della carica*, cioè se si debbano adoperare *pallini* o *palle*, dee determinarsi giusta le circostanze locali del confine. Devesi però a tal effetto ben ponderare se sogliano succedere frequentemente degli assalti violenti da frotte d' armati, se i contravventori spieghino particolare ardire od ostinatezza, se per conseguenza sia necessario l' adottare la carica più pericolosa a palle onde respingere consimili assalti.

10.° Cercando taluno *colla celerità delle bestie da tiro o da soma* sottrarsi all' ispezione della guardia ossia forz' armata di finanza, dessa è autorizzata a *tagliare le corde od i così detti tiranti della vettura*, od a rendere inservibili le bestie impiegate, qualora si possa ciò eseguire senza esporre a pericolo la vita di un uomo.

Uguale facoltà è data alle guardie per rendere inutile il corso delle barche, o tagliando gli attiragli, o separando i rimurchi, i caicchi od altre barche rimurchianti, o usando di altri mezzi possibili, sempre però coll'avvertenza che non abbiasi in alcun caso ad esporre la vita di un uomo.

(N.° 18.) *Rendiconti de' prodotti assegnati al fondo d'ammortizzazione e convertiti negli anni* 1827 *e* 1828 *a termini de'* §§ 28, 29 *e* 30 *della sovrana patente* 24 *maggio* 1822.

29 aprile 1831.

N.° 14061-1914.

I. R. MAGISTRATO CAMERALE
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

La commissione istituita coll'articolo 33 della sovrana patente 24 maggio 1822 per esaminare l'amministrazione del fondo d'ammortizzazione esercita dall'imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto ha presentato i risultamenti dell'amministrazione medesima da essa verificati sui rendiconti degli anni 1827 e 1828, i quali risultamenti dietro superiore autorizzazione vengono posti a pubblica notizia nel prospetto quì annesso.

Milano, il 29 aprile 1831.

IL PRESIDENTE
WEINGARTEN.

TORDORÒ, *Consigliere.*

11.° Se le presentate dichiarazioni si scoprono infedeli od inesatte, si procederà per l'applicazione delle penali stabilite per simili contravvenzioni a termini dei regolamenti.

12.° Le persone le quali, contro il disposto dal § 7.°, scendessero a terra o si recassero a bordo del naviglio senza permesso del ricevitore dell'ufficio, quando per la prima volta vi abbiano contravvenuto senza commettere alcuna frode, saranno ammonite, e tentando esse di nuovo di scendere a terra o di recarsi sulla barca, verranno allontanate dalla spiaggia. Se poi si persista in replicate trasgressioni, saranno i contravventori puniti con una multa pecuniaria che non potrà oltrepassare la misura determinata dall'articolo 37 della legge 22 dicembre 1803. La detta multa sarà commutata nell'arresto personale conformemente alla legge pel caso d'insolvenza.

13.° Per le trasgressioni di polizia rimangono fermi i veglianti relativi regolamenti.

Milano, il 1.° marzo 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

SPADACINI, *Segretario.*

(N.° 13.) *Il divieto d'esportazione e transito per gli stati papali e pel ducato di Modena delle armi, munizioni da guerra e dei cavalli viene applicato anche ai dominj dello stato di Parma.*

N.° $\frac{993}{P.}$ 1.° marzo 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In adempimento degli ordini emanati da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 16 febbrajo p.° p.°, n.° $\frac{1353}{V.R.}$, si reca a pubblica notizia che il divieto fino a nuovo ordine dell' esportazione e del transito per gli stati papali e pel ducato di Modena d' ogni sorta d' armi, di munizioni da guerra e di cavalli pubblicato colla notificazione 15 febbrajo p.° p.°, n.° 880 viene esteso in ogni e singola sua parte anche all' esportazione ed al transito di tutti i suddetti oggetti, quali vengono nella summentovata notificazione specificati, pei dominj dello stato di Parma.

Milano, il 1.° marzo 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 14.) *Tra le armi di proibita esportazione per Modena, Parma e stato pontificio sono comprese anche le picche e le falci.*

N.° $\frac{1349}{P.}$ 10 marzo 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In adempimento degli ordini emanati da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 2 corrente, n.° $\frac{1818}{V.R.}$, si deduce a pubblica notizia che tra le armi delle quali venne proibita l'esportazione ed il transito per le provincie insorte di Modena, Parma e dello stato pontificio mediante le governative notificazioni 15 febbrajo p.° p.°, n.° 880 e 1.° marzo corrente, n.° 993 vengono comprese anche le picche e le falci.

Milano, il 10 marzo 1831.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 15.) *Resta proibita l'esportazione dei cavalli all' estero.*

12 marzo 1831.

N.° 6673-532.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendosi degnata S. M. imperiale e reale di vietare in generale per un tempo indeterminato l'esportazione dei cavalli all' estero, in adempimento del relativo ossequiato dispaccio del 22 febbrajo prossimo scorso, n.° 7543-771 dell' imperiale regia camera aulica generale, si reca a pubblica notizia la sovrindicata proibizione per la dovuta osservanza ed esecuzione.

Milano, il 12 marzo 1831.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Bruglio, Consigliere.

(N.° 16.) *Sul modo col quale verranno trattate le obbligazioni della camera aulica fruttanti il 5 per 100 estratte il 1.° marzo 1831.*

N.° $\frac{1519}{P.}$ 1.° aprile 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul modo col quale verranno trattate le obbligazioni della camera aulica fruttanti il 5 per 100 sortite nella serie 233.ª estratta il 1.° marzo 1831.

In esecuzione d' un ordine dell' imperiale regia camera aulica generale in data del 1.° marzo p.° p.° ed in relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829, n.° 7762, si reca a pubblica notizia che le obbligazioni della camera aulica fruttanti il 5 per 100 sortite nella serie 233.ª estratta il 1.° marzo suddetto dal n.° 78,480 sino al n.° 78,528 inclusivamente, e dal n.° 78,532 sino al n.° 78,646 pure inclusivamente, quindi il n.° 78,235 per un quarto della somma capitale, il n.° 78,450 per un quinto della somma capitale, ed il n.° 78,530 per un terzo della somma capitale,

verranno, giusta le disposizioni della sovrana patente 21 marzo 1818, concambiate in obbligazioni dello stato fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione.

Milano, il 1.° aprile 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 17.) *PRESCRIZIONI intorno all' uso delle armi accordato alla forz' armata di finanza.*

24 aprile 1831.

N.° 9625-1066.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Alla forz' armata di finanza sono state ingiunte le prescrizioni contenute nell' annesso allegato intorno all' uso delle armi contro i trasgressori delle leggi, ed in generale contro quegl' individui che le opponessero resistenza.

Però, in conformità di una disposizione combinata fra l'imperiale regia camera aulica generale e l'imperiale regia cancelleria aulica riunita, si deducono tali prescrizioni a generale notizia.

Milano, il 24 aprile 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

Prescrizioni intorno all'uso delle armi accordato alla forz' armata di finanza.

1.° È proibito severamente di usare delle armi fuori di servizio o per qualunque oggetto che non entri nell'immediato esercizio delle proprie funzioni.

2.° Anche in servizio non è permesso l'uso delle armi se non in quanto lo richieda indispensabilmente la necessaria difesa, ed osservata la maggiore possibile cautela; onde non venga senza bisogno esposta a pericolo la vita di un uomo.

Si può far uso delle armi, osservata sempre la suaccennata cautela, contro individui che fermati dalla forz' armata di finanza si oppongano con violenza od assalgano con armi od altri istromenti pericolosi.

3.° Però la legge accorda alla forz' armata di finanza l'uso delle armi solo in due casi, cioè:

a) Come *difesa necessaria*, onde respingere un *attacco reale* che le venisse diretto.

b) *Per superare una violenta resistenza* che si facesse contro l'esecuzione del servizio di cui è incaricata la guardia o forz'armata di finanza.

4.° Gl'individui o le guardie della forz'armata di finanza non possono mai far uso delle loro armi in via d'*attacco* ossia per attaccare chi non esercita alcuna violenta opposizione contro la forz'armata, e specialmente chi senza tale violenza o preventiva aggressione alla forz'armata medesima siasi dato alla fuga onde sottrarre sè stesso od i proprj effetti all'arresto o fermo.

5.° Anche nei casi nei quali concorra l'una o l'altra condizione per poter far uso delle armi le guardie possono prevalersene solo in quanto ciò sia indispensabilmente necessario a respingere l'attacco od a vincere la resistenza violenta, e sono sempre da adoperarsi con precauzione, onde non venga messa a cimento senza bisogno la vita di un uomo.

E se gl'individui della forz'armata di finanza debbono sentire il dovere d'imprimere alle rispettive loro operazioni di servizio un certo carattere di severità e di dignità coll'uso legale delle armi, debbono anche sempre aver presente che usando essi con leggerezza, insolenza o malizia delle loro armi vanno ad incontrare una grave risponsabilità in faccia alla giustizia umana e divina.

6.° Dal sin quì detto non è però in nessun modo da inferirsi che si debba per adoperare le armi aspettare prima che la gente, rispetto alla quale incumbe alla guardia di finanza di far il suo dovere, le metta le mani addosso, adoperi contro di essa le armi o impieghi altri mezzi per ferire. Anzi è da ritenersi già per un'*aggressione*

di fatto quella di chi si fa innanzi contro la guardia di finanza, non ostante l'intimazione di fermarsi, con armi od altri istromenti atti ad un uso violento, ovvero senz'armi, ma in numero tale da poter sopraffare la guardia di finanza e porla così in pericolo di rimaner soccombente.

7.° *La scelta delle armi* da adoperarsi, vale a dire se si debba far uso dell'arma da fuoco, della sciabola o della bajonetta, dipende dalle circostanze del momento, ritenendosi per massima che si debba prevalersi di *quell'arma*, l'uso della quale rendesi indispensabilmente necessario per la natura delle circostanze.

8.° Fuori del caso in cui si viene alle mani, ossia della mischia, ove si può far uso d'ogni arma a misura del bisogno e compatibilmente colle circostanze, la truppa o siano le guardie non possono far uso delle armi, e segnatamente di quelle da fuoco, se non che dietro comando della *guida* o *capo* del distaccamento, squadriglia o pattuglia.

9.° *La qualità della carica*, cioè se si debbano adoperare *pallini* o *palle*, dee determinarsi giusta le circostanze locali del confine. Devesi però a tal effetto ben ponderare se sogliano succedere frequentemente degli assalti violenti da frotte d'armati, se i contravventori spieghino particolare ardire od ostinatezza, se per conseguenza sia necessario l'adottare la carica più pericolosa a palle onde respingere consimili assalti.

10.° Cercando taluno *colla celerità delle bestie da tiro o da soma* sottrarsi all'ispezione della guardia ossia forz'armata di finanza, dessa è autorizzata a *tagliare le corde od i così detti tiranti della vettura*, od a rendere inservibili le bestie impiegate, qualora si possa ciò eseguire senza esporre a pericolo la vita di un uomo.

Uguale facoltà è data alle guardie per rendere inutile il corso delle barche, o tagliando gli attiragli, o separando i rimurchi, i caicchi od altre barche rimurchianti, o usando di altri mezzi possibili, sempre però coll'avvertenza che non abbiasi in alcun caso ad esporre la vita di un uomo.

(N.° 18.) *Rendiconti de' prodotti assegnati al fondo d'ammortizzazione e convertiti negli anni* 1827 *e* 1828 *a termini de'* §§ 28, 29 *e* 30 *della sovrana patente* 24 *maggio* 1822.

29 aprile 1831.

N.° 14061-1914.

I. R. MAGISTRATO CAMERALE
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

La commissione istituita coll'articolo 33 della sovrana patente 24 maggio 1822 per esaminare l'amministrazione del fondo d'ammortizzazione esercita dall'imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto ha presentato i risultamenti dell'amministrazione medesima da essa verificati sui rendiconti degli anni 1827 e 1828, i quali risultamenti dietro superiore autorizzazione vengono posti a pubblica notizia nel prospetto quì annesso.

Milano, il 29 aprile 1831.

IL PRESIDENTE
WEINGARTEN.

TORDORÒ, *Consigliere.*

ESTRATTO dei rendiconti dei prodotti assegnati al fondo d' ammortizzazione e convertiti negli anni 1827 e 1828 a termini de' §§ 28, 29 e 30 della sovrana patente 24 maggio 1822, stati presentati dall' imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto e verificati dalla commissione centrale istituita dal § 33 della stessa sovrana patente e composta dei sottoscritti individui.

Amministrazione dell' anno camerale 1827.				
RENDITA.				
Rimaste da convertirsi a tutto l'anno camerale 1826 ..... lir.			541,294	56
Prodotti dei beni della corona e della cassa di ammortizzazione effettivamente riscossi nell' anno 1827 ..... lir.	1,507,890	08		
Rendita delle cartelle acquistate ..... »	383,164	65		
			1,891,054	73
Totale ..... lir.			2,432,349	29
CONVERSIONE.				
Rimaste da pagarsi a tutto l' anno camerale 1826. lir.	101,792	85		
Impiegate nell' acquisto di n.° 295 cartelle della rendita complessiva di fiorini 31,092. 40, e di n.° 7 certificati del valor capitale di fiorini 660. 4. 1 ..... »	1,838,556	02		
Senserie sui contratti d' acquisto ..... »	1,358	28		
			1,941,707	15
Rimaste da convertirsi a tutto ottobre 1827 ..... lir.			490,642	14
Rimaste da pagarsi a tutto ottobre 1827 pel prezzo di n.° 4 cartelle portanti la rendita di fior. 315, le quali cartelle furono acquistate negli ultimi giorni di ottobre ..... lir.	18,692	89		
E per senserie ..... »	497	93		
			19,190	82
Si riduce la rimanenza attiva 1827 da convertirsi a ... lir.			471,451	32

Amministrazione dell'anno camerale 1828.				
RENDITA.				
Rimaste da convertirsi a tutto l'anno camerale 1827, comprese lir. 2752. 06 per sopravvenienze ..... lir.			493,394	20
Prodotti dei beni della corona e della cassa di ammortizzazione effettivamente riscossi nell'anno camerale 1828 ..... lir.	1,331,092	97		
Rendita delle cartelle acquistate ..... »	467,156	10		
			1,798,249	07
Totale ..... lir.			2,291,643	27
CONVERSIONE.				
Rimaste da pagarsi a tutto l'anno camerale 1827 lir.	19,190	82		
Impiegate nell'acquisto di n.° 255 cartelle della rendita complessiva di fior. 27,930. 40, e di n.° 9 certificati del valor capitale di fiorini 597. 43, in tutto ..... »	1,647,352	06		
Accessorj sopra altre cartelle acquistate ..... »	351	65		
Senserie sui contratti d'acquisto ..... »	1,137	74		
			1,668,032	27
Rimaste da convertirsi a tutto ottobre 1828 ..... lir.			623,611	—
Rimaste da pagarsi a tutto ottobre 1828 sul prezzo di n.° 5 cartelle per la rendita di fiorini 280. 40, e di un certificato del valore di fiorini 114. 56. 2, i quali effetti furono acquistati negli ultimi giorni di ottobre ..... lir.	18,443	85		
E per senserie ..... »	523	44		
			18,967	29
Si riduce la rimanenza attiva 1828 da convertirsi a .. lir.			604,643	71

LA COMMISSIONE

Firmati

TORDORO' } *Consiglieri* Consig. Aulico Marc. SILVA } *Consiglieri*
Cav. CRESPI } *di Governo.* DE CARLI } *d'Appello.*

Consigliere Aulico Barone FORTIS *per la Regia Camera.*

Conte MAESTRI Consigl. Aulico, *Prefetto del Monte Lombardo-Veneto.*

CARMAGNOLA Consigl. di Governo, *Direttore della Contabilità centrale.*

Per copia conforme,

MANARA, *Segretario della Commissione.*

(N.° 19.) *Le competenze ai periti giudiziali dovranno essere determinate da quei giudizj che avranno decretato la perizia.*

2 maggio 1831.

N.° 11601-1278.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Dovendo le perizie giudiziali di qualsisia specie, siccome atti giudiziali, inspirare la più grande fiducia, e perciò essere immuni da qualunque apparenza di favore per l' una o per l' altra parte, e ritenuto che questo scopo mal si raggiunge col metodo finora sussistente di permettere il libero accordo stragiudiziale coi periti e di pagare agli stessi una quota determinata in ragione dell' ammontare della stima, S. M. I. R. A. si degnò di ordinare che entrambi questi inconvenienti abbiano d' ora in poi a cessare.

Vien quindi, in esecuzione della sovrana risoluzione del 21 novembre 1830, ordinato che le competenze dovute dalle parti ai periti giudiziali siano per l' avvenire determinate,

salvo il ricorso all' autorità superiore, da quei giudizj che avranno decretato la perizia ed ai quali la stessa debbe perciò presentarsi.

S' intende da sè che esaminando le specifiche dettagliate, da cui apparirà il tempo impiegato nella perizia in ragione di giorni e di ore, e le quali saranno dai periti prodotte unitamente alla stima, debbano i giudizj nella determinazione della meritata ricompensa avere il conveniente riguardo non solo al vero tempo impiegato, ma ben anche alle cognizioni nell' arte ed al domicilio dei periti, non che ai rapporti delle parti ed ai prezzi correnti dei generi necessarj alla vita.

Milano, il 2 maggio 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 20.) *Forme da osservarsi nelle cessioni volontarie delle pensioni assegnate sulle pubbliche casse.*

10 maggio 1831.

N.° 12026-1318.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

All' oggetto di regolare le forme da osservarsi nelle cessioni volontarie delle pensioni, dietro i concerti presi tra la camera aulica generale, il supremo tribunale di giustizia e la commissione aulica di legislazione in oggetti giudiziarj, si è determinato quanto segue:

« Il pensionato può cedere e dare a pegno
» la sua pensione come ogni altro sussidio
» personale assegnatogli sulle pubbliche casse
» entro quei confini medesimi che dalle norme
» sussistenti sono posti alle esecuzioni giudi-
» ziarie, e però fino alla metà. Il cessionario
» o il creditore cui siasi data in pegno la
» pensione deve rivolgersi al giudice perso-
» nale del pensionato con una istanza in triplo
» corredata del documento originale e di una
» copia di esso all' effetto che sia decretata

» l'annotazione sulla pubblica cassa del diritto
» concessogli dal suo documento.

» Qualora l'atto faccia piena prova della
» verità del suo contenuto e altronde non
» emerga alcun dubbio sulla capacità perso-
» nale del pensionato, il giudice decreta im-
» mediatamente l'istanza, ordinandone l'inti-
» mazione alla controparte e alla pubblica
» cassa, e contemporaneamente ne informa
» *ex officio* l'autorità da cui la cassa dipende,
» analogamente al § 401 del regolamento giu-
» diziario.

» L'originale viene restituito coll'esemplare
» della sua domanda all'istante. Nel caso di
» dubbio il giudice ordina la comparsa delle
» parti a breve termine. Contro il decreto
» del giudice ha luogo il ricorso conforme-
» mente alle disposizioni del regolamento giu-
» diziario.

» L'efficacia legale della cessione e del pe-
» gno accordato si data dal momento in cui
» il decreto giudiziale s'intima alla pubblica
» cassa. »

Milano, il 10 maggio 1831.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

(N.° 21.) *La caccia dei cervi, daini, camosci e caprioli da esercitarsi in tutta l'estensione del regno, ad eccezione delle valli e dei boschi del Ticino come caccia riservata al sovrano.*

16 maggio 1831.

N.° 11570-637.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè si è degnata con ossequiato dispaccio 26 settembre p.° p.°, n.° 8879 di determinare che la caccia dei cervi, daini, camosci e caprioli possa d'ora innanzi essere esercitata in appoggio a speciale licenza in tutta l'estensione del regno lombardo-veneto, ad eccezione delle valli e dei boschi del Ticino, la di cui caccia continuerà, come in addietro, ad essere riservata al sovrano.

L'esercizio del suddetto genere di caccia sarà vincolato all'osservanza delle seguenti prescrizioni, che si deducono a pubblica notizia in adempimento degli ordini superiori.

1.° Niuno potrà esercitare la caccia dei suindicati animali se prima non avrà riportata

una speciale licenza, per la quale si riscuoterà la tassa di lire sei austriache.

2.° La licenza sarà duratura soltanto per l'anno venatorio, e non potrà essere accordata che sopra domanda di quegl' individui che giustificheranno di essere già muniti della licenza da caccia coll' archibugio.

3.° Volendosi esercitare la suddetta caccia *con cani da corso*, il cacciatore dovrà inoltre essere munito della speciale licenza prescritta dalla governativa notificazione 10 maggio 1830, n.° 5245-1803 ed osservarne esattamente le relative discipline.

4.° Resta assolutamente vietato di far preda de' suddetti quadrupedi coll'uso di lacci, ferri ed altri pericolosi ordigni, e ciò sotto le penalità portate dal § 183 del codice penale, parte II per le gravi trasgressioni di polizia (*a*).

5.° Chiunque sarà colto nell' esercizio di caccia di detto salvaggiume, o ne avrà fatto preda senza essere munito della relativa speciale licenza, incorrerà nella multa portata dall'articolo 17 del vigente decreto 21 settembre 1805.

6.° Si ritengono ferme del resto ed applicabili a questo genere di caccia tutte le altre prescrizioni e sanzioni penali contemplate dal succennato decreto 21 settembre 1805, non che dagli altri veglianti regolamenti in questa materia.

Le imperiali regie delegazioni provinciali e le imperiali regie intendenze di finanza sono rispettivamente incaricate della corrispondente esecuzione.

Milano, il 16 maggio 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Conte PACHTA, *Consigliere.*

(*a*) § 183 del codice penale, parte II delle gravi trasgressioni di polizia.

« Non essendo in somma fattibile di annove-
» rare tutte le trasgressioni dalle quali la sicurezza
» corporale può restar lesa, la pubblica cura è
» impegnata a stabilire generalmente che tutte le
» azioni e trasgressioni, le quali possono facil-
» mente essere da ciascheduno riconosciute come
» pericolose e nocive alla sicurezza corporale,
» debbano essere riguardate come gravi trasgres-
» sioni politiche, e punite, massime quando re-
» chino effettivamente delle conseguenze, secondo
» la qualità delle circostanze e delle persone con
» una multa da cinque sino a cinquecento fiorini,
» oppure con arresto da tre giorni sino a tre
» mesi. »

(N.° 22.) *Leva di 12400 coscritti per completare i corpi militari italiani; la quota spettante alle provincie lombarde è di 6726 individui.*

18 maggio 1831.

N.° 14431-924.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per ordine di S. M. I. R. A. comunicato da S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè con rispettato dispaccio 3 corrente, n.° 3885 sarà eseguita nel regno lombardo-veneto una leva di 12400 coscritti all'oggetto di completare i corpi militari italiani e di equiparare lo stato di pace dei reggimenti italiani a quello dei reggimenti tedeschi.

La quota del contingente spettante per la leva di cui si tratta allé provincie lombarde in ragione della loro popolazione è di 6726 individui.

Mediante le opportune coadequazioni saranno bonificati ai singoli comuni i volontarj e gl'individui arrolati forzatamente, giusta le relative disposizioni contenute nelle sezioni

XXII e XXIX della sovrana patente 17 settembre 1820.

Le operazioni prescritte nella sezione XII e nelle sezioni seguenti della stessa patente avranno principio col giorno 24 corrente, e la consegna al militare dei coscritti requisiti incomincerà col giorno 25 luglio pross. venturo.

Le imperiali regie delegazioni sono incaricate, per ciò che le risguarda, dell' esecuzione di tali disposizioni.

Milano, il 18 maggio 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Conte PACHTA, *Consigliere.*

(N.° 23.). *Determinazioni all' intento di mantener fermo il favore accordato alle raffinerie degli zuccheri riguardo al pagamento del dazio delle farine di zucchero.*

20 maggio 1831.

N.° 14771-1276.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

All'intento di mantenere fermo l'importante favore accordato alle raffinerie degli zuccheri riguardo al pagamento del dazio delle farine di zucchero, e preservare al tempo stesso dalle frodi il tesoro dello stato, l' imperiale regia camera aulica generale col dispaccio 22 febbrajo p.° p.°, n.° 46246-5071 ha prese le seguenti determinazioni:

1.° Tutto lo zucchero in pani che viene fabbricato nelle raffinerie situate dentro la linea daziaria generale dovrà in fondo del pane essere munito di una marca della fabbrica distintamente impressavi.

2.° È riservato all' imprenditore d' ogni raffineria la scelta di quella marca che più gli piacesse adottare. Esso però è in dovere

di far conoscere mediante un esatto disegno la marca di fabbrica da lui scelta per contrassegnare il prodotto della sua fabbrica prima ancora di usarla all' autorità doganale della provincia nel di cui circondario trovasi la raffineria. È inoltre in sua facoltà il cambiare in seguito l' adottata marca, ma in tal caso dovrà almeno 14 giorni prima di valersene far conoscere alla succennata autorità la qualità e forma del cambiato bollo ossia marca. Non è permesso l' adoperare nella medesima raffineria in un istesso tempo due diverse marche di fabbrica; per conseguenza venendo cambiata la marca, dovrà cessare l' uso del precedente modo di marcare i pani.

3.° L' impressa marca di fabbrica non costituisce già la prova della fabbricazione nazionale dello zucchero raffinato; anzi rimangono inalterabilmente in vigore le veglianti prescrizioni riguardo allo smercio dello zucchero, alla giustificazione del pagamento dei diritti daziarj ed alla provenienza ossia origine.

La marca contiene però una condizione necessaria per dimostrare in quale raffineria interna ossia nazionale sia stato fabbricato il pane di zucchero. Quello zucchero in pane il quale o non portasse veruna marca di fabbrica, od a cui fosse applicata una marca

diversa da quella all' uso della quale l' imprenditore della fabbrica è stato autorizzato nel modo espresso al precedente articolo, sarà da risguardarsi per non fabbricato in una raffineria nazionale, ancorchè i prodotti ricapiti od altri mezzi di prova confermassero tale circostanza.

4.° Le disposizioni circa all' applicazione di una marca allo zucchero raffinato in pani si estendono anche a quelle raffinerie che preparano lo zucchero greggio acquistato nell' interno.

5.° La farina di zucchero ritirata dall' estero per farla lavorare in una raffineria che trovasi dentro la linea doganale dovrà, prima che ne possa seguire liberamente l' impiego nella fabbrica, sotto la sorveglianza d' ufficio e per cura dei commessi della parte interessata, venire mescolata con una sufficiente quantità di *carbone animale*, di modo che ne sia impedito ogni altro impiego fuori di quello della raffinazione.

6.° Questo miscuglio potrà operarsi o presso l' ufficio di dogana principale, o di dogane per dove si ritira la farina di zucchero, in quanto che all' ufficio si trovi l' occorrente apparecchio relativo, ovvero nello stabilimento istesso di raffinazione.

7.° A maggiore sollievo delle raffinerie nazionali si disporrà che il miscuglio dello zucchero greggio destinato alla lavorazione nelle raffinerie con carbone animale abbia luogo nei porti di mare ove trovasi una dogana principale od un ufficio generale daziario detto del *trentesimo* (Haupt-Dreissigst-Zoll) sotto la sorveglianza d' ufficio in occasione che il genere viene levato dai recipienti pervenuti per mare e riposto in sacchi, botti o colli destinati al trasporto per terra.

8.° Lo zucchero greggio che si riceve da una fabbrica non mescolato non potrà esserle rilasciato se non che previa suggellazione d' ufficio, nè venir custodito nella fabbrica altrimenti che sotto tale sigillo, oppure posto dentro un recipiente bene condizionato ed assicurato da chiave d' ufficio.

9.° Tosto che l' imprenditore della fabbrica vorrà levar fuori dai recipienti suggellati o posti sotto chiave d' ufficio lo zucchero greggio non mescolato pervenuto al suo stabilimento, dovrà notificarlo preventivamente in iscritto all' ufficio che l'autorità doganale destinerà all' uopo. L' ufficio stabilisce chi debba aprire la chiusa suggellazione d' ufficio, ed in presenza di chi debba effettuarsi la mescolazione col carbone animale. Tale operazione

d' ufficio dovrà sempre eseguirsi con tutta sollecitudine, onde non venga turbato il corso regolare e l' esercizio della fabbrica. Il proprietario della medesima non è tuttavia autorizzato a pretendere che gl' impiegati di finanza si rechino al suo stabilimento in ore di notte per siffatte operazioni d' ufficio.

10.° Se la parte preferisce adoperare immediatamente per la raffinazione lo zucchero greggio custodito nella fabbrica sotto sigillo doganale o sotto chiave d' ufficio, senza preventiva mistura secca col carbone animale, si dovrà permetterglielo a condizione che gl' impiegati da destinarsi intervengano al trasporto e versamento nelle caldaje di raffinazione dello zucchero greggio, ed all' ulteriore processo dell' arte finchè occorra allo scopo del contratto.

11.° La determinazione del dazio della farina di zucchero che si ritira mista del carbone animale dovrà aver luogo sulla base del peso che risulta, diffalcato che sia il materiale mescolatovi. Nelle dichiarazioni doganali e nelle bollette della farina di zucchero che viene spedita in istato di mistura dovrà essere sempre espressamente indicata questa circostanza, non che il peso del carbone che vi si è introdotto.

12.° Venendo la farina di zucchero dichiarata falsamente per mista con carbone animale, oppure trovandosi in un recipiente, la di cui bolletta d' ufficio tratta di farina mista di carbone animale, dello zucchero greggio non mescolato, dovranno applicarsi quelle penali che sono stabilite dalle veglianti discipline per la falsa indicazione della qualità delle merci.

13.° Trovandosi in una raffineria della farina di zucchero ritirata dall'estero non mescolata e non sottoposta a sigillo od a chiave d' ufficio, oppure scoprendosi essere stato prelevato da recipienti sotto sigillo o chiave d' ufficio dello zucchero greggio senza che sia stato adempito alle succennate disposizioni, verranno inflitte per tali contravvenzioni le pene stabilite dai regolamenti in vigore contro il contrabbando dello zucchero. Parimente sarà punita a norma delle veglianti prescrizioni la lesione del sigillo o della serratura d' ufficio.

14.° La presente disposizione andrà in vigore col giorno 1.° luglio 1831. Si dovranno verificare d'ufficio le scorte esistenti nelle attuali raffinerie coll'ultimo di giugno anno corrente tanto di zucchero greggio, quanto di zucchero raffinato. Lo zucchero in pani raffinato procedente dalle anzidette scorte, o smaltito dalla fabbrica prima della premessa epoca

(1.° luglio 1831) non abbisogna per giustificarne la provenienza della prescritta marca.

Per la farina di zucchero che si troverà nelle raffinerie col 30 giugno 1831 si dovrà procedere colle norme suddette; quindi o sarà da mescolarsi coll' intervento d' ufficio con carbone animale, o da riporsi sotto chiave di ufficio.

15.° L' epoca in cui potrà aver luogo la mescolazione dello zucchero greggio con carbone animale nei porti di mare verrà fatta conoscere a parte.

Tanto si deduce a pubblica notizia per norma e per la dovuta esecuzione.

Milano, il 20 maggio 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 24.) *Proibita l'esportazione delle armi, delle picche, delle munizioni da guerra e del nitro per la Moldavia, la Valachia, la Podolia, la Volinia e la Bessarabia.*

N.° $\frac{2752}{P.}$ 24 maggio 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. si è degnata di proibire nelle attuali circostanze l'esportazione delle armi, delle picche, delle munizioni da guerra e del nitro per la Moldavia, la Valachia, la Podolia, la Volinia e la Bessarabia, eccettuando però da questo divieto le falci.

In adempimento degli ordini emanati dal signor presidente dell'imperiale regia camera aulica con rispettato dispaccio 1.° maggio corrente, n.° $\frac{5050}{P.P.}$, si reca questa sovrana risoluzione a pubblica notizia pei corrispondenti effetti.

Milano, il 24 maggio 1831.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 25.) *Esteso il divieto dell' esportazione delle armi per la Moldavia, ecc., giusta la notificazione 24 maggio p.° p.°, anche al transito delle armi e degli oggetti inservienti alla guerra diretti a quelle provincie.*

N.° $\frac{2916}{P.}$ 1.° giugno 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. con suprema risoluzione 4 maggio p.° p.° si è degnata di estendere il divieto dell' esportazione delle armi per la Moldavia, la Valachia, la Podolia, la Volinia e la Bessarabia recato a pubblica notizia colla governativa notificazione 24 maggio prossimo passato, n.° 2752 anche al transito delle armi e degli oggetti inservienti alla guerra diretti a quelle provincie.

Questa sovrana risoluzione viene portata a pubblica cognizione pei corrispondenti effetti, in adempimento d' ossequiato dispaccio della presidenza dell' imperiale regia camera aulica 6 maggio p.° p.°, n.° $\frac{5263}{P.P.}$

Milano, il 1.° giugno 1831.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 26.) *Tolto il divieto pubblicato colla notificazione 10 marzo p.° p.° per l'esportazione delle falci negli stati di Modena, Parma e Pontificj.*

N.° $\frac{3532}{P.}$ 27 giugno 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degli ordini emanati dalla presidenza dell' imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 3 giugno corrente, n.° $\frac{6346}{F.P.}$, si reca a pubblica notizia che viene tolto il divieto pubblicato colla notificazione 10 marzo prossimo passato, n.° $\frac{1349}{P.}$ per l'esportazione delle falci negli stati di Modena, Parma e Pontificj.

Milano, il 27 giugno 1831.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 27.) *Prescrizioni da osservarsi all' intento di prevenire i sinistri eventi derivabili dal meccanismo dei battelli a vapore.*

28 giugno 1831.

N.° 15794-1366.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

All' intento di possibilmente prevenire i sinistri eventi derivabili dal meccanismo dei battelli a vapore, avuto riguardo all' esteso uso delle macchine a vapore tanto per la navigazione, quanto per altre diverse intraprese, l' imperiale regio governo, in esecuzione del disposto nel dispaccio dell' aulica cancelleria unita 30 marzo p.° p.°, n.° 7627-686, richiamando il contenuto nella notificazione governativa 27 dicembre 1817, stante la necessità di estendere le vigenti prescrizioni sull' uso delle macchine a vapore sopra battelli anche a tutte le altre macchine a vapore destinate a qualsivoglia possibile uso, giovandosi dell' esperienza, determina:

§ 1.° Prima che sia messa in azione una macchina a vapore di qualunque grandezza

destinata a comunicare il moto ad un battello od a servire di motore per qualsivoglia altro scopo, l'imprenditore munito della dichiarazione del fabbricatore della macchina o macchinista d'essere compiutamente costruita dovrà rivolgersi al governo, onde ottenere, prima che sia posta in opera, che debba essere esaminata dalla direzione delle pubbliche costruzioni se in Milano, o da speciale delegato se in distanza da questa città a risparmio di spese.

2.° L'uso di caldaje fabbricate con ferro fuso, ossia *ghisa*, non è permesso sia per le macchine pei battelli a vapore, che per quelle destinate a qualunque altro fine; e sia pure che le caldaje siano costruite nella solita forma, od anche fabbricate a *tubi*. Questa disposizione però non si estende al *cilindro*, in cui il vapore opera qual forza motrice, il quale appunto è fatto di ferro fuso.

Si potrà pure continuare a far uso di quelle macchine a vapore, le quali furono messe in esercizio prima della pubblicazione della presente prescrizione, ogni qual volta esaminate ed esperimentate secondo le prescrizioni portate dalla circolare 22 novembre 1817, siano riconosciute non soggette a pericolo.

3.° L'esperimento della caldaja di ogni macchina a vapore di qualsivoglia forma viene

fatto spingendovi entro l'acqua con una tromba sino a che vi eserciti la pressione equivalente al triplo di quella che corrisponde al peso di cui è caricata l'*animella*, ossia *valvola di sicurezza*, nel caso dell'ordinario andamento della macchina.

4.° La valvola, che per costruzione deve potersi muovere sempre o facilmente, si dovrà perciò caricare del peso tutto al più equivalente alla terza parte di quella pressione alla quale la caldaja pel vapore fu sottoposta nel tempo dell'esperimento. La commissione incaricata dell'esame ed esperimento all'atto della visita della macchina applicherà un *bollo* tanto al braccio di leva della valvola, quanto al peso di cui è caricato.

Il braccio di leva della valvola di sicurezza sarà costrutto in guisa che il peso da esso pendente possa bensì portarsi più vicino al punto d'appoggio della leva, ma non mai esserne allontanato più di quello che corrisponde al carico maggiore già determinato che la valvola deve sostenere.

5.° Non va ad avere accesso al luogo dove trovasi la valvola se non che il macchinista o quegli cui è affidata la direzione della macchina; e questi è risponsabile del regolamento e della conservazione in buono stato della medesima.

Nella parte esterna del recinto chiuso a grata, dove deve custodirsi la valvola colla leva e peso corrispondenti, ovvero in altra parte esterna della macchina a vapore, in luogo facile a vedersi sarà esposta una tavoletta, sulla quale siavi esattamente indicato il diametro della valvola ed il peso del quale essa secondo il risultamento della visita può essere caricata, affinchè ognuno possa facilmente accertarsi del giusto carico della stessa.

6.° Avvertesi però espressamente che il proprietario o l' institore della macchina in forza di questo preventivo esperimento della caldaja non viene esonerato dalla risponsabilità riguardo al successivo continuo buono stato della macchina, essendo questo primo esperimento diretto soltanto a scoprire quei difetti che possono far temere lo scoppio dell' apparecchio nei primi momenti che si adopera, e non mai per l'ulteriore continuato uso del medesimo. Quindi il proprietario o l' institore rimane risponsabile del pericolo proveniente dall'uso della macchina; anzi gli corre l' obbligo nel progresso dell' uso della caldaja di assicurarsi di tempo in tempo mediante replicate prove della non diminuita saldezza della medesima.

7.° Per provvedere alla sicurezza, anche nel caso che l'indicata valvola per qualunque

siasi accidente non potesse regolarmente agire, è da applicarsi ad ogni macchina a vapore uno *zaffo* o *turacciolo* da contrassegnarsi con *bollo*. Il turacciolo dev' esser fatto di *lega* metallica di piombo, stagno e bismuto, e posto in tale parte della caldaja che possa riscaldarsi alla stessa temperatura dei vapori; per il che quando avesse a fondersi, tosto ne rimanga aperto nella caldaja il foro. Quella lega metallica deve fondersi ad un grado di temperatura cui corrisponda quella forza espansiva dei vapori, la quale equivale a due terzi della totale pressione sotto della quale l' apparecchio a vapore venne esperimentato. Perciò, secondo le cautele indicate ai §§ 3.° e 7.°, se p. e. la valvola di sicurezza è regolata in modo che sopportar debba qual carico massimo il peso di un'atmosfera, che è quanto dire la pressione di una colonna di mercurio alta 28 pollici, oltre quella dell' atmosfera istessa, la resistenza della caldaja deve esperimentarsi sottoponendola al peso di tre atmosfere, ed il grado di temperatura cui la lega metallica da adoperarsi si fonda deve corrispondere a quello cui la forza espansiva dei vapori equivale alla pressione di due atmosfere.

8.° Quegli *a*) che trascura di fare l' ordinata notificazione per la preventiva visita della macchina a vapore prima di farne uso;

b) che, avanti che sia eseguita la visita, mette in opera una macchina notificata;

c) che si prevale di una macchina riconosciuta nell' istituito esame non sicura;

d) che assume il governo della propria macchina un macchinista sprovveduto dei certificati di capacità comprovata da preventivo esame sostenuto presso i relativi stabilimenti d' istruzione;

e) che negligenta l' osservanza che la valvola sia sempre e con facilità movibile;

f) che permette l' accesso nel recinto in cui è chiusa la valvola ad altri, ai quali non incumbe la direzione ed il governo della macchina, o che non ne custodisce a dovere la chiave;

g) che nel regolare la macchina mostra imperizia;

h) che carica la valvola oltre quanto è determinato;

i) che cambia la lega metallica con altra meno *fusibile;*

l) Quegli cui in generale fosse imputabile qualche fatto od omissione, per modo che nell' uso della macchina a vapore possa nascere il pericolo della fisica sicurezza, si fa reo di una grave trasgressione di polizia, e verrà punito a termine dei §§ 89 e 183, parte seconda del codice penale.

9.° Per ultimo si avverte, a scanso d'ogni equivoco, che la presente prescrizione non è punto riferibile agli apparecchi a vapore, coi quali i vapori vengono prodotti soltanto per qualche scopo chimico di far bollire, cuocere ovvero analizzare le sostanze; imperciocchè per macchine a vapore intendonsi solo quelle destinate a produrre i vapori da impiegarsi in meccaniche operazioni come forza motrice.

Milano, il 28 giugno 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1831.

N.° 1.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1831.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1831		
1	*Gennajo* 3	I permessi da rilasciarsi ai proprietarj degli stalloni, da emettersi nei mesi di febbrajo e marzo e duraturi pel solo anno in corso	1
2	*detto* 10	Scioglimento dei dubbj sui §§ 5 e 8 del regolamento 15 marzo 1828 diretto a prevenire le liti nelle quali sono interessati i comuni	2
3	*detto* 16	I conduttori stabili delle diligenze sono dichiarati impiegati dello stato ed esenti dal servizio militare	4
4	*detto*	La percorrenza fra Pavia ed Abbiategrasso, ch' era di poste 3 1/2, resta ridotta a 3 poste	5
5	*detto* 21	Resta annullata l' ordinanza aulica 24 luglio 1826 relativa agli effetti delle cattive classi riportate dagli alunni dei convitti d' istruzione tanto pubblici che privati	6
6	*detto* 22	Scioglimento sul dubbio promosso, se per l' applicazione del § 275 della parte II del codice penale i termini a prescrivere debbano desumersi dal massimo o dal minimo limite della pena legale	7

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1831		
7	*Gennajo* 22	Determinazioni sulle spese occorrenti pei locali di residenza delle commissarie distrettuali	8
8	*Febbrajo* 3	Prescrizioni tendenti a reprimere i disordini ed il numero troppo eccedente delle bettole ed osterie . . .	10
9	*Marzo* 5	Gl' impuberi colti in atto di contrabbando saranno per cura delle intendenze consegnati per la procedura alle autorità politiche	12
10	*detto* 7	Le condanne per porto d'armi vietate e per contravvenzioni boschive devono essere sottoposte alla previa conferma del governo quando eccedono la durata di 6 mesi di arresto.	14
11	*detto* 10	Ritrovandosi nelle ventilazioni ereditarie armi non permesse, ne verranno avvertite le imperiali regie direzioni generali di polizia in Milano ed in Venezia, e negli altri luoghi le delegazioni provinciali . . .	15
12	*detto* 18	Disposizioni per assicurare l'adempimento delle cautele prescritte nelle operazioni daziarie e per conoscere le persone che ne debbono rispondere	16
13	*detto* 20	Le quitanze di pagamento de' tutori degli orfani maschi che debbono esigere il loro assegno da una cassa camerale sino al *compimento del loro corso scolastico* dovranno essere vidimate dal direttore degli studj . . .	20
14	*detto* 23	Al ricorso contro la sentenza della istanza politica devono andare uniti tutti gli atti relativi pel conveniente esame	22
15	*detto* 30	Determinazione relativa ai disertori dell' armata che verranno arrestati dalla forz' armata di finanza	23

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
16	1831 *Aprile* 15	Norme da osservarsi per l'ammissione degli alunni di concetto presso il magistrato camerale e le intendenze provinciali di finanza	24
17	*detto* 16	Resta determinata l'età di 18 anni compiti anche per l'esame dei testimonj nelle inquisizioni politiche . . .	29
18	*detto* 18	Determinazione tendente a tutelare la riscossione della tassa spettante all'erario sotto la denominazione di decimi boschivi	30
19	*detto* 20	Si ritengono obbligate anche le mogli degl' impiegati contabili presso i luoghi pii ad adempiere le prescrizioni portate dalla notificazione 9 luglio 1823 per aspirare alla pensione di vedovanza	32
20	*detto* 26	I fattori di campagna, i campari e simili addetti al servizio degl' istituti di beneficenza non sono da considerarsi quali impiegati civili	34
21	*Maggio* 2	Prescrizione da osservarsi in caso di prolungamento sino ad anni 15 delle affittanze sopra i beni di stabilimenti e benefiej ecclesiastici, a schiarimento della circolare 24 novembre p.° p.° .	35
22	*detto*	Sul metodo da osservarsi per ottenere l'esazione dell'importare dei bolli applicati d'ufficio a debito dei petenti sopra atti presentati a dicasteri ed uffici pubblici in carta mancante dei bolli dovuti	36
23	*detto* 3	Corresponsione dell'interesse del 4 per 100 sui depositi e sulle cauzioni del fondo d'ammortizzazione del regno lombardo-veneto dal 16 aprile p.° p.° in avanti	39
24	*detto* 13	Trattamento da applicarsi sulla riesportazione da concedersi esente da	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		dazio alle merci che entro sei mesi dalla loro importazione retrocedono per lo stesso punto di confine. . . .	40
25	1831 *Maggio* 14	Norma da osservarsi coi professori che per cagione di malattia non si trovassero in istato di dare le lezioni durante un anno intero	42
26	*detto*	Categoria cui appartengono gl' infermieri ed altri individui addetti al servigio degli spedali	43
27	*detto*	Sui vincoli a cui possono sottoporsi le cartelle fruttanti il 4 per 100 minori anche di 100 fiorini per le amministrazioni dei pii stabilimenti e pei beneficiati	45
28	*Giugno* 10	Sul modo di agire nel caso di arresto di contravventori in materia di finanza nativi d'Ungheria e non aventi compita l' età maggiore	46
29	*detto* 11	Esenzione dalla legge di ammortizzazione accordata alle monache del SS.° Redentore stabilite a Vienna perchè le medesime non sono vincolate da voto solenne	47
30	*detto*	Dichiarazione sul dubbio proposto, se nei casi di gravi trasgressioni contro la sicurezza dell' onore sia necessaria per far luogo alla prescrizione la prestata indennità	49
31	*detto* 17	Misura della mercede giornaliera determinata per gl' individui destinati temporariamente alla custodia delle carceri	51
32	*detto* 20	Tenore della risoluzione sovrana sul modo di rinchiudere in casa correzionale apposita gli ecclesiastici traviati	52
33	*detto* 21	Onorevole quiescenza accordata al sig. consigliere intimo e cancelliere di	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		corte barone di *Geislern*, e nomina al suo posto del signor barone di *Pillersdorff*	53
34	1831 *Giugno* 28	Dichiarazioni sull' uscita de' convogli d' armi scortati da ricapiti delle antiche provincie austriache per gli stati di Parma, Modena e Pontificj .	54
35	. . . . .	Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° gennajo a tutto il 30 giugno 1831, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni vigenti all' epoca della concessione e della sovrana patente 8 dicembre 1820, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.	56
36	. . . . .	Descrizione dell' essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, restando d' ora in poi, a norma del § 23 della sovrana patente 8 dicembre 1820, in libertà d' ognuno l' esercizio delle invenzioni e dei miglioramenti formanti l' oggetto dei privilegi stessi . .	104

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 1.

(N.° 1.) *I permessi da rilasciarsi ai proprietarj degli stalloni, da emettersi nei mesi di febbrajo e marzo e duraturi pel solo anno in corso.*

3 gennajo 1831.

N.° 35855-5337. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Inerentemente ed in aggiunta al decreto 14 dicembre 1828, n.° 36260-5607 concernente permessi da rilasciarsi ai proprietarj di stalloni, in seguito ai concerti presi col generale comando militare, occorre di avvertire che tali permessi non saranno da emettersi che nei mesi di *febbrajo* e *marzo* e duraturi *pel solo anno in corso.* E ciò a motivo d'evitare che la licenza presa per es. nel mese di giugno e duratura per un anno non possa servire anche

per la primavera dell' anno successivo senza nuova visita dello stallone e senza aver riportato di nuovo l' occorrente permesso, mentre potrebbe nel frattempo essere diventato inetto allo scopo.

Tale disposizione sarà quindi da portarsi a pubblica notizia per opportuna intelligenza, e se ne dovrà per parte di cotesta delegazione curare l' esatta osservanza.

Milano, il 3 gennajo 1831.

HARTIG.

(N.° 2.) *Scioglimento dei dubbj sui §§ 5 e 8 del regolamento 15 marzo 1828 diretto a prevenire le liti nelle quali sono interessati i comuni.*

10 gennajo 1831.

N.° 284-40. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Propostisi alcuni dubbj sull' interpretazione dei §§ 5 ed 8 del regolamento contenuto nella governativa notificazione 15 marzo 1828 e diretto a prevenire le liti nelle quali sono interessati i comuni del regno lombardo-veneto,

l' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita mediante rispettato dispaccio 10 dicembre prossimo passato, n.° 18726-2100 ebbe ad avvertire che quando il progetto relativo è stato sottoposto alla sanzione di S. M., i dicasteri aulici interessati nell' argomento non intesero punto derogare al sistema d' amministrazione comunale stabilito nel 1816, e che quindi ogni questione sull' interpretazione del regolamento summentovato deve aver per base la sovrana patente 12 aprile 1816.

Partendo da questo principio, ha la prelodata aulica cancelleria trovato di dichiarare relativamente al § 5 che non occorre alle deputazioni comunali ed alle congregazioni municipali l' autorizzazione dei convocati o dei consigli comunali per un amichevole componimento; che però il componimento stesso che si stabilisce presso la delegazione provinciale abbia ad essere sottoposto all' esame ed alla conferma del convocato o del consiglio comunale, disposizione che è basata sulla cosa stessa e sul § 79 del regolamento organico.

In quanto al § 8 ha pur soggiunto il prefato aulico dicastero che le facoltà impartite con questo paragrafo e cogli altri alle delegazioni provinciali non possono estendersi se non se a quelle somme ed a quei diritti sui quali

dai veglianti regolamenti generalmente competa alle delegazioni provinciali il giudizio e la disposizione nella sfera delle proprie attribuzioni.

Queste dichiarazioni serviranno alla delegazione di propria norma, e verranno dalla medesima partecipate agli uffici che vi hanno interesse.

Milano, il 10 gennajo 1831.

HARTIG.

(N.° 3.) *I conduttori stabili delle diligenze sono dichiarati impiegati dello stato ed esenti dal servizio militare.*

16 gennajo 1831.

N.° 837-128. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Direzione gen. di polizia e Direzione della contabilità centrale, all' imp. regio Fisco, alle imp. regie Delegazioni provinciali ed all' imp. regio Magistrato camerale.

L' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica, di concerto coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra e coll' imperiale regia camera aulica

generale, ha dichiarato con ossequiato dispaccio 20 dicembre prossimo passato, n.° 29186-2333 che i conduttori stabili delle diligenze erariali, cioè quelli nominati con decreto e con annuo fisso salario, sono impiegati dello stato, e dietro il § 10, lett. *a* della sovrana patente 17 settembre 1820 esenti dal servizio militare.

Tanto si notifica a cotest . . . . . per sua intelligenza e norma.

Milano, il 16 gennajo 1831.

HARTIG.

(N.° 4.) *La percorrenza fra Pavia ed Abbiategrasso, ch' era di poste* 3 $\frac{1}{2}$, *resta ridotta a* 3 *poste.*

16 gennajo 1831.

N.° 241.

Imperiale regia Direzione delle poste di Lombardia.

AVVISO.

L'eccelso imperiale regio governo con rispettato dispaccio 9 corrente mese, n.° 317-46 ha decretato che la percorrenza fra Pavia

ed Abbiategrasso, che dapprima era di poste 3 $\frac{1}{2}$, sia fissata a 3 poste, ciò che viene dedotto a notizia del pubblico.

Milano, il 16 gennajo 1831.

L' IMPERIALE REGIO DIRETTORE
GIUSEPPE BERGER.

A. GAGGI, *I. R. Segretario.*

(N.° 5.) *RESTA annullata l' ordinanza aulica 24 luglio 1826 relativa agli effetti delle cattive classi riportate dagli alunni dei convitti d' istruzione tanto pubblici che privati.*

21 gennaio 1831.

N.° 2172-358. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio 18 dicembre scorso, n.° 6459-768, riportandosi alla disposizione stata a lei comunicata dal governo con dispaccio 26 ottobre pross. pass., n.° 31076-5772 intorno agli effetti delle cattive classi riportate dagli alunni dei convitti d' istruzione tanto

pubblici quanto privati, ha dichiarato che debba riguardarsi come cessata e nulla l'ordinanza aulica comunicatale con dispaccio 24 luglio 1826, n.° 22874-3743, giusta la quale non si ritenevano compresi gl'istituti privati nella succennata disposizione portante la rimozione dei convittori colpiti da una cattiva classificazione.

Tanto le si partecipa per opportuna sua intelligenza e per la corrispondente esecuzione da curarsi da lei riguardo ai convitti privati d'istruzione esistenti in cotesta provincia.

Milano, il 21 gennajo 1831.

HARTIG.

(N.° 6.) *Scioglimento sul dubbio promosso, se per l'applicazione del § 275 della parte II del codice penale i termini a prescrivere debbano desumersi dal massimo o dal minimo limite della pena legale.*

22 gennajo 1831.

N.° 1784-205. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sul dubbio promosso, se per l'applicazione del § 275 della seconda parte del codice

pénale i termini a prescrivere debbano desumersi dal massimo o dal minimo limite della pena legale, l'imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 23 p.° p.° dicembre, n.° 27687-2500 si è compiaciuta di dichiarare che quest'imperiale regio governo si attenga alla giurisprudenza finora osservata, secondo la quale il *maximum* della pena dalla legge prescritta deve servir di misura al corrispondente termine di prescrizione.

Tanto sarà comunicato alle istanze politiche della provincia per opportuna loro intelligenza e norma.

Milano, il 22 gennajo 1831.

HARTIG.

(N.° 7.) *Determinazioni sulle spese occorrenti pei locali di residenza delle commissarie distrettuali.*

22 gennajo 1831.

N.° 2241-329. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica avendo riconosciuta consentanea alla destinazione delle commissarie distrettuali la massima

finora in pratica in queste provincie, per la quale le spese pei locali di residenza delle medesime sono a carico per metà del regio erario, e per metà dei comuni del distretto, ha trovato, di concerto coll' imperiale regia camera aulica generale, di prescrivere, mediante rispettato dispaccio 18 dicembre 1830, n.° 28471-3136, che siano osservate le seguenti determinazioni:

1.° Tutte le spese occorrenti pel collocamento delle commissarie distrettuali saranno sostenute per una metà dal regio erario, e per l'altra dai comuni del rispettivo distretto.

2.° Tale principio vale pure per tutte le spese di riparazioni che stanno a carico degli inquilini.

3.° Ove il locale della commissaria fosse di proprietà dello stato ovvero di un comune, dovrà dalla parte non proprietaria sempre essere pagata la metà della pigione.

4.° Le spese di riparazioni, che secondo le leggi vigenti stanno a carico del proprietario, dovranno essere sempre sostenute esclusivamente da questo, sia egli lo stato, o il comune, ovvero un privato.

Le presenti superiori determinazioni vengono recate a notizia di cotesta imperiale regia delegazione per sua norma e per la corrispondente comunicazione da farsene agli uffici

da lei dipendenti, e perchè ne sia curato l' esatto adempimento.

Milano, il 22 gennajo 1831.

HARTIG.

(N.° 8.) *Prescrizioni tendenti a reprimere i disordini ed il numero troppo eccedente delle bettole ed osterie.*

3 febbrajo 1831.

N.° 3421-522. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali ed all' imp. regia Direzione generale della polizia.

Con venerato decreto 11 pross. pass. mese, n.° 301 S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè, posta mente al disordine attribuito all' indisciplina ed al soverchio numero delle bettole ed osterie, e dichiarando come non avvenute le governative circolari 30 settembre 1826 e 21 maggio 1827 in quanto tendono a porre in questo argomento de' limiti all' autorità di polizia contro quanto è prescritto dalle leggi veglianti, si è degnata di prescrivere relativamente ai predetti esercizj le seguenti norme:

« 1.° Che sia impedito di aprire o continuare esercizj d'osteria, bettola, caffè, ecc. » a qualsiasi individuo fosse pregiudicato nella » pubblica opinione. Non basta che il petente » o l'esercente abbia mai subíte condanne » criminali o politiche per rapina, furto, » truffa ed altri titoli infamanti, o ne sia stato » assolto per difetto di prove legali, ma egli » dèv' essere di buona condotta e presumi- » bilmente di buona morale.

» 2.° Che siano rinnovate le licenze an- » nualmente, acciò possano denegarsi a que- » gli esercenti che in qualsiasi modo se ne » rendessero immeritevoli.

» 3.° Che sia poibito a chiunque l'apri- » mento di tali esercizj in luoghi reconditi e » sospetti, o quando gli esercizj già esistenti » in un comune fossero dalle politiche auto- » rità giudicati sufficienti al bisogno.

» 4.° Che nel caso in cui la domanda di » licenza sia fatta da una donna o per conto » terzo abbia da aversi riguardo anche alla » condotta ed alle qualità del marito e della » persona cui sarebbe affidata la direzione » dell' esercizio.

» 5.° Che nei comuni murati sieno bensì » accordate licenze di vendere vino, ma ven- » gano possibilmente circoscritti i posti ove » si possa berlo in luogo. »

Cotesta imperiale regia delegazione provinciale è incaricata di procedere alla cauta e regolare applicazione delle norme suddette secondo le rispettive circostanze locali ed individuali, onde gli esercizj predetti sieno contenuti entro quei confini dai quali non possa derivare eccitamento al disordine e danno alla pubblica sicurezza.

Milano, il 3 febbrajo 1831.

HARTIG.

(N.° 9.) *Gl' impuberi colti in atto di contrabbando saranno per cura delle intendenze consegnati per la procedura alle autorità politiche.*

5 marzo 1831.

N.° 4175-424. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Verificandosi il caso preveduto nel circolare dispaccio del magistrato camerale 13 ottobre 1830, n.° 10128-1583, che vengano cioè colti degl' impuberi in atto di contrabbando, dovranno essi per cura delle imperiali regie

intendenze essere consegnati alle competenti autorità politiche, già state di conformità prevenute, come si desume dal precitato dispaccio, onde si proceda contro di loro a norma del § 32 del codice delle gravi trasgressioni di polizia, somministrando alle medesime tutte quelle informazioni di fatto che servir possano alla verificazione degli opportuni estremi, come per esempio il loro abbandono a sè stessi senza vigilanza domestica, un distinto grado di malizia, e molto più la recidività, ecc., all' oggetto che per parte delle autorità politiche stesse vengano presi quei provvedimenti che siano nei loro attributi.

Tanto si comunica alle imperiali regie intendenze per loro norma ed in aggiunta al più volte citato circolare dispaccio.

Milano, il 5 marzo 1831.

WEINGARTEN.

(N.° 10.) *Le condanne per porto d'armi vietate e per contravvenzioni boschive devono essere sottoposte alla previa conferma del governo quando eccedono la durata di 6 mesi di arresto.*

7 marzo 1831.

N.° 6353-662. CIRCOLARE.

L'imp. regio Governo a tutte le Delegazioni ed alla Direzione generale di polizia.

L'imperiale regia cancelleria aulica unita con ossequiato decreto 4 p.° p.° febbrajo, n.° 2206-224 ha dichiarato che in avvenire abbiano ad essere sottoposte alla previa conferma del governo tutte le condanne per porto d'armi vietate e per contravvenzioni boschive quando a termini dell'articolo 7 della sovrana patente 18 gennajo 1818 e dell'articolo 48 del decreto 27 maggio 1811 ed altri eccedano la durata di sei mesi di arresto semplice.

Con questa dichiarazione però non s'intende portata alcuna variazione al § 402 della seconda parte del codice penale rispetto alle altre condanne nel medesimo contemplate.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale, ecc. per opportuna sua norma.

Milano, il 7 marzo 1831.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 11.) *Ritrovandosi nelle ventilazioni ereditarie armi non permesse, ne verranno avvertite le imperiali regie direzioni generali di polizia in Milano ed in Venezia, e negli altri luoghi le delegazioni provinciali.*

10 marzo 1831.

N.° 4963-541. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali, meno quella di Milano, ed all' imperiale regia Direzione generale di polizia.

In seguito ai concerti presi fra l' imperiale regia cancelleria aulica unita ed il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia all' oggetto di ovviare i gravi pericoli che derivar potrebbero dalla vendita all' asta giudiziale delle armi che la sovrana patente 18 gennajo 1818 proibisce di vendere e di possedere, ed a fine di stabilire un modo uniforme di procedere nel caso che nelle ventilazioni dell' eredità si rinvenissero simili armi, è stato prescritto che trovandosi nelle ventilazioni ereditarie delle armi che evidentemente non appartengono alla classe delle permesse, abbiano ad esserne avvertite rispettivamente in Milano e Venezia le imperiali regie

direzioni generali di polizia, e negli altri luoghi le rispettive delegazioni provinciali nella guisa stessa che si pratica riguardo ai libri; e che sarà pur cura delle nominate autorità politiche di dichiarare, previa perizia, quali possano essere vendute o regolarmente aggiudicate a chi ne avesse diritto, e quali no.

Il governo partecipa tale superiore determinazione a cotesta . . . . . perchè ne sia curata la regolare osservanza.

Milano, il 10 marzo 1831.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 12.) *Disposizioni per assicurare l'adempimento delle cautele prescritte nelle operazioni daziarie e per conoscere le persone che ne debbono rispondere.*

18 marzo 1831.

N.° 9469-1746, Dip.° I. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza ed all'imp. regia Direzione della contabilità centrale.

All' oggetto di assicurare il regolare adempimento delle cautele prescritte nelle operazioni daziarie e per conoscere in ogni evento

delle persone che ne debbono rispondere, l'eccelsa camera aulica con ossequiato dispaccio 1.° febbrajo p.° s.°, n.° 91-13 ha ordinato che siano poste in esecuzione anche in queste provincie le seguenti disposizioni:

1.° Ciascuno degl' impiegati che avrà eseguito la visita, il pesamento, l'apposizione o la rimozione dei suggelli o legature dei colli di merci presentate alle professioni daziarie, dovrà indicare la da lui praticata operazione d'ufficio, certificandola colla propria firma in succinto e con chiarezza colle parole *pesato N. N.*, *visitato N. N.*, *suggellato N. N.*, *dissuggellato N. N.* Questo certificato colla firma si apporrà sulla dichiarazione della merce, sul registro in cui essa viene in Lombardia trascritta, ovvero dovrà porsi sulla matrice del ricapito per gli oggetti che secondo le massime vigenti venissero eccettuati dal registro di prima nota, e fossero d'altronde stati dichiarati a voce e non in iscritto.

Presso le dogane principali di deposito il certificato di apposizione o rimozione dei suggelli si eseguirà sul libro di magazzino quando non esista la dichiarazione della merce per essere altrove rimasta o trasferita, e non esista pure il ricapito che la rappresenta.

2.° Se per le merci di transito o di altra destinazione, per le quali occorra una verificazione, non venisse pesato o visitato l'intero carico, nel certificato relativo dovrà indicarsi su quali colli l'operazione fu eseguita, e quale risultato ne sia emerso.

3.° Per la dichiarazione della merce presentata in due esemplari, come è prescritta dal regolamento sui transiti, la certificazione delle mentovate operazioni d'ufficio dovrà farsi su quell'esemplare che si contrappone al registro.

4.° I preposti dell'ufficio daziario sono tenuti di vegliare perchè le operazioni d'ufficio siano eseguite secondo le vigenti prescrizioni e venga l'esecuzione loro regolarmente certificata.

5.° Quando si ommettesse d'eseguire il prescritto certificato come sopra, una tale ommissione sarà punita severamente come una *trascuranza in servizio* negl'individui che se ne resero colpevoli, e così pure nel preposto ossia nel capo d'ufficio che mancò di obbligare i suoi subalterni all'osservanza del regolamento.

6.° Ogni certificazione inesatta qualunque, sia che consista nell'aver indicato infedelmente come eseguita un'operazione d'ufficio che non venne intrapresa ed effettuata, o indicata inesattamente l'entità o il risultato dell'operazione, o anche la persona dell'individuo che l'ha operata, costituisce la grave delinquenza di un'attestazione infedele prestata in affari d'ufficio, e dovrà essere punita come una infedele tenuta di registri conforme ai regolamenti. Che se per la qualità delle circostanze verificansi indizj d'un delitto, si farà luogo alla procedura criminale. Questa disposizione si estende anche al caso che un individuo apponesse alla certificazione della

seguita operazione d'ufficio il nome di un altro che sa scrivere.

7.° Alle intendenze incumbe tanto nel caso di visite agli uffici daziarj, quanto in occasione di ricevere i libri consunti dai posti medesimi, d'ispezionare questi libri per riconoscere ed accertare che le prescritte certificazioni siano state debitamente adempite. Verificandosi per parte delle autorità abusi irregolari od ommissioni, si dovrà immediatamente passare a quelle misure di rigore che sono di propria competenza. Lo stesso sarà praticato quando emergano simili difetti dietro i risultati delle ispezioni di controllo demandate alla contabilità, o dietro lo scoprimento per ogni altra via.

S'incarica quindi cotesta intendenza di far conoscere a tutti gl'impiegati degli uffici daziarj da essa dipendenti le premesse superiori determinazioni per l'osservanza, e di vigilare dal suo canto per la più accurata esecuzione.

Milano, il 18 marzo 1831.

WEINGARTEN.

(N.° 13.) *Le quitanze di pagamento de' tutori degli orfani maschi che debbono esigere il loro assegno da una cassa camerale sino al* compimento del loro corso scolastico *dovranno essere vidimate dal direttore degli studj.*

20 marzo 1831.

N.° 7903-1238. CIRCOLARE.

L'imp. regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali ed altri Uffici di pubblica istruzione.

L'imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 22 gennajo p.° p.°, n.° 1425-93 ha comunicata la seguente disposizione:

« Siccome si è dato il caso che un orfano, » cui era stato accordato un assegno di grazia » sino al termine de' suoi studj, lo ha incom- » petentemente esatto dalla cassa rispettiva » anche dopo un tal termine, così dietro pre- » ventivo concerto colla commissione aulica » degli studj viene incaricato cotesto governo » di dare le disposizioni a scanso di consimili » percezioni incompetenti, affinchè d'ora in- » nanzi e per l'avvenire le quitanze di pa- » gamento dei tutori di quegli orfani maschi » che debbono esigere il loro assegno di gra- » zia da una cassa camerale o di finanza *sino*

» *a compimento del loro corso scolastico* ven-
» gano ciascuna volta *vidimate* per parte del
» competente direttore degli studj, ed in tal
» guisa presentate alla cassa per la liquida-
» zione. »

D' ordine del prefato aulico dicastero la s'incarica di comunicare la succennata disposizione ai capi dei rispettivi istituti di pubblica istruzione in cotesta provincia per la corrispondente osservanza per parte loro, mentre per ciò che riguarda la cassa di finanza rimane provveduto mediante le istruzioni che lo stesso aulico dicastero significa di aver loro fatte impartire col mezzo dell' imperiale regio magistrato camerale.

Milano, il 20 marzo 1831.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 14.) *Al ricorso contro la sentenza della istanza politica devono andare uniti tutti gli atti relativi pel conveniente esame.*

23 marzo 1831.

N.° 8558-940. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L'imperiale regia cancelleria aulica unita con ossequiato decreto 16 prossimo passato febbrajo, n.° 3745-334 si è degnata dichiarare che la semplice insinuazione del ricorso fatto in tempo debito dimostrando la piena determinata volontà della parte di ricorrere all'autorità superiore contro la sentenza dell'istanza politica di cui si trova gravata, tutti gli atti debbono essere rassegnati all'autorità superiore pel conveniente esame ancorchè dalla parte che insinua il ricorso ne fossero stati presentati i relativi gravami.

Tanto si comunica a cotest' imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua intelligenza e norma e per la corrispondente partecipazione alle prime istanze politiche della provincia.

Milano, il 23 marzo 1831.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 15.) *Determinazione relativa ai disertori dell' armata che verranno arrestati dalla forz' armata di finanza.*

30 marzo 1831.

N.° 5203-744. Circolare.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Dall' imperiale regia camera aulica generale mediante dispaccio 5 febbrajo prossimo passato, n.° 3419-346 è stata comunicata la seguente determinazione presa di concerto coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra e colla cancelleria aulica riunita.

I disertori dell' armata che verranno arrestati dalla forz' armata di finanza ossia guardie di confine, ancorchè si trovasse in vicinanza qualche comando militare, dovranno (inesivamente al § 41 del regolamento generale di servizio della forz' armata di finanza) venir consegnati alla più vicina autorità politica, la quale rispetto ad essi disertori si avrà da contenere giusta il tenore del dispaccio della cancelleria aulica 15 aprile 1822.

Quanto poi alla taglia promessa alla guardia di finanza per la tradizione dei disertori

militari S. M. si è degnata, mediante risoluzione 16 novembre prossimo passato, di fissarla in fiorini otto (8).

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna intelligenza.

Milano, il 30 marzo 1831.

IL VICEPRESIDENTE
D'ADDA.

(N.° 16.) *Norme da osservarsi per l'ammissione degli alunni di concetto presso il magistrato camerale e le intendenze provinciali di finanza.*

N.° $\frac{576}{P.}$ 15 aprile 1831. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè si è degnata di approvare con dispaccio 8 corrente, n.° 3045 che per l'ammissione degli alunni di concetto presso il magistrato camerale e le intendenze provinciali di finanza si debbano osservare le seguenti norme:

1.° Nessuno potrà essere ammesso alla pratica di concetto presso il magistrato camerale o presso un' intendenza di finanza se non giustifica colla produzione di regolari documenti di avere compiuto il prescritto corso degli studj politico-legali in una delle università della monarchia austriaca con lode sia pel profitto, come per la condotta, e di essere provveduto dei mezzi necessarj alla propria decente sussistenza per tutto il tempo in cui potrà durare l'alunnato gratuito.

2.° L'ammissione degli aspiranti alla pratica di concetto presso il magistrato camerale è riservata esclusivamente al suo presidente, e spetterà in vece al magistrato l'ammissione degli aspiranti alla pratica di concetto presso le intendenze provinciali di finanza. Sì l'una che l'altro resteranno risponsabili che non ne vengano assunti più di quanto il permetta la possibilità di occuparli convenientemente sia per rapporto al servizio, come a riguardo della loro istruzione.

3.° L' ammissione degli aspiranti sarà sempre preceduta da un esperimento pel periodo di sei settimane, al termine del quale se l'aspirante avrà dato saggio di possedere la suscettibilità a rendersi idoneo alla carriera che va ad intraprendere, gli sarà rilasciato decreto di ammissione alla pratica di concetto sotto

la promessa soltanto di taciturnità. Tale esperimento anche per gli aspiranti alla pratica di concetto presso un'intendenza di finanza dovrà sempre aver luogo presso il magistrato camerale, onde possa questo assicurarsi in modo positivo della loro suscettibilità a divenire idonei.

4.° I praticanti di concetto, entro un anno al più dopo di essere stati ammessi nel modo suespresso, saranno obbligati di chiedere alla presidenza del magistrato camerale di essere assoggettati ad un esame rigoroso presso il detto magistrato. La presidenza destinerà per tali esami due consiglieri del magistrato stesso, e se il praticante corrisponderà all' esame in modo soddisfacente, verrà con apposito decreto assunto definitivamente come alumno di concetto gratuito presso il magistrato o presso l' intendenza di finanza, secondo che presso l' uno o presso l' altra avrà iniziata la pratica, e sarà quindi anco ammesso alla regolare prestazione del giuramento d' ufficio. A questa prescrizione dovranno essere soggetti anche quelli degli attuali alunni di concetto gratuito che trovansi addetti al magistrato camerale od alle intendenze, in quanto non avessero già subito con lode il prescritto esame presso l' imperiale regio governo, o con una lunga prestazione non avessero già dati saggi non

dubbj di una decisa capacità nella trattazione degli affari da riconoscersi dal presidente del magistrato.

5.° In quanto al metodo degli esami si osserveranno le prescrizioni contenute nell' articolo 4.° della sovrana veneratissima risoluzione 9 giugno 1829 stata partecipata all' imperiale regio governo col dispaccio dell' eccelso imperiale regio ministero delle finanze 24 giugno suddetto, n.° $\frac{4113}{F.M.}$, il cui tenore venne dall' imperiale regio governo diramato in queste provincie colla sua circolare 17 agosto 1829, n.° 9621-3191.

6.° Se l' esaminato sarà riconosciuto distintamente abile, dietro rapporto dei consiglieri esaminatori, in cui dovrà essere espresso il motivato loro parere, sarà eziandio dichiarato al medesimo per parte del magistrato camerale e nello stesso decreto di sua ammissione definitiva come alunno di concetto che viene riconosciuto eleggibile ad un posto d' ufficiale d' intendenza e di vicesegretario del magistrato.

7.° Se un praticante non chiedesse in vece entro l' anno di essere sottoposto all' esame, o se nel frattempo fosse riconosciuto mancante di attività, diligenza o moralità, ovvero si mostrasse irrequieto od insubordinato, o se in fine il risultamento del suo esame non fosse riuscito soddisfacente, dovrà il medesimo

essere congedato. Rimane però riservato al presidente del magistrato di estendere per importanti motivi ad un altr' anno il periodo stabilito per l' esame, e potrà pure il magistrato, nel caso che l' esaminato non fosse pienamente riuscito nell' esame, ma che gli esaminatori avessero in lui riconosciuti dei talenti con mancanza soltanto di sufficiente istruzione od esercizio, permettergli di riprodursi ad un nuovo esame nel termine d' un altr' anno.

Si comunicano le premesse norme a cotest' imperiale regia intendenza per sua istruzione ed anco per l' accurata loro osservanza in quanto da lei dipendesse, incaricandola segnatamente di disporre l' occorrente in conformità delle medesime a riguardo de' giovani che fossero già stati presso lei ammessi come praticanti ed alunni di concetto.

Milano, il 15 aprile 1831.

WEINGARTEN.

(N.° 17.) *Resta determinata l'età di 18 anni compiti anche per l'esame dei testimonj nelle inquisizioni politiche.*

16 aprile 1831.

N.° 11125-1229. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sul dubbio promosso, se nelle inquisizioni politiche sia da attendersi l'età del testimonio al tempo dell'avvenuta grave trasgressione, oppure quella a cui sia giunta quando dee renderne testimonianza,

S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè veduto il § 409 del codice dei delitti, parte prima, ove è detto espressamente che i testimonj devono avere compiuta l'età dei 18 anni al tempo del commesso delitto, si è degnata con ossequiato dispaccio 7 corrente, n.° 3040/V.R. dichiarare che debba aver luogo la stessa interpretazione nel caso di gravi trasgressioni politiche.

Tale dichiarazione sarà comunicata a tutte le istanze politiche della provincia per opportuna loro norma.

Milano, il 16 aprile 1831.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 18.) *Determinazione tendente a tutelare la riscossione della tassa spettante all' erario sotto la denominazione di decimi boschivi.*

18 aprile 1831.

N.° 10219-1415. Circolare.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con decreto del 28 passato marzo, n.° 2664 si è degnata di comunicare al governo la seguente superiore determinazione:

« Per semplificare e tutelare ad un tempo in un modo consentaneo al disposto dal vegliante decreto 28 settembre 1811 la riscossione integrale della tassa spettante all' erario sotto la denominazione di decimi boschivi per ogni taglio di bosco che si eseguisce nei boschi di ragione di un comune o di uno stabilimento, l' imperiale regia camera aulica generale, di concerto coll' imperiale regia cancelleria aulica unita, ha trovato di meco convenire che tanto i comuni quanto gli stabilimenti tutelati che faranno d' ora innanzi dei contratti per tagli di boschi, sul cui prezzo di delibera spetta già, come si disse, un decimo alla

finanza a titolo di compenso delle spese di vigilanza e tutela di siffatte proprietà boschive, dovranno sempre inchiudere nel relativo capitolato d'asta l'obbligo al deliberatario di dover versare nella cassa dell' erario all' atto della stipulazione del contratto l'importo integrale delle tasse del decimo, e ciò tanto nel caso che il prezzo di delibera ecceda il limite di lire 1000, quanto nell' altro in cui il prezzo stesso si trovasse al disotto di siffatto limite, essendo obbligo di ciascun suddito cui venga accordata da parte dell' amministrazione dello stato una concessione qualunque di compiere anticipatamente il pagamento di quella tassa cui si trovasse per disposizione di legge allegata la concessione stessa. »

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale, la quale viene incaricata di dare le occorrenti disposizioni per l'esatta osservanza delle premesse superiori determinazioni.

Milano, il 18 aprile 1831.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 19.) *Si ritengono obbligate anche le mogli degl' impiegati contabili presso i luoghi pii ad adempiere le prescrizioni portate dalla notificazione 9 luglio 1823 per aspirare alla pensione di vedovanza.*

20 aprile 1831.

N.° 5602-803. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

In forza della sovrana risoluzione 30 ottobre 1824 comunicata alle imperiali regie delegazioni provinciali mediante circolare 3 marzo 1825, n.° 5234-368 essendo stati parificati gl' impiegati dei luoghi pii pel loro trattamento di pensione agl' impiegati dello stato, dovranno per conseguenza essere tenute obbligate anche le mogli degl' impiegati contabili presso i luoghi pii che intendono di aspirare in caso di vedovanza al conseguimento della pensione ad adempiere alle relative prescrizioni portate dalla notificazione dell' imperiale regio governo 9 luglio 1823, n.° 6483-2314 e relativa circolare della medesima data risguardante le mogli degl' impiegati contabili dello stato.

Rimane quindi incaricata cotesta delegazione provinciale di far conoscere la presente disposizione alle singole amministrazioni dei luoghi pii di cotesta provincia, ingiungendo loro di comunicarla alle mogli degl' impiegati contabili aventi diritto a pensione, con avvertenza che per la presentazione della reversale di postergazione all'erario voluta dalla succitata notificazione rimane loro accordato il termine di mesi sei decorribile dal giorno dell' avvenuta espressa ed individuale diffidazione alle rispettive mogli degli obblighi loro incumbenti.

La presente disposizione sarà poi da tenersi costantemente in pratica anche per le mogli dei contabili qualificati a pensione che venissero successivamente assunti in servizio presso i luoghi pii.

Milano, il 20 aprile 1831.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 20.) *I fattori di campagna, i campari e simili addetti al servizio degl' istituti di beneficenza non sono da considerarsi quali impiegati civili.*

26 aprile 1831.

N.° 9691-1098. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sul quesito promosso da qualche imperiale regia delegazione provinciale, se i fattori di campagna, i campari e simili addetti al servizio degl' istituti di beneficenza si abbiano da considerare quali impiegati, e quindi debba praticarsi sul rispettivo loro salario la ritenuta del 2 per 100 prescritta dalla circolare 8 ottobre 1828, n.° 25671-3832, ha il governo trovato di ritenere che i suddetti fattori di campagna, campari e simili non siano da considerarsi come impiegati, ma sibbene semplici locatori d' opera amovibili a piacimento delle suddette amministrazioni, e quindi non soggetti alla ritenuta.

Tale dichiarazione sarà da comunicarsi alle amministrazioni dei singoli luoghi pii di cotesta provincia per opportuna intelligenza e norma.

Milano, il 26 aprile 1831.

HARTIG.

(N.° 21.) *Prescrizione da osservarsi in caso di prolungamento sino ad anni 15 delle affittanze sopra i beni di stabilimenti e beneficj ecclesiastici, a schiarimento della circolare 24 novembre p.° p.°*

2 maggio 1831.

N.° 9349-1309. Circolare.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Avendo il governo dispensato dal doversi ricorrere al prèvio suo assenso ogni qual volta si creda utile il prorogare fino ad anni 15 il periodo delle affittanze sopra i beni di stabilimenti e beneficj ecclesiastici, soggiunge, a schiarimento della relativa circolare 24 novembre p.° p.°, che dovrà nondimeno dalle singole amministrazioni o dai beneficiati riportarsene l'assenso delle imperiali regie delegazioni, onde non si abbandoni all'arbitrio il prolungamento degli affitti, e che, dietro la deliberazione seguitane all'asta pubblica, l'approvazione potrà essere compartita dalle imperiali regie delegazioni medesime.

Milano, il 2 maggio 1831.

IL VICEPRESIDENTE
D'ADDA.

(N.° 22.) *Sul metodo da osservarsi per ottenere l'esazione dell' importare dei bolli applicati d'ufficio a debito dei petenti sopra atti presentati a dicasteri ed uffici pubblici in carta mancante dei bolli dovuti.*

2 maggio 1831.

N.° 14087-1468. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

All' oggetto di stabilire un metodo regolare ed uniforme per ottenere l' esazione dell' importare dei bolli che dall' imperiale regio ufficio del bollo della carta e dei libri bollettarj in Milano vengono applicati a debito di alcuni particolari che producono atti ai dicasteri od uffici diversi mancanti di una simile formalità voluta dal decreto 21 maggio 1811, il magistrato camerale ha determinato quanto segue:

1.° L' ufficio del bollo compilerà la lettera d' avviso, da passarsi ai debitori, di pagare il loro debito entro quindici giorni, coll' avvertenza che il pagamento relativo dovrà effettuarsi nelle mani del magazziniere dell' intendenza, come quello che è munito di sicurtà e nel quale sono pure concentrate le incumbenze di ricevitore al bollo straordinario.

2.° Siffatti avvisi entro i primi otto giorni di ciascun mese saranno trasmessi direttamente dall' ufficio del bollo alle imperiali regie intendenze delle provincie nelle quali sono domiciliati i debitori corredati d'appositi elenchi, affinchè le intendenze stesse col metodo attuale per l'esecuzione delle prescrizioni portate dall'ultima parte della circolare del governo 27 gennajo 1824, n.° 14402-5172 li facciano intimare a chi sono diretti pel corrispondente pagamento nelle mani del magazziniere.

3.° Il magazziniere ne farà il complessivo versamento a cassa a favore del ramo e per conto dell' imperiale regio ufficio del bollo della carta e dei libri bollettarj in Milano.

4.° Le intendenze daranno in iscossa all' esattore forzoso le partite di quelli tra i debitori che non si prestassero al pagamento nel termine loro prefisso.

5.° L' esattore pagherà nelle mani del magazziniere le somme incassate dai debitori morosi, e rassegnerà all' intendenza gli atti da lui redatti per quelle partite che risultassero inesigibili.

6.° Il magazziniere verserà pure a cassa le somme pagategli dall' esattore nel modo superiormente stabilito.

7.° L' elenco di sopra citato sarà dall' intendenza inviato al magistrato camerale colla

indicazione nella colonna = osservazioni = del numero e della data dei confessi dei versamenti eseguiti dal magazziniere, e colle osservazioni in merito alle partite risultate inesigibili dietro gli atti praticati dall' esattore tanto nel caso de' debitori impotenti al pagamento, quanto in quello che non si potessero rinvenire i debitori; unendosi al prospetto anche gli atti redatti dall' esattore.

Il magistrato camerale, previe le ispezioni che farà praticare dall' imperiale regia direzione della contabilità centrale, passerà all'ufficio del bollo l' elenco insieme cogli atti di insolvibilità od irreperibilità di cui sopra, perchè siano praticati sui proprj registri le annotazioni di scarico tanto rispetto alle somme incassate, quanto riguardo alle partite non esatte, per le quali il magistrato camerale non credesse di ordinare altre pratiche dopo quelle esperite dall' esattore.

Le intendenze daranno le opportune istruzioni ai magazzinieri ed alle imperiali regie casse in conformità delle presenti determinazioni.

Milano, il 2 maggio 1831.

WEINGARTEN.

(N.° 23.) *Corrispondenza dell' interesse del 4 per 100 sui depositi e sulle cauzioni del fondo d'ammortizzazione del regno lombardo-veneto dal 16 aprile p.° p.° in avanti.*

3 maggio 1831

N.° 13774-2279. Circolare.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Il presidente dell' imperiale regia camera aulica con dichiarazione del giorno 16 aprile p.° p.° ha determinato che sui depositi e sulle cauzioni che perverranno al fondo d'ammortizzazione del regno lombardo-veneto dal giorno 16 aprile p.° p.° in avanti per essere investiti ad interesse si corrisponderà l' interesse del 4 per 100, potendosi questa corresponsione ora concedere per l' attuale corso di borsa delle carte pubbliche e per l' interesse che si ricava dai capitali impiegati nella compera delle medesime.

Di questa disposizione si rendono intese le delegazioni provinciali per opportuna loro norma e direzione, e perchè ne rendano di conformità consapevoli le parti che vi hanno interesse, non ommettendosi in quest' occasione di osservare che il governo va a darne

conforme partecipazione al comando generale militare per ciò che ha riguardo ai depositi di coscrizione di ragione dei supplenti.

Milano, il 3 maggio 1831.

HARTIG.

(N.° 24.) *Trattamento da applicarsi sulla riesportazione da concedersi esente da dazio alle merci che entro sei mesi dalla loro importazione retrocedono per lo stesso punto di confine.*

13 maggio 1831.

N.° 16806-2962, Dip.° I. Circolare.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Sul quesito, quale trattamento sia da applicarsi alle merci estere che introdotte e dirette per consumo ad una dogana di deposito, venissero in seguito retrocesse all' estero per lo stesso punto del confine dal quale si verificò l' ingresso, l' imperiale regia camera aulica generale con rispettato dispaccio 26 marzo p.° p.°, n.° 11250-114 ha determinato:

1.° Doversi le suddette merci ammettere alla retrocessione esente da dazio se il rinvio per

lo stesso punto del confine del loro ingresso si verifica entro i sei mesi dal giorno della loro introduzione.

2.° Doversi in vece esigere le competenze di transito ed obbligare le parti a cambiare in professione di transito quella di consumo a senso del § 35 del regolamento 8 aprile 1829 sul transito allora che il rinvio delle merci all' estero segua dopo sei mesi dal giorno dell' introduzione o si effettui per altro punto di confine diverso da quello dell' ingresso.

3.° Che in ogni caso dovrà accertarsi l' effettiva uscita delle merci, curando l'esecuzione delle debite cautele per impedirne gli abusi; ben inteso d' altronde che debbano sempre esigersi le competenze di magazzinaggio ed altre accessorie, sebbene si trattasse di merci che per retrocessione all' estero dallo stesso punto del confine di loro ingresso entro sei mesi vanno esenti da dazio, come al § 1.°

Si dà comunicazione a cotesta imperiale regia intendenza delle premesse superiori disposizioni, perchè, istruendone di conformità i proprj dipendenti uffici, debbano essi curarne l'esatto adempimento.

Milano, il 13 maggio 1831.

WEINGARTEN.

(N.° 25.) *Norma da osservarsi coi professori che per cagione di malattia non si trovassero in istato di dare le lezioni durante un anno intero.*

14 maggio 1831.

N.° 14363-2338. Circolare.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio del giorno 12 aprile p.°, p.°, n.° 2020-302 ha comunicato che S. M. con venerata risoluzione in data del giorno 8 dello stesso mese si è degnata d' ordinare come futura norma « che quei professori del » regno lombardo-veneto i quali per cagione » di malattia non si trovassero in istato di » dare le lezioni durante un anno intero, » quand' anche quest' assenza venisse inter- » rotta da piccoli intervalli d' insegnamento, » siano dopo il decorso di un anno da porsi » in istato di quiescenza e da trattarsi nor- » malmente fintantochè avranno riacquistata » la salute. »

Tanto si notifica a cotesta imperiale regia delegazione per analoga partecipazione agli istituti d' istruzione pubblica esistenti in cotesta provincia.

Milano, il 14 maggio 1831.

il vicepresidente

D' ADDA.

(N.° 26.) *Categoria cui appartengono gl' infermieri ed altri individui addetti al servigio degli spedali.*

14 maggio 1831.

N.i 1444-198 = 13465-1388. Circolare.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Essendo stati promossi dei dubbj sulla categoria a cui appartengano gl' infermieri ed altri individui addetti al servizio interno degli spedali, sulla facoltà di assumerli e dimetterli, sul trattamento che loro possa competere e sul punto se siano da assoggettarsi alla ritenuta del 2 per 100, ha il governo trovato di dichiarare quanto segue:

1.° Siccome le istruzioni pei direttori degli spedali approvate da S. M. I. R. con sovrana risoluzione 30 dicembre 1824 e diramate colla circolare governativa 3 marzo 1825, n.° 5234-368 attribuiscono al § 35 *unicamente* ad essi direttori la facoltà non solo di assumere, ma ben anco di licenziare gl' infermieri, e ciò all' intento del miglior servigio; così essendo già bastantemente espressa a tale riguardo la suprema volontà, si dovrà osservare all' evenienza de' casi il disposto dal citato § 35 tanto per gli infermieri, quanto per altri mercenarj assunti

pel servigio interno degli spedali, come cuochi, portantini, facchini di spezieria e simili.

2.° Che tali individui amovibili come sopra e da ritenersi perciò come semplici giornalieri mercenarj possano nondimeno essere ammessi a trattamento di *provvigione* in correlazione alle veglianti direttive austriache tutta volta che contino *un lungo servigio lodevolmente prestato*, e sopra proposizione dei direttori, e giusta le norme portate dalle direttive stesse.

3.° Che attesa la qualità di *mercenarj* degli individui summentovati non abbiasi ad operare ritenuta di sorta sulle loro mercedi.

4.° Che siano però da annoverarsi nella categoria d'impiegati i capinfermieri e le capinfermiere ove nello stabilimento vi abbiano più infermieri ed infermiere, ed il posto di cui sopra sia determinato specificatamente dalla pianta con approvazione superiore.

Si comunicano tali dichiarazioni a cotesta delegazione provinciale e la s'incarica di farle conoscere alle singole direzioni ed amministrazioni degli spedali ed a chi altro occorra per rispettiva norma.

Milano, il 14 maggio 1831.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 27.) *Sui vincoli a cui possono sottoporsi le cartelle fruttanti il 4 per 100 minori anche di 100 fiorini per le amministrazioni dei pii stabilimenti e pei beneficiati.*

14 maggio 1831.

N.° 484-31. Culto. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Si comunica a cotesta imperiale regia delegazione, onde all' uopo ne sieno informate le amministrazioni de' pii stabilimenti ed i beneficiati, che la presidenza dell' eccelsa camera aulica derogando alla massima generale, per la quale non si permette di segnare alcun vincolo sopra le cartelle di una rendita minore di fiorini 100 inscritte al presentatore, ha consentito che simili assegni da rilasciarsi dal monte lombardo-veneto, de' quali sia dimandata la conversione in obbligazioni di stato al 4 per 100, possano vincolarsi con annotazione, la quale ne esprima il peso a cui si riferisca.

Essendo stata fornita conforme istruzione alla prefettura del monte, così potranno gli amministratori o beneficiati come sopra, trovandosi nel caso, profittare della superiore

concessione per assicurare tanto meglio l'adempimento degli oneri ai quali fossero obbligati gli assegni stessi.

Milano, il 14 maggio 1831.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 28.) *Sul modo di agire nel caso di arresto di contravventori in materia di finanza nativi d'Ungheria e non aventi compita l'età maggiore.*

10 giugno 1831.

N.° 19839-3465, Dip.° I. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

In osservanza e per l'esecuzione della determinazione presa di concerto coll' imperiale regia camera aulica generale, colla regia cancelleria aulica ungherese e coll'imperiale regio tribunale supremo di giustizia, il magistrato, in conformità dell' ossequiato dispaccio 17 maggio p.° p.°, n.° 17843-1207 della prelodata camera aulica generale, partecipa a cotesta intendenza che accadendo di arrestare al di quà dai confini contravventori in materia di

finanza, i quali siano nativi d' Ungheria e non abbiano compita l' età maggiore, si dovrà di caso in caso deputare per parte dell' autorità del loro domicilio un curatore *ad actum*, al quale verrà insinuata l' azione dell' amministrazione di finanza contro il minorenne contravventore, avvertendo che l' intimazione alle autorità giudiziarie avrà luogo per cura del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia.

Milano, il 10 giugno 1831.

WEINGARTEN.

(N.° 29.) *Esenzione dalla legge di ammortizzazione accordata alle monache del SS.° Redentore stabilite a Vienna perchè le medesime non sono vincolate da voto solenne.*

11 giugno 1831.

N.° 17147-2346. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Volendo l' eccelsa aulica cancelleria andare all' incontro di qualsivoglia dubbio o falsa interpretazione sopra la mente di S. M. I.

R. A. notificata con pubblico avviso in data 12 febbrajo p.° p.°, secondo la quale sono state esentate dalla legge d' ammortizzazione le monache individue dell' istituto del SS.° Redentore stabilito a Vienna, si è compiaciuta di far conoscere al governo, onde ne fossero intesi gl' imperiali regj delegati e gli ordinarj, che intanto è stata alle medesime concessa la facoltà di acquistare per donazione o per testamento, o per successione intestata in quanto secondo le leggi dell' istituto non sono vincolate da voto solenne.

Laonde il governo si fa sollecito di comunicarle questa superiore dichiarazione per intelligenza e norma.

Milano, l' 11 giugno 1831.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 30.) *Dichiarazione sul dubbio proposto, se nei casi di gravi trasgressioni contro la sicurezza dell' onore sia necessaria per far luogo alla prescrizione la prestata indennità.*

11 giugno 1831.

N.° 17738-1902. Circolare.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sul dubbio proposto, se nei casi di gravi trasgressioni contro la sicurezza dell' onore sia necessaria per far luogo alla prescrizione la prestata indennità, l' imperiale regia cancelleria aulica unita si è compiaciuta di emanare la quì annessa dichiarazione, che si comunica a cotesta delegazione provinciale per l' opportuna diramazione alle istanze politiche della provincia a loro intelligenza e norma.

Milano, l' 11 giugno 1831.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

Copia al n.° 10810-917 d' un decreto rilasciato dall' imperiale regia Cancelleria aulica riunita all' imperiale regio Governo di Venezia in data 14 maggio 1831.

Fra le condizioni espresse nell' art. 274 del codice de' delitti e delle gravi trasgressioni politiche, parte II per dar luogo alla prescrizione trovasi sotto la lettera *b* pure quella di prestata indennità. Ciò serve per altro soltanto di regola per quanto la natura delle trasgressioni lo comporta, ed ammette eccezioni ove tale non fosse il caso.

In questo numero devonsi onninamente anche comprendere le trasgressioni contro la sicurezza dell' onore; giacchè in molti casi generalmente non sono qualificate per un' indennità, ed ove questa dovesse aver luogo, non si affaccia come nelle trasgressioni contro la sicurezza della proprietà da sè al trasgressore il modo come prestarla, sia mediante ritrattarsene, sia colla deprecazione, oppure anche coll' effettivo risarcimento del danno arrecato, potendosi ciò determinare soltanto dietro il precorso gravame ed il risultato della susseguita inquisizione, e di ciò non può essere questione nel caso del citato art. 274 presupposto, che il trasgressore non sia stato nemmeno peranche assoggettato ad una inquisizione.

Non è adunque per dar luogo alla prescrizione ne' casi di gravi trasgressioni politiche contro la sicurezza dell' onore necessaria la prestata indennità, ma basta a tal effetto l' adempimento delle altre due condizioni segnate colle lettere *a* e *c*.

Quanto sopra servirà di riscontro al dubbio promosso col governiale rapporto, ecc., e di norma del procedere nei casi in questione sì al governo che alle autorità competenti ad esso subordinate.

(N.° 31.) *Misura della mercede giornaliera determinata per gl' individui destinati temporariamente alla custodia delle carceri.*

17 giugno 1831.

N.° 20178-2741, Dip.° II. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imp. regie Intendenze di finanza, ed alla imp. regia Direzione di contabilità centrale.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale di concerto col senato lombardo-veneto dell' imperiale regio supremo tribunale di giustizia ha stabilita pel tratto avvenire in una lira austriaca e centesimi quarantaquattro (lir. 1. 44) la giornaliera mercede da corrispondersi agli individui che vengono temporariamente destinati alla custodia delle carceri.

Tale superiore determinazione comunicata con ossequiato aulico dispaccio 15 maggio prossimo passato, n.° 16793-1951 viene fatta conoscere a cotesta imperiale regia intendenza per opportuna sua norma.

Milano, il 17 giugno 1831.

WEINGARTEN.

(N.° 32.) *Tenore della risoluzione sovrana sul modo di rinchiudere in casa correzionale apposita gli ecclesiastici traviati.*

20 giugno 1831.

N.i 14283-1968 = 16836-2312. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo ai Vescovi diocesani.

Essendo state presentate a S. M. I. R. A. le opinioni espresse dagli ordinarj di Lombardia sopra la convenienza ed il modo di rinchiudere in casa correzionale apposita gli ecclesiastici traviati, a correggere i quali fossero riusciti inutili i mezzi canonici, la prefata M. S. si è degnata di rescrivere « che » se gli ordinariati si trovano in grado di » rendere innocui i sacerdoti traviati coi mezzi » canonici a loro disposizione, è da lasciarsi » ai medesimi sotto loro risponsabilità il trat- » tamento di tali individui. Quando però un » ordinariato per insufficienza di mezzi desi- » derasse di collocare un tale sacerdote nella » casa di correzione ecclesiastica stabilita nel- » l' isola di S. Clemente, S. M. lo autorizza » a mettersi in relazione con monsignor pa- » triarca di Venezia inteso di conformità, on- » de si compiaccia di riceverlo in quella casa » della quale si comunicano le attuali regole. »

Milano, il 20 giugno 1831.

HARTIG.

(N.° 33.) *Onorevole quiescenza accordata al sig. consigliere intimo e cancelliere di corte barone di* Geislern, *e nomina al suo posto del sig. barone di* Pillersdorff.

21 giugno 1831.

N.° 19266-3179. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. con veneratissimo biglietto in data del 3 corrente si è degnata di accordare al signor consigliere intimo e cancellerie di corte barone di Geislern il ben meritato stato di quiescenza col godimento dell' intiero suo soldo, e di conferirgli in testimonianza della sovrana sua soddisfazione la croce di commendatore dell' ordine imperiale di S. Stefano, nominando al suo posto in cancelliere dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita il consigliere intimo e vicepresidente presso l' imperiale regia camera aulica generale sig. barone di Pillersdorff.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione per sua notizia ed in corrispondenza all' ossequiato dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita del 4 andante, n.° 13444-1320.

Milano, il 21 giugno 1831.

HARTIG.

(N.° 34.) *Dichiarazioni sull' uscita de' convogli d' armi scortati da ricapiti delle antiche provincie austriache per gli stati di Parma, Modena e Pontificj.*

28 giugno 1831.

N.° 23013-4045. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

È stato proposto il dubbio, se a malgrado del divieto tuttora sussistente per l' esportazione delle armi da guerra per gli stati Papali, di Modena e di Parma possa accordarsi il transito a quei convogli d' armi che essendo scortati da ricapiti di alcuno dei posti daziarj delle antiche provincie della monarchia austriaca venissero destinati per alcuno degli stati suddetti.

A soluzione di questo dubbio S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè si è degnata di rilasciare le seguenti dichiarazioni:

La proibizione dell' uscita e del transito delle armi, ecc. per gli stati Papali, il ducato di Modena e quello di Parma è stata pubblicata anche nelle provincie tedesche ed ungheresi, e là dove si presentasse un caso di eccezione, verrà questa sempre intimata mediante un apposito dispaccio da parte dell' imperiale regia camera aulica generale.

Per accordare quindi l'uscita ad una spedizione d' armi per quei paesi pe' quali sussiste il divieto non basta che la spedizione stessa vada coperta d' una bolletta di uscita da un ufficio di un' altra parte della monarchia, ma si dovrà in tali casi invocare preventivamente le superiori determinazioni quante volte la spedizione medesima non fosse già accompagnata da uno speciale permesso di eccezione. Non cadono del resto, come già s' intende da per sè, sotto le disposizioni del divieto vigente le spedizioni del materiale da guerra che fossero dirette alle imperiali regie truppe stanziate in quei paesi pe' quali sussiste il divieto delle armi da guerra in genere, nè tampoco le armi e gli altri attrezzi da guerra che le truppe stesse trasportassero seco nella loro marcia nei paesi suddetti.

E dove poi una spedizione d' armi destinata all' estero venisse assegnata ad un ufficio doganale nell' interno, non potrà nemmeno in questo caso essere impedita nel suo passaggio nell' interno della monarchia sino all' ufficio al quale venne assegnata, salvo che non insorgesse un fondato sospetto che si tentasse la rivoluzione del divieto.

Le imperiali regie intendenze restano incaricate di comunicare agli uffici daziarj le suaccennate istruzioni per la loro esatta esecuzione.

Milano, il 28 giugno 1831.

WEINGARTEN.

(N.° 35.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal* 1.° *gennajo a tutto il* 30 *giugno* 1831, *accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni vigenti all' epoca della concessione e della sovrana patente* 8 *dicembre* 1820, *non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 1. N.° 39326–2198.

A *Balde Giovanni Pietro* e *Ressel Giuseppe:* proroga di due anni loro concessa il 26 novembre 1830 per l'esercizio del privilegio esclusivo da essi ottenuto il 17 maggio 1827, come dal dispaccio aulico 7 dicembre 1830 n.° 28297–2562, per l'invenzione « di un torchio da » vino e da olio. »

N.° 2. N.° 39331–2200.

A *Schwerdberger Giovanni* di Platt nella Bassa Austria per tre anni, come dall'aulico dispaccio 13 dicembre 1830 n.° 28717–2596, per l'invenzione « d'illuminare » in sei modi diversi l'interno dei forni da pane senza » servirsi delle così dette nicchie da lume, impiegandovi » una lampada movibile collocata al di fuori del forno » in guisa che anche le parti esterne del medesimo » restano rischiarate. A tal uopo ha luogo qualche » cambiamento nella solita costruzione dei forni e » viene alzato il limitare dei medesimi. »

N.° 3. N.° 39331-2200.

A *Müller Carlo Lodovico* dimorante in Vienna per anni cinque, come dall' aulico dispaccio 13 dicembre 1830 n.° 28717-2596, pel miglioramento " 1.° dell' unto in-
" glese per le carrozze, pei mulini e per le macchine,
" che resiste anche nella stagione più calda dell' anno
" e previene l' attrito delle ruote. Gl' ingredienti non
" consistono in materie grasse, ma riuniti formano un
" unto che costa meno delle materie grasse medesime;
" 2.° di un liquore di frizione che per la sua consistenza
" è preferibile all' olio d' ulivo. Esso può servire nei
" congegni meccanici, ed allungandolo, anche nei fila-
" toi più fini di cotone; 3.° di un fluido atto a render
" lucente il cuojo delle carrozze ed i finimenti, ed
" a dare un aspetto nuovo anche al cuojo vecchio,
" comunicandogli inoltre maggiore durata; 4.° di ag-
" giungere al predetto fluido un altro ingrediente per
" formare un lucido da darsi a' pavimenti, che costa un
" terzo meno del solito e si applica senza fatica. "

N.° 4. N.° 39331-2200.

A *Herberger Francesco* padre e figlio tintori di carta in Vienna per anni cinque, come dal dispaccio aulico 13 dicembre 1830 n.° 28717-2596, pel miglioramento
" di fabbricare per uso perpetuo 1.° la carta olandese
" per le scuole con linee colorate, e tavole di qualun-
" que colore per iscrivere i diversi caratteri, sulle quali
" si possono indicare per mezzo di una pietra di lava-
" gna le aste più risentite coi loro filetti, che si can-
" cellano o si correggono a piacere con pannolino
" umido o secco; 2.° carta da disegno di qualunque

» colore, sulla quale si possono emendare gli errori
» senza ledere i contorni vicini. Questa carta è utile
» pei principianti del disegno per fare abbozzi, piante
» di fabbriche, ecc., ed anche per minute di lettere;
» 3.° tavole colorite di qualunque materia per far conti
» colle rispettive rubriche stampate per le entrate e
» le spese ad uso dei negozianti, osti e venditori di
» ogni specie; 4.° assi da tavole da caffè e da giuoco
» di qualunque materia e colore, sulle quali si può
» scrivere, far conti, disegnare, ecc., e cancellare il
» tutto come si usa colla menzionata carta. »

N.° 5. N.° 39331-2200.

A *Lorch Pietro* cappellajo a Brünn per due anni, come dall'aulico dispaccio 13 dicembre 1830 n.° 28717-2596, pel miglioramento « nella fabbricazione dei cappelli di
» seta, per cui 1.° le ale dei medesimi riescono più du-
» revoli e sono a miglior prezzo; 2.° la felpa di seta
» viene incollata sullo scheletro mediante una materia
» impermeabile non contenente resine o prodotti esteri,
» che costa un terzo di meno ed assicura non ostante
» il cappello contro la pioggia. »

N.° 6. N.° 388-31.

Longo Marino: annullamento, a motivo del non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio esclusivo di cinque anni da esso ottenuto il 20 novembre 1828, come dall'aulico dispaccio 16 dicembre 1830 n.° 29045-2628, per la scoperta « di un metodo di
» indorare ed inargentare le perle false. »

N.° 7. N.° 832-71.

Conti Pietro speziale di Verona: annullamento, a motivo del non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio quinquennale accordatogli il 1.° marzo 1826, come dal dispaccio aulico 20 dicembre 1830 n.° 29288-2642, per l'invenzione « di estrarre dalla » pianta di sommaco (*rhus cotinus*) l'essenza attiva » e di servirsi di questa in vece della pianta per tutte le » tecniche operazioni. »

N.° 8. N.° 979-90.

Praschinger Michele e *Benedetto:* rinuncia spontanea al privilegio quinquennale da essi ottenuto il 26 febbrajo 1827, come dal dispaccio aulico 16 dicembre 1830 n.° 29043-2626, per un miglioramento « del metodo » di dare l'apparecchio ai tessuti di crine. »

N.° 9. N.° 1290-113.

Di Ganahl Giuseppe: annullamento, a motivo del non eseguito pagamento delle relative tasse, del privilegio di cinque anni concessogli il 29 maggio 1826 per un miglioramento « nella fabbricazione dei cappelli », e per una scoperta « di fabbricare l'acciajo dal ferro », ed il 28 giugno 1826 per un miglioramento « nelle » macchine a vapore », come dall'aulico dispaccio 22 dicembre 1830 n.° 29289-2643.

N.° 10. N.° 1290-113.

Mayerhofer Giuseppe: annullamento, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio quinquennale concessogli il 28 giugno 1826, come dal dispaccio aulico 22 dicembre 1830 n.° 29289-2643, per una scoperta « consistente nel ferrare i tacchi degli stivali. »

N.° 11. N.° 1290-113.

Tanzwohl Giuseppe e *Schmidt Carlo*: annullamento, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del quinquennale privilegio ad essi accordato il 26 luglio 1826, come dall'aulico dispaccio 22 dicembre 1830 n.° 29289-2643, per « la fabbricazione di bijouterie di madreperla. »

N.° 12. N.° 1785-106.

A *Wolffsohn Sigismondo* medico in Vienna per cinque anni, come dal dispaccio aulico 23 dicembre 1830 n.° 29707-2679, per l'invenzione ed il ritrovato « 1.° » di sciogliere la gomma elastica in guisa che può essere » applicata a tutte le specie di panni pesanti, leggieri, » fini e grossi, non che a tutte le stoffe di lana, » cotone, lino e seta, come anche alla pelle conciata » o non conciata, senza decomporre il proprio stato » naturale; 2.° di fabbricare qualunque specie di vestia- » rio impermeabile, cioè abiti per immergersi nell'ac- » qua, per entrare senza pericolo in luoghi pieni di » fumo e di azoto, non che delle stoffe per la calza- » tura di qualsivoglia grandezza e qualità; 3.° di fabbri- » care egualmente materassi impermeabili da letto di ogni

» specie, guanciali, cuscini da sofà e da carrozze, ecc., » non che tre specie di sacchi, dei quali la prima è » costruita a guisa di scafandro; la seconda di pelle » non conciata e foderata internamente di una delle » menzionate stoffe serve per attraversare a nuoto » grandi fiumi, per costruire ponti e per salvare le » persone che stanno in pericolo di annegarsi; la terza » riempita di diverse affumicazioni è utile a purgare » dall'azoto gli ospedali ed altri simili stabilimenti. »

N.° 13. N.° 1785-106.

A *Wasek Francesco* sarto in Vienna per cinque anni, come dal dispaccio aulico 23 dicembre 1830 n.° 29707-2679, per l'invenzione « di costruire con poche spese » stufe al di fuori della stanza, le quali consumano » pochi combustibili. Si può farvi la cucina come nei » focolari di risparmio. Queste stufe, che in ogni tem- » peratura richiedono lo stesso quantitativo di legna, » spandono un calore piacevolissimo senza cattivo odore » e conservano il calore per molto tempo dopo estinta » la fiamma. Qualunque combustibile può servire a » riscaldarle. »

N.° 14. N.° 2238-175.

A *Schkrohowsky Andrea* cimatore in Praga: proroga di cinque anni accordatagli il 17 dicembre 1830 per l'esercizio del privilegio duraturo lo stesso periodo di tempo da lui ottenuto il 28 giugno 1826, come dall'aulico dispaccio 28 dicembre 1830 n.° 29723-2682, per la scoperta « di una nuova macchina atta a dare » l'appretto ai panni. »

N.° 15. N.° 2239-176.

Strixner Giovanni B.: annullamento, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio quinquennale concessogli il 6 dicembre 1825, come dal dispaccio aulico 28 dicembre 1830 n.° 29722-2621, per l'invenzione « di un meccanismo applicabile ai fucili di » percussione. »

N.° 16. N.° 2239-176.

Eberl Giuseppe: annullamento, pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio ottenuto il 1.° marzo 1826, come dal dispaccio aulico 28 dicembre 1830 n.° 29722-2621, per l'invenzione « di formare » ed infiggere la capsula da applicarsi ai fucili di » percussione. »

N.° 17. N.° 2499-195.

A *Di Schwaben* barone *Francesco* ufficiale della contabilità aulica di stato, di credito e centrale: proroga di altri due anni concessagli il 17 dicembre 1830 per l'esercizio del quinquennale privilegio da lui ottenuto il 20 dicembre 1825, come dal dispaccio aulico 28 dicembre 1830 n.° 29724-2683, per l'invenzione « di » una macchina da numeri, da controlleria e da cifra » segreta. »

N.° 18. N.° 2588-204.

La parte che *Federico Guglielmo Pohl* ebbe al privilegio quinquennale di *F. L. Hirnschall* accordato il 16

settembre 1828 per l'invenzione e miglioramento « nella » fabbricazione di cappelli » è stata aggiudicata in via di esecuzione legale ad *Adamo Mitterhofer*, in seguito di che *F. L. Hirnschall* ha legalmente rinunciato all'ottenuto pignoramento riguardo a questo privilegio, come dal dispaccio aulico 9 gennajo 1831 n.° 428–26.

N.° 19. N.° 2684–213.

Ullmann Gionata di Bolzano: rinuncia spontanea al privilegio concessogli l'8 gennajo 1829, come dall'aulico dispaccio 31 dicembre 1830 n.° 281–24, per l'invenzione « di una nuova ceralacca odorosa. »

N.° 20. N.° 3129–245.

Gilardoni Francesco: annullamento, pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio quinquennale concessogli il 15 luglio 1826, come dall'aulico dispaccio 15 gennajo 1831 n.° 1363-120, pel miglioramento « della macchina a *water-twist.* »

N.° 21. N.° 3129–245.

Suddetto: rinuncia spontanea al privilegio concessogli il 6 maggio 1826, come dal dispaccio aulico 15 gennajo 1831 n.° 1363–120, pel perfezionamento « della mac- » china atta a filare il cotone. »

N.° 22. N.° 3427-280.

A *Dambouk Lodovico* negoziante in Vienna per anni tre, come dal dispaccio aulico 14 gennajo 1831 n.° 1089-86, pel ritrovato « 1.° di una macchina a merletti, sulla » quale si possono fabbricare in una sola volta e nella » direzione della sua larghezza molti merletti con dise- » gni o senza, che sono talmente misti fra di loro col » mezzo di fili, che levando i medesimi resta ogni mer- » letto separato; 2.° di una macchina consimile per » fabbricare merletti dentati che si allestiscono nella » stessa guisa; 3.° di varie parti applicabili alla mac- » china suddetta, le quali finora non erano conosciute » nell'Austria, consistenti in un albero colle ruote ana- » loghe, in una stanga conduttrice e nella forma dei » conduttori stessi. »

N.° 23. N.° 3427-280.

A *Wagermann Cristiano* dottore di Berlino, rappresentato dal suo procuratore *Reinhardt Carlo* fabbricatore di aceto a Gumpendorf, per cinque anni, come dall'aulico dispaccio 14 gennajo 1831 n.° 1089-86, pel miglioramento « degli apparecchi atti a distillare e svaporare » l'acquavite consistente 1.° in un nuovo apparecchio » per riscaldare i fluidi, svaporarli e distillarli, appli- » cabile tanto nelle fabbriche di acquavite, quanto in » altre operazioni; 2.° in un apparecchio particolare » per estrarre lo spirito puro direttamente dalla mischia, » dallo spirito debole e dall'acquavite; 3.° nella com- » binazione di queste parti con un apparecchio sem- » plice ed opportuno a distillare, col mezzo del quale

» si fabbrica con sicurezza e con risparmio di combu-
» stibile direttamente dalla mischia lo spirito puro di
» 32 gradi giusta l'areometro di alcool in Vienna.

N.° 24. N.° 3427-280.

A *Lebeda Antonio Vincenzo* armajuolo in Praga per cinque anni, come dall'aulico dispaccio 14 gennajo 1831 n.° 1089-86, pel miglioramento » delle armi di percus-
» sione da lui fabbricate, per cui 1.° ogni arma non
» solo è composta di minori parti essenziali e di viti,
» ma riesce inoltre di migliore costruzione ed è più
» elegante e più durevole, giacchè due viti tengono in-
» sieme la molla, e rompendosi l'una, si può continuare
» a tirare dei colpi; 2.° nella molla d'archibugio mi-
» gliorata si può far uso di una molla battuta in vece
» di due, la quale nei fucili a due canne agisce sopra
» i due cani dell'archibugio; 3.° nella molla stessa tro-
» vansi soltanto quattro piccole viti, delle quali l'una
» o l'altra può andare perduta senza impedire l'uso
» dell'arma o renderla pericolosa; 4.° si possono intro-
» durre i cani nella molla migliorata od applicarli alla
» superficie della medesima. Nel primo caso lo spazio
» fra i cani dell'arma a due canne resta largo un pol-
» lice; nel secondo caso si fa come si crede; 5.° la
» cassa riesce più semplice e durevole; 6.° trovasi in
» questa costruzione una serratura di sicurezza che
» preserva da ogni pericolo senza impedire il colpo in
» caso di momentaneo bisogno. »

N.° 25. N.° 3599-295.

Nel conferimento del privilegio biennale ai fabbricatori di cappelli *Antonio* e *Giovanni Flöck* di Vienna essendo stato per isbaglio di spedizione esposto in parte erroneamente l'oggetto della loro invenzione, l'imp. regia camera aulica generale, a termini dell'aulico dispaccio 6 dicembre 1830 n.° 28933-2612, ha dichiarato che il secondo punto dell'oggetto medesimo del suddetto privilegio debb'essere del seguente tenore: « di tirare la » felpa di seta sopra una cappa di feltro a foggia di » panno di nuova invenzione, impermeabile, del peso » di quattro *loth*, ed assai durevole senza cagionare al» cuna cucitura all'orlo, iquindi tagliata da un pezzo » solo, per cui il cappello riesce non solamente impe» netrabile all'acqua, ma anche più leggiero, più du» revole, elastico e difficile a rompersi. »

N.° 26. N.° 3604-298.

A *Rohn Alberto*: proroga di un triennio accordatagli il 6 gennajo 1831 per l'esercizio del privilegio esclusivo da lui ottenuto il 23 gennajo 1828 in unione a *Weidinger Giuseppe*, e da questo a lui ceduto in piena proprietà il 6 settembre detto, come dal dispaccio aulico 16 gennajo 1831 n.° 1187-97, per un miglioramento « introdotto nel macinatojo da caffè. »

N.° 27. N.° 4089-337.

A *Hueber Antonio Francesco* fabbricatore di bottoni ad Alham in Tirolo per anni due, come dal dispaccio aulico 22 gennajo 1831 n.° 1794-160, per l'invenzione

ed il miglioramento » 1.° di fabbricare bottoni di osso, non che scatole da tabacco, manichi d'ombrelle, » *chatouilles*, ornamenti qualunque per mobili, manichi » di coltelli e tutto ciò che appartiene a questo genere » di lavoro, servendosi all'uopo di unghie, corna e » tartaruga, non che di una pasta fatta con tali oggetti. E siccome dà ai medesimi l'apparenza di acciajo, » così vengono denominati dall'inventore *acciajo d'osso* » *a rilievo*; 2.° di fabbricare i suddetti bottoni di qualsivoglia colore ponendo sul fondo d'oro o d'argento » diversi disegni o lavori lucenti o smorti a rilievo; » 3.° di fermare i manichi a piacere; 4.° di rendere » durevoli tanto l'anello del bottone, quanto il bottone » stesso. »

N.° 28. N.° 4089-337.

A *Mach Carlo* capo operajo nella fabbrica di pentole di Giuseppe Miselin in Praga per cinque anni, come dal dispaccio aulico 22 gennajo 1831 n.° 1794-160, per l'invenzione « di rendere gli ornamenti delle stufe a » foggia di lavoro a mosaico in vece di quelli a rilievo » e di un solo colore. »

N.° 29. N.° 4089-337.

A *Fornara Giovanni Ferdinando* fabbricatore di cioccolata in Vienna per cinque anni, come dal dispaccio aulico 22 gennajo 1831 n.° 1794-160, per l'invenzione e pel miglioramento « intorno alla spazzatura dei cammini, cioè 1.° di ripulire i cammini col mezzo di » forbici doppie di nuova invenzione in miglior guisa » e con maggior sicurezza che per lo passato; 2.° di

„ distaccare la fuliggine mediante una semplice solu-
„ zione di vapore, servendosi di un istromento detto
„ *raschiatore a mano*, che è combinato colle suddette
„ forbici; 3.° di migliorare il vestiario che s' impiega
„ in tale operazione, per cui il lavoratore è più ripa-
„ rato in tempo d' inverno e può, trovandosi nella
„ gola del cammino, tener sempre aperti gli occhi. „

N.° 30. N.° 4157-343.

A *De Miesel Maria* e *De Periboni Maria:* proroga di altri tre anni ad esse concessa il 14 gennajo 1831 per l' esercizio del privilegio da esse ottenuto il 13 gennajo 1826, stato già prolungato per un triennio il 27 dicembre 1827, come dal dispaccio aulico 23 gennajo 1831 n.° 2035-177, per un miglioramento „ introdotto nella „ fabbricazione dei cappelli di paglia ad uso di Firenze. „

N.° 31. N.° 4227-346.

Hirnschall A. F.: sequestro posto da *Mitterhofer Adamo* per un credito in cambiale di fiorini 500 sulla di lui quota del privilegio concesso il 16 settembre 1828, ceduto in seguito per metà a *Pohl Guglielmo*, come dal dispaccio aulico 28 gennajo 1831 n.° 1212-61, per „ fabbricazione di cappelli. „

N.° 32. N.° 4679-387.

Högler Francesco di Vienna: rinuncia spontanea al privilegio quinquennale da lui ottenuto il 17 aprile 1830, come dall'aulico dispaccio 22 gennajo 1831 n.° 2036-178, per l' invenzione „ di una ruota matematica. „

N.° 33. N.° 4961-408.

Ad *Allan James* possidente di Liverpool, rappresentato dal di lui procuratore *Hemberger Giacomo Francesco Enrico* dimorante in Vienna, per cinque anni, come dal dispaccio aulico 30 gennajo 1831 n.° 2591-231, pel ritrovato ed il miglioramento « di un fuso permanente » senza aliette per uso di una macchina perpetua da » filare detta *Throstles*. »

N.° 34. N.° 4961-408.

Ad *Uhel Sigismondo Maurizio* chimico in Vienna per un anno, come dal dispaccio aulico 30 gennajo 1831 n.° 2591-231, per l'invenzione « intorno al modo di » costruire apparecchi da riscaldare applicabili a qua- » lunque mestiere con grande risparmio di combustibili, » i quali richiedono poco spazio ed agiscono in poco » tempo. »

N.° 35. N.° 4961-408.

Ad *Amstotter Matteo* fabbricatore di pipe a Wiener-Neustadt nella Bassa Austria per un anno, come dal dispaccio aulico 30 gennajo 1831 n.° 2591-231, pel miglioramento « di una macchina atta a fabbricare teste » da pipe di terra, che agisce per compressione, per » cui le pipe medesime diventano più compatte e più » solide senza impiegarvi molto tempo. Queste teste da » pipe possono anche essere ornate di figure, marmo- » rizzate e divenir lucide. »

N.° 36. N.° 4961-408.

A *Fleischinger Francesco* in Vienna per anni cinque, come dal dispaccio aulico 30 gennajo 1831 n.° 2591-231, per l'invenzione « di una specie di pittura da farsi sul » legno, sulla carta, sul velo, sulla mussolina, sul vel- » lato ecc. tanto a olio, quanto ad acquerello, senza » che si richiedano all'uopo degli studj preliminari del » disegno, per cui si allestiscono tappezzerie e lavori » simili con maggior gusto e più sollecitamente. Qua- » lunque persona può impārare questo metodo di di- » pingere in poche lezioni. »

N.° 37. N.° 4961-408.

A *Toccabi Francesco* architetto in Milano nella contrada di Chiaravalle al n.° 4733 ed a *Manzoni Desiderio* ingegnere nella stessa città sulla corsia de' Servi al n.° 615 per cinque anni, come dal dispaccio aulico 30 gennajo 1831 n.° 2591-231, per l'invenzione « di una specie » di mulino di nuova costruzione, che serve a nettare » i grani di riso. Per evitarne la rottura si adoperano » delle raspe, mediante le quali si levano i gusci. »

N.° 38. N.° 4961-408.

A *Decamps Cesare* dimorante in Milano nella contrada di S. Vincenzino al n.° 2370 per anni cinque, come dall'aulico dispaccio 30 gennajo 1831 n.° 2591-231, pel ritrovato « di un apparecchio a foggia inglese atto alla » filatura, il quale è composto delle seguenti macchine: » la prima per innaspare la seta greggia sul zannetto; » la seconda per doppiarla giusta un nuovo processo;

» la terza consistente in una conocchia da filare per
» dare alla seta greggia il primo torcimento; la quarta
» consistente in un altro apparecchio da filare, che serve
» a compierne il torcimento e per ridurla a seta di
» trama ed orditura. »

N.° 39. N.° 4962-409.

Hardtmuth fratelli *Luigi* e *Carlo*: rinuncia spontanea al privilegio quinquennale ad essi concesso il 6 gennajo 1830, come dall'aulico dispaccio 27 gennajo 1831 n.° 2448-216, per l'invenzione « di rendere resistente
» al fuoco una mistura d'argilla di terra e di sabbia
» unita a diverse materie. »

N.° 40. N.° 5522-451.

A *Gruss Giuseppe* fabbricatore privilegiato di seta in Grätz: cessione fattagli da *Pock Giuseppe* del quinquennale privilegio a lui concesso il 14 settembre 1826, come dal dispaccio aulico 7 febbrajo 1831 n.° 4681-195, per l'invenzione « di fabbricare la birra mediante un'uni-
» ca cottura dell'orzo tallito. »

N.° 41. N.° 5526-453.

A *Demian Cirillo*: proroga di tre anni concessagli il 28 gennajo 1831 per l'esercizio dell'esclusivo privilegio d'anni due ottenuto il 23 maggio 1829 dallo stesso *Demian* e da' suoi figli *Carlo* e *Guido*, come dall'aulico dispaccio 3 febbrajo 1831 n.° 2947-270, per l'invenzione « di un nuovo strumento musicale denominato
» *accordion*. »

N.° 42. N.° 5629-463.

Mayer Ignazio: annullamento, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio duraturo anni dieci ad esso accordato il 25 novembre 1822, come dall'aulico dispaccio 27 gennajo 1831 n.° 2341-206, per l'invenzione « di una nuova sorta di leggii meccanici disposti in modo che si possono voltare in un » momento le carte di musica poste sui medesimi. »

N.° 43. N.° 5629-463.

Turnowski Giuseppe: annullamento, pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio decennale ad esso concesso il 26 agosto 1824, come dal dispaccio aulico 27 gennajo 1831 n.° 2341-206, pel miglioramento « nel dare l'apparecchio al panno. »

N.° 44. N.° 5629-463.

Tottis ed *Egger:* annullamento, pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del quinquennale privilegio ad essi accordato il 1.° marzo 1826, come dall'aulico dispaccio 27 gennajo 1831 n.° 2341-206, per un « nuovo metodo di preservare il panno dal pericolo di » guastarsi. »

N.° 45. N.° 5629-463.

Galeotti Massimiliano: annullamento, a motivo del non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio di cinque anni a lui concesso il 29 maggio 1826, come

dall' aulico dispaccio 27 gennajo 1831 n.° 2341-206, per un miglioramento « introdotto nel regolatore idrau- » lico del gas. »

N.° 46. N.° 5629-463.

Marx Pietro: annullamento, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio di cinque anni a lui conferito il 23 giugno 1826, come dall' aulico dispaccio 27 gennajo 1831 n.° 2341-206, per l' invenzione « di un mulino di ferro da olio. »

N.° 47. N.° 5629-463.

Dessossé Aimable: annullamento, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio quinquennale concessogli il 15 luglio 1826, come dal dispaccio aulico 27 gennajo 1831 n.° 2341-206, per « una massa » o pasta onde fabbricar forme per ornamenti od oggetti » di scultura. »

N.° 48. N.° 5630-464.

Di Cochelet cavaliere *Lodovico:* annullamento, pel non eseguito pagamento delle relative tasse, del privilegio di quindici anni conferitogli il 5 novembre 1821, come dall' aulico dispaccio 30 gennajo 1831 n.° 2662-239, per « una macchina da cimare i panni. »

N.° 49. N.° 5630-464.

Lehmann Federico: annullamento, pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio di dieci anni

a lui concesso il 29 giugno 1824, come dal dispaccio aulico 30 gennajo 1831 n.° 2662-239, per " l'appa-
" recchio delle stoffe di lana. "

N.° 50. N.° 5630-464.

Richter Agostino e *Schenz Giuseppe*: annullamento, pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del quinquennale privilegio ad essi concesso il 10 ottobre 1826, come dall'aulico dispaccio 30 gennajo 1831 n.° 2662-239, per un miglioramento " nell'apparecchio dei panni. "

N.° 51. N.° 5886-484.

Abeles Enoch e *Kohn Samuele*: estinzione, per non essersi i nominati individui prevalsi dell'accordato privilegio e pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio di quindici anni ad essi concesso il 16 agosto 1824, come dal dispaccio aulico 8 febbrajo 1831 n.° 2802-261, per l'invenzione " di un metodo di con-
" servare in buono stato i panni, i casimiri e le tele nei
" magazzini. "

N.° 52. N.° 6983-559.

A. Campana Giovanni ed *Andrea* fratelli: proroga di altri due anni ad essi concessa il 10 febbrajo 1831 per l'esercizio del quinquennale privilegio da essi ottenuto il 13 gennajo 1826, come dal dispaccio aulico 27 febbrajo 1831 n.° 4016-362, per l'invenzione " di pur-
" gare e preparare la così detta *strusa* in modo di poter
" essere adoperata nella fabbricazione di tappeti, della
" flanella, delle coperte da letto, ecc. "

N.° 53. N.° 7342-592.

A *Denickus Jacopo* lattajo patentato in Vienna: cessione fattagli da *Hofmansrichter Giuseppe* del privilegio di tre anni da lui ottenuto l' 8 gennajo 1829, come dall' aulico dispaccio 17 febbrajo 1831 n.° 6376-268, pel miglioramento « d' ogni sorta di lampade pendenti e » da parete. »

N.° 54. N.° 8315-682.

A *Princeps Giovanni*: proroga di due anni concessagli il 10 febbrajo 1831 per l'esercizio del privilegio triennale da lui ottenuto il 28 marzo 1828, come dal dispaccio aulico 19 febbrajo 1831 n.° 4017-363, per l' invenzione « di una macchina di ossa di merletti (*Kläckel-* » *maschine*). »

N.° 55. N.° 8863-738.

A *Demian Carlo* e *Guido*: cessione ad essi fatta dal loro padre *Cirillo* della sua parte di privilegio ottenuto il 23 maggio 1829 in unione ad essi, come dall' aulico dispaccio 3 marzo 1831 n.° 8336-347, per « un istro- » mento musicale denominato *accordion*. »

N.° 56. N.° 8903-742.

Lott Enrico falegname in Pesth: annullamento, pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio

quinquennale concessogli il 1.° febbrajo 1826, come dal dispaccio aulico 23 febbrajo 1831 n.° 1186-96, per «l'uso » del cemento in vece della colla nei lavori da legnajuolo. »

N.° 57. N.° 8904-743.

Ad *Ofenheim Antonio Ranieri* segretario supplente presso la prima società austriaca di assicurazione contro gl'incendj in Vienna per un anno, come dall'aulico dispaccio 25 febbrajo 1831 n.° 4555-417, per l'invenzione « di una macchina atta a spaccare la legna, ad » alzarla e trasportarla, la quale 1.° senza il soccorso » umano sega in 15 minuti due volte un *klafter* di » legna, lo spacca e lo trasporta sul carro; 2.° tale » macchina è posta in movimento da un cavallo od al » più da due; 3.° occupa soltanto uno spazio di 18 » piedi in lunghezza e di 8 in larghezza, costa po- » chissimo, ed essendo costrutta quasi intieramente di » ferro, abbisogna difficilmente di riparazione. Essa è » composta di due ruote e non vi è applicata alcuna » forza di molla. »

N.° 58. N.° 8904-743.

A *Herzog Martino* fabbro di chiavi ed a *Sozer Antonio* fabbricatore di oggetti di serrature in Pesth per anni cinque, come dal dispaccio aulico 25 febbrajo 1831 n.° 4555-417, pel miglioramento « della bilancia mec- » canica a ponte, la quale reca il vantaggio che la » macchina, oltre il presentare una forma piacevolissima, » acquista in precisione, forza ed utilità. »

N.° 59. N.° 8904-743.

A *Schlesinger Michele* dimorante a Szlanitz nell' Ungheria per quindici anni, come dal dispaccio aulico 25 febbrajo 1831 n.° 4555-417, per l'invenzione " consistente nel " porre in movimento col mezzo di una macchina a vapore " di forza proporzionata uno o più mangani di qual- " sivoglia dimensione giusta il principio del mangano " inglese patentato, con movimento alternativo innanzi " ed indietro, cui unisce contemporaneamente l'anda- " mento di una macchina per lisciare. In forza di ciò " l'apprettatura delle stoffe riesce non solo più perfetta, " ma anche meno costosa che cogli altri mezzi. "

N.° 60. N.° 8904-743.

Ad *Amon Giuseppe* impiegato presso la contabilità aulica di guerra in Vienna per anni due, come dal dispaccio aulico 25 febbrajo 1831 n.° 4555-417, pel miglioramento " dell' istromento atto alla misurazione, " mediante il quale nella planimetria e trigonometria " si possono stabilire le estensioni o distanze, le di- " stanze medie di due oggetti, le altezze e profondità, " non che la linea dell' ipotenusa senza misurare o cal- " colare l'oggetto e senza l'ajuto di logaritmi, per " cui l'operazione del misuramento si effettua con mi- " nore soccorso della mano d' opera e minori spese, " e si ottiene principalmente maggiore precisione nella " determinazione della misura. "

N.° 61. N.° 8905-744.

A *Zak Giovanni* fabbricatore di panni e di casimiri a Brünn ed a *Wellisch Leopoldo* apprettatore di panni a Boskowitz in Moravia per tre anni, come dall' aulico dispaccio 26 febbrajo 1831 n.° 4556-418, pel miglioramento « del metodo di *decartire* le stoffe di lana in » guisa che riescono più belle, più fine e meno costose » che col metodo usato sinora senza passarle sotto lo » strettojo, anzi aumentano di morbidezza e di appa- » renza. Coll' uso delle rispettive macchine il lavoro » riesce sei volte più sollecito che colle macchine con- » suete, per cui si possono decartire indipendentemente » da qualunque temperatura due pezze di 32 braccia l' una » in una mezz' ora, e più di cento braccia in otto ore. »

N.° 62. N.° 8905-744.

A *Steller Giovanni Ladislao* falegname a Neusohl in Ungheria per cinque anni, come dall' aulico dispaccio 26 febbrajo 1831 n.° 4556-418, pel ritrovato « con- » sistente nel coprire gli edificj larghi cinque *klafter* e » lunghi in proporzione non solo col medesimo legno, » di cui si fa uso fabbricando i travetti, ma anche nel » fornirli di un fondo di stucco, dal che risulta il van- » taggio 1.° che gli edificj suddetti resistono perfetta- » mente all' incendio; 2.° che durano più dei tetti di » latta e di tegole, offrono dei comodi ed hanno una » vaga apparenza; 3.° che tutti gli edifizj di qualsivoglia » larghezza e lunghezza possono essere coperti giusta » questo metodo, colla sola differenza però che si con- » suma maggiore quantità di legno di quella che occorre

» pei travetti; finalmente nel ristaurare senza alcuna
» parte legnosa le cupole delle torri di ghisa traforata
» in modo che riescono assai durevoli, sono più leggieri
» e vaghe di quelle di legno, e non ostante meno dispen-
» diose delle cupole di lastra di rame. »

N.° 63. N.° 8906–745.

A *Steininger Giovanni Michele* negoziante di Ried nell'Austria superiore per cinque anni, come dal dispaccio aulico 26 febbrajo 1831 n.° 4713–443, pel miglioramento « di fabbricare colla vecchia carta pesta (*papier* » *mâché*) i lavori più netti rappresentanti teste e figure » umane, animali, ecc., e ciò in miglior guisa e con mi- » nori spese che per lo passato. »

N.° 64. N.° 8906–745.

A *Sagen Gottofredo Augusto* di Londra, rappresentato dalla ditta *Hanutz* e *comp.* di Vienna, per anni cinque, come dall'aulico dispaccio 26 febbrajo 1831 n.° 4713–443, pel ritrovato « di purgare e filtrare con maggior per- » fezione lo spermaceti, onde fabbricare candele di » aspetto migliore delle solite composte di grasso, le » quali non ispandono il minimo odore cattivo, non » offendono l'occhio quando ardono, e sebbene bianchis- » sime possono ricevere qualunque colore senza perdere » la trasparenza. Le medesime stando ferme non isco- » lano, e qualora sgocciolassero anche violentemente » non lasciano macchie sugli abiti ed altrove. »

N.° 65. N.° 8906–745.

A *Berra Giuseppe* profumiere in Vienna per cinque anni, come dal dispaccio aulico 26 febbrajo 1831 n.° 4713–443, pel ritrovato « di fabbricare un' acqua » olezzante denominata *acqua milanese*, che si distingue » da tutte le altre per l' odore piacevole e per l' uso » moltiplice che se ne può fare, giacchè come estratto » dagli aromi più scelti contiene le droghe dei singoli » ingredienti. La suddetta acqua è piacevole, dura molto » tempo, eccita soavemente e senza danno i nervi » dell' odorato, serve per pulire la bocca, cui comunica » un odore grato, e per migliorare l' aria nelle stanze, » leva le macchie sugli abiti e può essere vantaggio- » samente adoperata nei bagni ed in altre occorrenze » domestiche. »

N.° 66. N.° 8906–745.

Ad *Uffenheimer Carlo* proprietario dell' I. R. fabbrica privilegiata di ricamo in Vienna per due anni, come dal dispaccio aulico 26 febbrajo 1831 n.° 4713–443, per l' invenzione « di fabbricare col mezzo della pittura » detta *a patroni* tappezzerie, sovrapporte, bordure e » tutti gli oggetti riferibili alla fabbricazione di tappeti, » in vece di far uso della stampa a colori coi modelli, » per cui tali oggetti ottengono la massima perfezione » con ispese assai minori. »

N.° 67. N.° 9503–809.

In seguito di un reclamo promosso per parte de' cimatori di panni contro la validità di un privilegio accordato

sotto il 15 marzo 1825 a *Francesco Morawetz* per « un apparecchio *à décarter* i panni », si è devenuto fra le parti contendenti, a termini dell'aulico dispaccio 9 marzo 1831 n.° 8531-355, ad un componimento, in forza del quale anche si cimatori cittadini di Vienna dee competere il libero uso dell'apparecchio inteso nel privilegio di *Francesco Morawetz*, sotto condizione che il corpo dei predetti artisti paghi al *Morawetz* a titolo di affrancazione e d'indennità l'importo di fiorini 1000 m. m. e si desista da amendue le parti dagli atti politici e giudiziarj pendenti in merito di questo privilegio.

N.° 68. N.° 9834-847.

A *Zwierzina Giuseppe*: proroga di altri cinque anni accordatagli il 24 febbrajo 1831 per l'esercizio del privilegio di anni due statogli concesso il 29 novembre 1829, e da lui posteriormente ceduto alla di lui moglie *Sofia*, come dall'aulico dispaccio 5 marzo 1831 n.° 5185-483, in causa « della fabbricazione di legnetti chimicamente » preparati onde far fuoco. »

N.° 69. N.° 9835-848.

Gavazzi Pietro: rinuncia spontanea al privilegio decennale accordatogli il 5 gennajo 1828, come dal dispaccio aulico 11 marzo 1831 n.° 5865-550, per invenzioni e miglioramenti « nella lavoratura della seta. »

N.° 70. N.° 9303-794.

Mazzara Luigi: annullamento, pel non eseguito pagamento delle tasse, del privilegio di quattordici anni concessogli il 29 luglio 1827, come dal dispaccio aulico 4 marzo 1831 n.° 5239-488, per « la fabbricazione » del gas. »

N.° 71. N.° 9304-795.

A *Müller Ignazio* tornitore ed a *Loin Carlo* incisore ambidue in Vienna per due anni, come dal dispaccio aulico 7 marzo 1831 n.° 5427-505, pel miglioramento « 1.° dell'impronto di qualsivoglia disegno sopra bottoni » di corno di qualunque colore, di masse di corno, di » madreperla e di ossa, sia che i bottoni sieno stati » compressi, incisi o rabescati, o che abbiano occhielli » con viti, o soltanto dei buchi, o nè l'uno, nè l'altro; » 2.° di formare qualunque disegno d'oro o d'argento » su questi bottoni in guisa che conservano sempre » una bella apparenza sotto qualunque temperatura; » 3.° dell'apparecchio nuovo atto a conservarli sempre » egualmente netti e vaghi. »

N.° 72. N.° 9304-795.

A *Naumann Federico Augusto* fabbricatore di latta in Vienna per anni due, come dall'aulico dispaccio 7 marzo 1831 n.° 5427-505, pel ritrovato « consistente » nel coprire case, palazzi e chiese con qualunque » specie di metallo, previo un apparecchio tecnico sulle » lastre metalliche, senza cannellarle e senza far uso di

» chiodi, in guisa che per eleganza, solidità, durata
» e modicità di prezzo siffatto metodo di coprire i
» tetti si distingue sopra ogni altro finora conosciuto. »

N.° 73. N.° 9304-795.

A *Buttner Andrea* fabbricatore di cappelli di seta in Vienna per due anni, come dal dispaccio aulico 7 marzo 1831 n.° 5427-505, pel miglioramento « introdotto
» nell'apparecchio dei cappelli di feltro e di seta onde
» renderli più impermeabili e più duri, per cui non si
» rompono e non si attacca il pelo in tempo di pioggia.
» Questi cappelli si distinguono sopra gli altri per la
» loro leggerezza e durata e costano poco. »

N.° 74. N.° 9304-795.

A *Rotter Giovanni* per un anno, come dal dispaccio aulico 7 marzo 1831 n.° 5427-505, pel miglioramento
« introdotto nell'apparecchio del filato di lana e di
» seta filatojata, per cui 1.° questi filati riescono più
» perfetti e più bianchi; 2.° si applica tale migliora-
» mento all'imbiancatura di altri oggetti, come della lana
» pecorile e di altri filati, non che degli stracci di
» lino, degli oggetti di paglia, ecc.; 3.° con siffatto
» apparecchio si fabbricano anche dei filati per veli di
» lana applicabili a varj oggetti. »

N.° 75. N.° 9741-837.

Obersteiner Luigi: annullamento, a motivo del non eseguito pagamento della seconda metà delle prescritte

tasse, del privilegio ottenuto il 14 aprile 1826, come dal dispaccio aulico 25 febbrajo 1831 n.° 4694-440, per l'invenzione « della fabbricazione dell'acciajo fuso. »

N.° 76. N.° 9742-838.

Kremser Giuseppe e *Fränkel Ignazio:* annullamento, per mancanza di chiarezza nella relativa descrizione, del biennale privilegio ad essi concesso il 1.° febbrajo 1830, come dal dispaccio aulico 8 marzo 1831 n.° 5597-518, per l'invenzione « di fabbricare stoppini vuoti » di nastro di lana o di refe che intieramente si co- » prono di cera. »

N.° 77. N.° 9743-839.

Jüttner Giuseppe: rinuncia spontanea al quinquennale privilegio concessogli il 28 marzo 1826 in compagnia del defunto *Wilson John*, come dal dispaccio aulico 4 marzo 1831 n.° 5240-489, per l'invenzione « di una » macchina atta a preparare la canapa ed il lino. »

N.° 78. N.° 11383-966.

A tenore di aulico dispaccio 29 marzo 1831 n.° 11480-489, *Kern Isacco* e *Lichtenstern Jacopo* giustificarono essere divenuti cessionarj per quanto risguarda il regno di Boemia ed il margraviato di Moravia dei fabbricatori di sapone viennesi *Böhm Vincenzo*, *Fischer Giuseppe*, *Diedek Antonio* e *Holzhauer Giuseppe* per l'esercizio stato

a questo ultimo accordato della sua macchina privilegiata il 30 maggio 1830 da *Schuster I. G.* per « la » fabbricazione delle candele vuote, di stoppini delle » lampade all' *argand.* »

N.° 79. N.° 12027-1023.

A *Rottenbiller Pietro* negoziante in Pesth per due anni, come dall' aulico dispaccio 29 marzo 1831 n.° 7026-637, pel miglioramento « dell' aratro inventato dal generale » maggiore inglese Beatson, consistente cioè 1.° nella » semplificazione del carro del medesimo, senza che » trovisi obbligato l' aratore a fare dei cambiamenti onde » coltivare il campo; 2.° nel miglioramento dei quattro » rebbj da taglio e dei tre da rastrello in guisa che » sul campo da lavorarsi non producono più delle alzate » di terreno; 3.° questo aratro (scarificatore) penetra » nella terra da otto sino a dieci pollici; 4.° tira dei sol- » chi scolatori senza aver bisogno dell' aratro semplice » di Beatson; 5.° applicandovi un semplice apparecchio, » serve per ammonticchiare il terreno; 6.° in forza di » questo miglioramento gli aratri dispendiosi semicir- » colari diventano superflui; 7.° i vomeri furono perfe- » zionati in guisa che si è diminuita sensibilmente la » resistenza; 8.° la forma dei coltelli è di natura tale » che operano a poco a poco, ma con vigore; 9.° nei » terreni sabbiosi si usano ruote di una costruzione » particolare. »

N.° 80. N.° 12027-1023.

A *Brünner Francesco* in Vienna per un anno, come dal dispaccio aulico 29 marzo 1831 n.° 7026-637, per l' invenzione « di applicare l' *omografia* di Lady Sofia

» Scott alla tipografia, alla litografia, alla stampa
» d'incisione in rame, e specialmente alle carte geogra-
» fiche ed alle mappe topografiche, dal che ne risulta
» il vantaggio 1.° che per la stampa omografica non
» occorrono tanti tipi posti in diverse caselle, ma una
» qualità sola onde formare qualunque lettera, cifra
» o nota musicale; 2.° che per la straordinaria sempli-
» cità di questa sorta di tipi (consistendo essi soltanto
» in una piccola virgola dritta) non sono costosi e
» possono essere collocati e voltati in qualunque dire-
» zione; 3.° che essendo tutti i tipi eguali fra loro, se
» ne richiedono pochi per la stampa di un'opera, e
» facilmente può farsene l'acquisto; 4.° che essendo
» diverso il modo di comporre dal già usitato, non è
» necessario di assortire le lettere dopo la stampa; 5.°
» che questa specie di stampa si effettua anche mediante
» un *patrone* a guisa della pittura delle camere; 6.°
» che se ne possono formare dei segni assai diversi,
» come geroglifici, e trasformare qualunque lettera senza
» pregiudicare alla chiarezza della di lei forma. »

N.° 81. N.° 12027-1023.

A *Di Schönau* barone *Volfango Giulio* imp. regio ciambellano e primo commissario di circolo a Saaz in Boemia per cinque anni, come dall'aulico dispaccio 29 marzo 1831 n.° 7026-637, per l'invenzione « d'impri-
» mere a colori stampe di rame e di pietra sul biscotto
» del vasellame di argilla arenoso prima che gli sia
» data la vernice. »

N.° 82. N.° 12461-1062.

A *Haberkern Augusto:* proroga di altri due anni concessagli il 23 marzo 1831 per l'esercizio dell'esclusivo privilegio duraturo lo stesso periodo di tempo ad esso accordato il 13 luglio 1829, come dal dispaccio aulico 31 marzo 1831 n.° 7654-692, per l'invenzione « di » un apparato atto a chiudere i cammini ed i condotti. »

N.° 83. N.° 12571-1073.

A *Huffzky Carlo* fabbricatore di vasellame di terra a Hohenstein presso Töplitz in Boemia per anni otto, come dal dispaccio aulico 5 aprile 1831 n.° 7973-713, pel ritrovato « di fabbricare con una macchina di ferro di » nuova invenzione tutte le specie di tegole curve » e piatte, ed inoltre mattoni e tavelle di qualunque » dimensione e grossezza per pavimenti, che sono più » forti dei consueti e non ostante meno costosi. Le tegole, » la di cui cottura richiede minore quantità di combu- » stibile, sono più leggiere delle solite, quindi pesano » meno sull'armatura del tetto e possono essere col- » locate sui tetti già coperti di assicelle o di paglia. »

N.° 84. N.° 12571-1073.

A *Di Tschoffen Maurizio* dimorante a Langendorf nella Bassa Austria per sei anni, come dal dispaccio aulico 5 aprile 1831 n.° 7973-713, pel ritrovato « d'una » macchina a vapore di una costruzione del tutto nuova, » la quale si distingue specialmente pel prezzo tenue,

„ per la facilità di trasportarla, per risparmio dei
„ combustibili, ed è applicabile in tutti i casi nei quali
„ si vuol produrre della forza o del calore per mezzo
„ del vapore. Colla predetta macchina è combinato un
„ apparecchio a vapore atto, alla distillazione, mediante
„ il quale si ottiene un'acquavite purissima direttamente
„ dalla mischia senza aver bisogno dell' acqua refri-
„ gerante. „

N.° 85. N.° 12573-1074.

Riedl Giuseppe e *Kail Giuseppe:* annullamento, a motivo del non eseguito pagamento della seconda metà delle tasse prescritte, del decennale privilegio da essi ottenuto, come dal dispaccio aulico 7 aprile 1831 n.° 8261-738, per „ la predisposizione da essi inventata adattabile „ alle trombe ed ai corni da caccia. „

N.° 86. N.° 13477-1152.

A *Montoison Elia:* cessione fattagli da *Ramel Luigi Costantino* della sua parte del privilegio ad essi accordato in società il 1.° febbrajo 1830, come dall'aulico dispaccio 16 aprile 1831 n.° 12901-548, pel ritrovato „ di „ fabbricare casse smaltate e sfere d' orinoli „, colla riserva però che ritornando il *Ramel* a Vienna, *Montoison* rientrerà in tutti i diritti precedenti di società contro bonifico della parte delle tasse del privilegio.

N.° 87. N.° 13478-1153.

A *Prandstaetten Maddalena:* cessione fattale da *Haberkern Augusto* della sua parte del privilegio ottenuto il

13 luglio 1829, come dal dispaccio aulico 16 aprile 1831 n.° 13855-587, pel « metodo di chiudere ed eva» cuare i canali delle latrine e le gole dei cammini. »

N.° 88. N.° 14941-1286.

Bruckmann Giorgio e *Canella Giuseppe Toscana*: estinzione, per mancanza di chiarezza nella relativa descrizione, del privilegio triennale ad essi concesso, come dall'aulico dispaccio 20 aprile 1831 n.° 9379-842, per un preteso miglioramento « nella raffinazione dell'olio » da ardere. »

N.° 89. N.° 15745-1355.

Böhm Vincenzo: estinzione, per mancanza di novità, dei due privilegi concessigli, come dall'aulico dispaccio 20 aprile 1831 n.° 9378-841, cioè l'uno il 5 gennajo 1828 per la pretesa invenzione « di estrarre tanto colla » macchina a vapore, quanto per mezzo del fuoco aperto » l'olio dal sego e dal grasso di porco, che può servire » per ardere; di fabbricare dal corpo morto delle candele » di sego simili a quelle di cera, e di fondere mediante » il vapore dell'acqua il grasso greggio di porco »; l'altro in data 26 dicembre 1827 pel miglioramento « del metodo di fabbricare il sapone e le candele. »

N.° 90. N.° 15746-1356.

A *Zurhelle Enrico* direttore dell'imperiale regia fabbrica di panni a Namiest in Moravia, dimorante in

Vienna, per cinque anni, come dal dispaccio aulico 23 aprile 1831 n.° 9625-870, per l'invenzione « di una » macchina atta a maciullare il lino detta *leirourgos*, la » quale 1.° rende superfluo il lungo metodo di macerare » il lino, ciò che richiede molto tempo e fatica e nuoce » alla salute. Si può lavorare il lino subito dopo il rac- » colto e metterlo poi in commercio o filarlo; 2.° non » diminuisce, nè intacca la sostanza fina del lino, la » quale più o meno viene distrutta nella macerazione » e rende in vece il lino più fino, più bello e più » durevole che col metodo consueto; 3.° rende pure il » lino e la canapa, com' anche le tele da essa fabbricate » suscettibili di prendere qualunque colore; 4.° fornisce » minore quantità di stoppa, e questa inoltre bonissima » a fabbricarne delle tele. Col cascame poi possono es- » sere fabbricate carte, cartoni, ecc. »

N.° 91. N.° 15746-1356.

A *Gerstbauer Michele* imbiancatore di cera a Brünn per anni cinque, come dall' aulico dispaccio 23 aprile 1831 n.° 9625-870, pel miglioramento « consistente » nel fabbricare lumi da notte di cera o *stearin*, oppure » di sego purgatissimo coperto di cera o no, i primi dei » quali hanno la preferenza sopra tutti i lumi da notte » finora conosciuti. Essi ardono con chiarezza senza » spandere cattivo odore, e le bevande collocate sopra » i medesimi si mantengono calde. Uno di questi lumi » del peso d' un *loth* arde da otto sino a nove ore e » si consuma sino all' ultimo pezzetto tenendo lo stop- » pino sempre diritto. Un fanciullo può fabbricarne in » una giornata un mezzo quintale. »

N.° 92. N.° 15746-1356.

A *Huchly Venceslao Guglielmo* negoziante in Praga ed a *Hainz Giuseppe* negoziante nella stessa città per sei anni, come dall'aulico dispaccio 23 aprile 1831 n.° 9625-870; per l'invenzione « di fabbricare tutte le specie di cap- » pelli di feltro di un nuovo genere con ale doppie, » non che altri oggetti con doppj scudi da porsi in » testa, rendendoli impermeabili, e di montarli giusta » un metodo di nuova invenzione, per cui riescono assai » durevoli e si mantengono sempre netti anche inter- » namente. »

N.° 93. N.° 15747-1357.

A *Marelli Luigi* meccanico in Milano nel liceo di S. Alessandro: proroga di altri due anni concessagli il 16 aprile 1831 per l'esercizio del privilegio esclusivo quinquennale accordatogli il 14 aprile 1826, come dal dispaccio aulico 27 aprile 1831 n.° 9904-891, per l'invenzione « di » un nuovo conduttore elettrico di metallo resistente » all'influenza dell'atmosfera. »

N.° 94. N.° 15836-1368.

Ad *Ehrenhöfer Giovanni* e *Giuseppe* fratelli fabbricatori di panni a Neubistritz: cessione ad essi fatta per le provincie d'Austria, Boemia e Moravia da *Vanni Ignazio* e compagni del privilegio ad essi concesso il 26 aprile 1830, come dal dispaccio aulico 30 aprile 1831 n.° 15767-664, per « la maniera di cavar l'indaco dalla lana tinta » in *bleu*. »

N.° 95. N.° 16533-1427.

Schweritz Giovanni: annullamento, per mancanza di novità ed in parte per mancanza di chiarezza nella relativa descrizione, del quinquennale privilegio concessogli il 21 settembre 1829, come dall'aulico dispaccio 2 maggio 1831 n.° 10473-940, per « la fabbricazione » di una concia e tintura particolare delle pelli. »

N.° 96. N.° 16550-1431.

A *Bruner Placido* negoziante a Bremmgarten nella Svizzera: cessione fattagli da *Di Miesel Maria* e *Di Periboni Maria* della loro proprietà della terza parte del privilegio accordato il 13 gennajo 1826, come dal dispaccio aulico 11 maggio 1831 n.° 16236-686, pel miglioramento « nella fabbricazione dei cappelli di paglia. »

N.° 97. N.° 17030-1479.

Ad *Indri Giovanni* cappellajo in Venezia per cinque anni, come dal dispaccio aulico 7 maggio 1831 n.° 10789-979, per l'invenzione « consistente nel fabbricare cappelli » dal *rat mousqué* (didelfo del Canadà), tingerli di varj » colori e renderli impenetrabili all'acqua. »

N.° 98. N.° 17030-1479.

A *Hoys Gio. Batt. Giuseppe* a Mödling per anni cinque, come dall'aulico dispaccio 7 maggio 1831 n.° 10789-979,

per l'invenzione « di una macchina atta a fabbricare » col concorso del fuoco sollecitamente ed a buon prez- » zo tutte le specie di chiodi, rampini, rampiconi e » chiodi da asse, eccettuate però le punte di Parigi che » si fabbricano senza l'applicazione del fuoco. »

N.° 99. N.° 17030-1479.

Balas Enrico fabbricatore di cappelli a Caschau in Ungheria per sei anni, come dal dispaccio aulico 7 maggio 1831 n.° 10789-979, pel ritrovato e miglioramento « di fabbricare i cappelli di seta mediante un drappo » di nuova invenzione senza cucitura e di servirsi di » un nuovo processo per tale fabbricazione. »

N.° 100. N.° 17433-1507.

Wanig Giuseppe: sopra reclamo del corpo dei cappellai in Praga contro il privilegio triennale a lui concesso il 3 aprile 1829 per la pretesa invenzione « di feltrare » la seta per la fabbricazione dei cappelli senz'altra » aggiunta, o con quella di peli o lana, ovvero di » un misto di seta, peli e lana », l'imperiale regia camera aulica generale con determinazione del giorno 26 aprile 1831 comunicata con dispaccio aulico 8 maggio detto anno n.° 10474-941 ha dichiarato nullo per mancanza di novità il privilegio suddetto in quanto al modo del *Wanig* di fare il feltro dalla seta e dal pelo, e con questo il feltro dei cappelli.

N.° 101. N.° 17881-1545.

Magistris Giacomo, Pracht Federico e *Hock Antonio*: annullamento, per mancanza di novità, del privilegio triennale concesso ad essi il 1.° marzo 1830, come dall'aulico dispaccio 9 maggio 1831 n.° 10608-963, per « una nuova sorta di fazzoletti di tela stampata. »

N.° 102. N.° 18082-1564.

Morawetz Francesco possessore di un decennale privilegio sino dal 15 maggio 1825 in poi per l'invenzione d'un apparato atto a dare l'apparecchio ai panni ha interposto un reclamo contro il privilegio di tre anni concesso il 23 ottobre 1829 a *Tomaso Hinteregger* in causa del miglioramento di una macchina a vapore ad uso dell'apparecchio de' panni congiunta con altra macchina per dare il lucido ai panni stessi. Essendosi riconosciuto che la prima di tali macchine era identica con quella, per la quale il *Morawetz* aveva ottenuto il privilegio, l'imperiale regia camera aulica generale con determinazione del giorno 26 aprile prossimo passato comunicata con dispaccio aulico 11 maggio detto n.° 10609-964 ha dichiarato nullo il privilegio dell'*Hinteregger* in quanto all'apparato dell'apparecchio de' panni, lasciandolo soltanto in vigore per ciò che concerne la macchina da dare il lucido ai panni.

N.° 103. N.° 18689-1625.

A *Schwarte Corrado* sarto prussiano dimorante in Vienna: proroga di tre anni concessagli il 6 maggio 1831 per l'esercizio del privilegio esclusivo duraturo

lo stesso periodo di tempo da lui ottenuto il 17 aprile 1828, come dal dispaccio aulico 18 maggio 1831 n.° 11299-1029, per l'invenzione « di fare gli abiti » da uomo per un prezzo equo, assai presto e con » esattezza, servendosi del calcolo matematico. »

N.° 104. N.° 18809-1633.

A *Herbst Giuseppe* falegname e meccanico in Vienna per cinque anni, come dal dispaccio aulico 21 maggio 1831 n.° 12085-1101, pel ritrovato di 5 specie di strettoi da metallo e sigilli, i quali si possono usare dovunque con molto utile e vantaggio, di modo che quelli colla pressione verticale superano la vite di Archimede e vengono fabbricati durevolmente e di qualsivoglia forma con maggior comodo e minori spese. La compressione a secondi, che si ottiene più facilmente e più forte, risparmia il quintuplo di tempo e previene l'attrito. Vi ha in oltre anche il vantaggio che i suddetti strettoi possono essere regolati per la compressione forte o meno forte qualora si consumassero.

N.° 105. N.° 18809-1633.

A *De Cristofori Lodovico* possidente in Milano nella contrada di S. Vittore e 40 Martiri al n.° 1190 per anni cinque, come dall'aulico dispaccio 21 maggio 1831 n.° 12085-1101, pel ritrovato « di una macchina con» densatrice d'aria da usarsi nelle fonderie di metallo. »

N.° 106. N.° 18810-1634.

Ad *Argenti Luigi* architetto in Milano nella contrada de' Piatti al n.° 3952 per anni due, come dall' aulico dispaccio 16 maggio 1831 n.° 11566-1061, pel ritrovato « 1.° di produrre il vuoto sopra tutta la » superficie di una sorgente naturale od artificiale che » si prende ad esperimentare, per cui si aumenta di » assai la portata d'acqua. Con tale artificio inoltre si » allargano per modo le vene donde scaturiscono le » acque delle sorgenti, che somministrano spontanea- » mente maggiore quantità di acqua di quella si otte- » neva per l'addietro; 2.° del metodo di fare l'anzidetto » vuoto più da vicino che sia possibile alle correnti » sotterranee, volendo ottenere da esse la maggiore » quantità d'acqua; 3.° di filtrare l'acqua impura delle » sorgenti quando abbiano a servire agli usi domestici; » 4.° per ciò che fra le varie invenzioni accennate » nella descrizione, onde ottenere il vuoto, avvi quella » di conseguirlo immediatamente, condensando il va- » pore acqueo; 5.° di ottenere tale vapore senza im- » piegare combustibili; 6.° d'innalzare a qualunque » altezza l'acqua delle sorgenti anche immediatamente » col mezzo della forza del vapore ottenuto col com- » bustibile; 7.° pel metodo d'innalzare l'acqua col » minore dispendio di forza possibile; 8.° per l'in- » venzione di far girare colla forza del vapore otte- » nuto immediatamente col combustibile una ruota, la » quale serve a porre in moto il meccanismo necessa- » rio per fare il vuoto e per innalzare l'acqua al- » l'altezza che si desidera; 9.° per un soffietto atto » ad accrescere la portata d'acqua delle sorgenti; 10.° » per l'invenzione di ottenere tutta l'acqua che può

» rendere una sorgente in un dato tempo senza tenere
» continuamente impiegata una forza; 11.° pel miglioramento
» di servirsi di tutto il peso e della velocità
» dell' acqua di una piccola corrente come motore del
» meccanismo scelto onde fare il vuoto, ed innalzare
» l' acqua sino alla superficie della terra; 12.° pel modo
» di traforare facilmente la terra e le pietre e sprofondare
» un tubo che serve di parete al foro che si
» forma. Il tutto poi ha per oggetto di dar facilmente
» origine alla sorgente, di farle rendere grande quantità
» d' acqua, di depurarla e d' innalzarla, se è necessario,
» col minor possibile dispendio di forze. »

N.° 107. N.° 18810-1634.

A *Pilz Federico Antonio* dimorante in Praga per cinque anni, come dal dispaccio aulico 16 maggio 1831 n.° 11566-1061, per l' invenzione « di una materia
» atta a produrre la tinta del nanchino e di un processo da usarsi nel tingerne le stoffe, per cui i nanchini indigeni non solo sono perfettamente eguali a
» quelli delle Indie orientali, ma li superano anche in
» durata, bellezza e solidità del colore, e sono meno
» costosi. »

N.° 108. N.° 18810-1634.

A *Wagenmann Carlo Cristiano* dottore di filosofia a Berlino per anni cinque, come dall' aulico dispaccio 16 maggio 1831 n.° 11566-1061, pel miglioramento
« negli apparecchi onde riscaldare, isvaporare e re-
» frigerare i fluidi, consistente 1.° in un apparecchio

„ onde refrigerare i fluidi di qualsivoglia specie per
„ mezzo dell'acqua passante; 2.° in un apparecchio
„ per isvaporare e refrigerare i fluidi del tutto di-
„ verso dal primo sì per principio che per costru-
„ zione; 3.° in un miglioramento dell'apparecchio già
„ privilegiato per fabbricare l'acquavite, per isva-
„ porarla e distillarla, il quale miglioramento è appli-
„ cabile tanto a questo apparecchio, quanto a quelli
„ accennati sotto il n.° 2. „

N.° 109. N.° 18811–1635.

A *Reisser Roberto* fonditore in Vienna per un anno, come dal dispaccio aulico 30 maggio 1831 n.° 12888–1166, per l'invenzione ed il miglioramento „ intorno
„ al modo di fondere ed al metodo inglese di amal-
„ gamare i metalli onde fabbricarne i seguenti oggetti:
„ 1.° cilindri vuoti e massicci per istampare le india-
„ ne. Cento e più di siffatti cilindri vuoti possono es-
„ sere fermati esattamente sul medesimo perno di ferro,
„ ed il metallo può con somma facilità essere ruotato,
„ rabescato, inciso, od essere corroso dall'acqua forte
„ in guisa che si eseguiscono in brevissimo tempo i dise-
„ gni più precisi; 2.° tutte le specie di lastre metalliche
„ ed altri oggetti di qualsivoglia forma e grandezza per
„ eseguire incisioni, onde stamparle sul cuojo, sulla carta,
„ ecc.; 3.° mediante questo metodo di amalgamare i me-
„ talli, la latta di ferro e tutti gli altri oggetti di ferro
„ possono essere coperti di rame, onde preservarli
„ contro la ruggine, e quindi servono a coprire i tetti
„ senza cagionare tante spese quante ne esige il ra-
„ me solo; 4.° col metodo stesso si produce anche

„ quella specie di ferro della quale si fa uso in In-
„ ghilterra sotto la denominazione d' *imperiale stael*
„ onde fabbricare tutte le specie di *punzoni*, *stanze*,
„ *mollette*, ecc., e ciò più presto e con maggiore pu-
„ rezza di quanto si ottiene dall' acciajo medesimo, per
„ la ragione che è meno duro del ferro e si può
„ meglio indurirlo dell' acciajo suddetto; 5.° per ese-
„ guire le fusioni col ripetuto metodo si richiedono
„ dei forni di costruzione particolare riscaldati con
„ legna o carbon fossile senza far uso del fuoco a
„ fiamma, nè di costosi crogiuoli provenienti dall' estero;
„ 6.° secondo questo processo si fabbricano anche delle
„ trombe per estinguere gl' incendj assai preferibili a
„ quelle finora usitate. La costruzione di esse è in-
„ tieramente di metallo, e nessun tubo od altra parte
„ è cementato di zinco, essendovi da per tutto delle
„ viti per comporre e decomporre le parti. Lo stan-
„ tuffo è intieramente di metallo. La cassa d' aria, i
„ tubi, ecc. sono costrutti con un altro metodo, per
„ cui siffatte trombe somministrano maggior quantità
„ d' acqua delle solite e non hanno bisogno di ripara-
„ zioni per molti anni. „

N.° 110. N.° 18811-1635.

A *Dostal Giuseppe* direttore della cancelleria centrale del principe di Metternich in Vienna per cinque anni, come dal dispaccio aulico 30 maggio 1831 n.° 12888-1166, pel ritrovato „ di fabbricare un focolare por-
„ tatile economico composto di ghisa, non che uten-
„ sili di cucina per cuocere, friggere e far pastic-
„ ceria, costrutti con lastre di ferro o colla ghisa

» suddetta stagnate o no. Facendo uso di questo com-
» pleto apparecchio di cucina si risparmiano almeno
» due terzi di combustibile, ed un terzo di tempo per
» cuocere i cibi e per ripulire i recipienti. I cibi
» stessi, venendo riscaldati in modo eguale, sono più
» saporiti e non vengono intaccati dal fumo; nè per
» ciò si richiedono delle apposite costruzioni nelle mura
» della cucina o dell'abitazione, ove questo forno
» serve per riscaldare l'ambiente. Il suddetto focolare
» può essere costrutto per 3 sino a 30 persone, e
» costa poco. »

N.° 111. N.° 18811-1635.

A *Sogliani Fortunato* negoziante in Trieste, rappresentato dalla ditta *Hammer* e *Karis* in Vienna, per anni cinque, come dal dispaccio aulico 30 maggio 1831 n.° 12888-1166, pel miglioramento « consistente
» nel fabbricare carta e cartoni dalla paglia e da
» altri idonei vegetabili, usando all'uopo della calce,
» e coll'applicazione di altri ingredienti si ottiene in
» sei giorni quel risultato che secondo il modo con-
» sueto si ha dopo quindici o venti giorni. Per mezzo
» di questo miglioramento si produce il triplo della
» solita quantità di carta. »

N.° 112. N.° 18921-1646.

Riva Palazzi Francesco: rinuncia al privilegio quinquennale concessogli il 30 agosto 1826, come dal dispaccio aulico 18 maggio 1831 n.° 11300-1030, per « la
» distillazione di acque spumanti cedronatiche e di
» altre acque aromatiche. »

N.° 113. N.° 19003-1650.

Schnirch Federico: rinuncia al privilegio accordatogli il 28 maggio 1826, come dall' aulico dispaccio 1.° giugno 1831 n.° 12628-1143, per l' invenzione « di costruire » dei tetti pensili di ferro battuto. »

N.° 114. N.° 19263-1677.

Mark Mattia: annullamento, a motivo del non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio accordatogli il 17 agosto 1824, e da lui nel 1827 ceduto a *Schabinger Ignazio*, come dall' aulico dispaccio 30 maggio 1831 n.° 12629-1144, per l' invenzione « di » fare delle cravatte da uomo sopra i telai da passa- » mantiere. »

N.° 115. N.° 19559-1708.

Maurer Francesco cessionario di *Waser Giovanni:* rinuncia al privilegio triennale concesso a quest' ultimo il 20 novembre 1829, come dal dispaccio aulico 30 maggio 1831 n.° 12627-1142, per un miglioramento « nella filatura del lino. »

N.° 116. N.° 20008-1747.

A *Wurm Francesco Saverio* meccanico in Vienna per dieci anni, come dall' aulico dispaccio 9 giugno 1831 n.° 13529-1219, 1.° per l' invenzione « di un apparec- » chio meccanico atto alla evaporazione, il quale si

„ distingue per l' applicazione di piani movibili inclinati
„ e per l' effetto scambievole di essi, per cui il fluido
„ riscaldato viene assicurato contro lo strabocco e por-
„ tato in contatto coll' aria atmosferica, onde isvapo-
„ rarvi. Il meccanismo si distingue per la sua semplicità,
„ durata ed effetto, non richiede spazio maggiore di
„ quello che occupa la padella di evaporazione, e
„ produce dei vantaggi riguardo al tempo e alle spese. „
2.° pel ritrovato „ di fabbricare un combustibile di
„ nuova invenzione atto a condensare i fluidi, per cui
„ servendosi del menzionato apparecchio e del com-
„ bustibile stesso, se ne ricavano dei prodotti con
„ ispese assai minori. „

N.° 117. N.° 20008-1747.

A *Di Rohan* principe *Carlo* proprietario di varie signorie in Boemia per sei anni, come dal dispaccio aulico 9 giugno 1831 n.° 13529-1219, pel ritrovato „ di costruire dei pozzi artesiani mediante istromenti
„ traforanti di nuova invenzione. „

N.° 118. N.° 20159-1770.

Ad *Andreas Giovanni* e *Prischard Giuseppe:* proroga di due anni ad essi concessa il 28 maggio 1831 per l' esercizio del triennale privilegio ad essi accordato il 17 aprile 1828, come dal dispaccio aulico 7 giugno 1831 n.° 13419-1212, per miglioramenti „ nella costru-
„ zione dei navigli in generale e specialmente di quelli
„ con macchine a vapore. „

N.° 119. N.° 20341-1794.

A *Köckle Nicolao:* proroga di due anni concessagli il 28 maggio 1831 per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 17 luglio 1828, come dall'aulico dispaccio 9 giugno 1831 n.° 13418-1211, per un miglioramento « della sostanza chimica riposta in fiaschettini che » serve a far fuoco. »

N.° 120. N.° 21299-1909.

A *Nakh Giuseppe* argentiere in Vienna: proroga di un triennio concessagli l'11 giugno 1831 per l'esercizio del quinquennale privilegio a lui accordato il 30 maggio 1826, come dall'aulico dispaccio 21 giugno 1831 n.° 14526-1312, pel miglioramento « del processo per » la separazione dell'oro e dell'argento dal rame, » dall'ottone e da altre materie. »

(N.° 36.) *Descrizione dell' essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, restando d'ora in poi, a norma del § 23 della sovrana patente 8 dicembre 1820, in libertà d'ognuno l'esercizio delle invenzioni e dei miglioramenti formanti l'oggetto dei privilegi stessi.*

N.° 1. N.° 38394-2135.

Kirchberger Giuseppe: invenzione di una macchina atta a produrre delle forze impulsive privilegiata il 29 giugno 1828.

L'inventore propone un canale lungo di legno dell'altezza di 18 piedi all'incirca, nel quale l'aria penetra al disotto per mezzo di aperture, ed esce dalla parte superiore ove pone in movimento delle ale a vento.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1830, n.° 26902-2415.)

N.° 2. N.° 38394-2135.

Winternitz Giosuè e *Rosemberg Ariele:* miglioramento nella fabbricazione della così detta cera di Spagna privilegiato il 7 febbrajo 1827.

Si ritiene che la massa della suddetta cera di Spagna riesca migliore aggiungendovi del talco abbruciato, e che diventi più odorifera unendovi dello storace sciolto.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1830, n.° 26902-2415.)

N.° 3. N.° 38394-2135.

Schmid Francesco: miglioramento nella distillazione dell'acquavite privilegiato il 26 novembre 1824.

L'inventore ha introdotto alcuni cambiamenti nell'apparecchio di distillazione dell'acquavite di Doru, aggiungendo quattro tubi, non che un tubo diritto al di fuori per conoscere il grado della condensazione dei vapori; e finalmente ha posto un altro tubo in comunicazione colla caldaja per ripulirla più facilmente.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1830, n.° 26902-2415.)

N.° 4. N.° 38394-2135.

Lieber Pietro: invenzione di un unto per le carrozze privilegiata il 4 dicembre 1823.

Le parti componenti il medesimo sono 15 parti di grafite, 12 di biacca, 8 di stagno calcinato, 3 di mercurio, 12 di grasso d'unghie purgato, 5 d'olio d'ulivo, 12 di sapone, 20 di sego e 15 di grasso di porco. Il grafite, la biacca e lo stagno calcinato unitamente al grasso d'unghie e all'olio d'ulivo debbono essere dapprima ben macinati, e poi si aggiungono a poco a poco gli altri ingredienti.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1830, n.° 26902-2415.)

N.° 5. N.° 38394-2135.

Di Bucquoy conte *Giorgio* imperiale regio ciambellano: fabbricazione del vetro di jolite privilegiata il 9 giugno 1820.

I materiali per comporre il vetro medesimo sono polvere di scorie libbre 100, cocci verdi libbre 28, sabbia libbre 14, soda libbre 10, potassa libbre 6, sal comune libbre 1 1/2, carbone dolce 3 pugni, e

calce libbre 2. Il tutto viene ridotto in polvere fina, e si scioglie la massa in due fusioni di quarant' otto ore, aggiungendo la seconda volta libbre 1 1/2 di salnitro. In principio s' introducono alcuni cocci di jolite in pezzi, e si fonde la scoria triturata con un poco di potassa, si fa raffreddare, e si polverizza di nuovo prima di unirla in qualità di polvere alla pasta del jolite.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1830, n.° 26902-2415.)

N.° 6. N.° 38394-2135.

Petersch Ambrogio: miglioramento di un telajo a cilindro atto a fabbricar calze privilegiato il 6 agosto 1826.

L' essenziale del miglioramento suddetto consiste in ciò, che un cilindro posto in comunicazione col telajo mediante ruote e congegni produce un movimento più regolare e più lesto, come pure che vi è applicata una specie di forchetta, e che si adopera una qualità maggiore di cannelle. Col mezzo dell' anzidetto congegno di ruote il lavoratore può sorvegliare una maggior quantità di telai. La costruzione poi circostanziata del telajo non può essere quì descritta, per cui è d' uopo riportarsi alla descrizione originale dell' inventore.

(Dispaccio aulico 22 novembre 1830, n.° 26902-2415.)

N.° 7. N.° 38396-2137.

Schuster I. G.: nuovo modo di navigare contro la corrente ed invenzione di un mezzo preservativo contro la putrefazione dei pali, privilegiati il 7 maggio 1825.

Il primo oggetto consiste in una via formata da pali di legno sui quali si collocano travi fornite di piuoli o

catene. Il secondo si ottiene coprendo i suddetti pali con uno smalto di calce.

(Dispaccio aulico 27 novembre 1830, n.° 27525-2484.)

N.° 8. N.° 38396-2137.

Müller Carlo Lodovico: miglioramento dell' unto di John Battony servibile per carrozze, mulini e macchine privilegiato il 4 dicembre 1823.

Si prendono tre quinte parti di grasso di porco ed un quinto di sapone sciolto nell'acqua, unendovi un quinto di grafite ed un poco di salnitro.

(Dispaccio aulico 27 novembre 1830, n.° 27525-2484.)

N.° 9. N.° 38396-2137.

Martini Giuseppe: invenzione di un nuovo metodo onde eseguire i ricami rilevati in oro ed argento privilegiata il 30 settembre 1824.

A tal uopo si tagliano dal cartone le forme od i disegni richiesti, sottoponendo altre cose nei luoghi più rilevati. Allorchè poi questi cartoni vengono assicurati sulla stoffa, si ricama al di sopra di essi.

(Dispaccio aulico 27 novembre 1830, n.° 27525-2484.)

N.° 10. N.° 38396-2137.

Ceruti Domenico: invenzione privilegiata l'11 novembre 1824 di una macchina da accendere il fuoco combinata con un candelliere.

Il coperchio del recipiente nel quale trovasi l'acido solforico è talmente posto in relazione col solfanello mediante delle leve, che il coperchio si alza quando il solfanello stesso entra nel recipiente. Cessando la compressione, il solfanello viene levato dal recipiente per mezzo di una molla, ed il coperchio si chiude contemporaneamente.

(Dispaccio aulico 27 novembre 1830, n.° 27525–2484.)

N.° 11. N.° 38396–2137.

Videmari Angelo: nuovo processo intorno alla fabbricazione della felpa di seta privilegiato il 10 dicembre 1824.

La parte essenziale consiste nel cardeggiare la stoffa di seta tessuta assai fitta, il che si effettua sopra un ordigno ritto di legno formato di cuscini. Eseguitasi l'operazione del cardeggiare in una direzione, si volta la stoffa unitamente ai cuscini, e si cardeggia in direzione opposta. Non è necessario che per siffatta operazione il lavoratore cangi la sua situazione. Questa felpa di seta può essere adoperata di preferenza per fabbricarne cappelli.

(Dispaccio aulico 27 novembre 1830, n.° 27525–2484.)

N.° 12. N.° 38396–2137.

Crotti Michele: miglioramento della caldaja atta ad innaspare la seta dai bozzoli privilegiato il 28 settembre 1827.

Un tubo attraversa la caldaja, e per esso passa il fumo prima di giungere alla gola del cammino.

(Dispaccio aulico 27 novembre 1830, n.° 27525–2484.)

N.° 13. N.° 38619-2153.

Hummel Carlo: invenzione privilegiata il 1.° aprile 1822 di un apparecchio onde raccogliere i vapori dell'alcool durante la fermentazione del vino.

Il suddetto apparecchio è quello stesso già proposto dalla signora Gervais in Montpellier, il quale ha per iscopo che i vapori dell'alcool prodotti dalla fermentazione del vino posto entro la tina ben chiusa con coperchio siano raccolti nel cappello di lambicco di latta, e ricondotti condensati nel vino, mentre l'acido carbonico passa per un tubo particolare entro un recipiente d'acqua.

(Dispaccio aulico 29 novembre 1830, n.° 27524-2483.)

N.° 14. N.° 38619-2153.

Roulet Carlo: invenzione di un metodo onde incidere i cilindri a stampa privilegiata il 30 maggio 1826.

L'operazione consiste in ciò, che i cilindri a stampa in vece di essere incisi con punzoni come per lo passato, lo sono col mezzo di cilindri d'acciajo lunghi due pollici e grossi un pollice e mezzo. S'incide un cilindro d'acciajo concavo reso duttile come si pratica colle lastre di rame, indi s'indurisce e si trasporta il disegno in rilievo sopra un cilindro d'acciajo dell'istessa dimensione reso duttile per mezzo del calore, servendosi di una macchina apposita per effettuare la compressione. Col cilindro convesso si fermano contro il cilindro di ottone, al quale si può dare a piacere la direzione dritta od ondeggiante, si trasportano perfettissimamente i disegni più difficili e larghissimi.

(Dispaccio aulico 29 novembre 1830, n.° 27524-2483.)

N.° 15. N.° 39327–2199.

Lederer fratelli: miglioramento nella fabbricazione del marrocchino privilegiato il 7 gennajo 1822.

I suddetti inventori servendosi delle pelli di pecora procedono nel modo seguente: le pelli vengono ben macerate nell'acqua, ed indi asciugate. Dopo essere state collocate dalla parte lanosa in terra, si passa sulla parte carnosa di esse la pasta di calce, cui all'atto della preparazione si unisce un poco di spirito di vino in ragione di due once per un *metzen* di calce, misura di Boemia. Si collocano dette pelli l'una sopra l'altra fino a cinquanta, e dopo essere state dodici ore in questa posizione si lavano nell'acqua corrente, si asciugano, e si leva la lana col mezzo di un raschiatojo. In seguito si pongono entro una fossa di calce coperta per dodici sino a sedici giorni, poi si raschiano, vi si spruzza sopra dell'acqua mista di un poco di siroppo e si stropicciano con un vetro di forma ovale finchè la pelle acquisti finezza e morbidezza. L'ultimo lavoro consiste nella compressione e nel modo di tingerle.

(Dispaccio aulico 13 dicembre 1830, n.° 28609–2587.)

N.° 16. N.° 389–32.

Goser Felice: invenzione privilegiata il 2 ottobre 1827 di preparare il legno in modo da renderlo suscettibile a ricevere l'impressione di un modello qualunque posto sotto un torchio.

Al legno da comprimersi dopo averlo fatto macerare nel colore che si crede di dargli si applica due o tre volte una soluzione caldissima di gomma, indi si

sottopone il legno stesso allo strettojo a vite, servendosi di stanghe di ottone.

(Dispaccio aulico 16 dicembre 1830, n.° 28935-2614.)

N.° 17. N.° 389-32.

Finazzi Giovanni: invenzione di un apparecchio atto a muovere i battelli privilegiata il 17 aprile 1828.

La parte essenziale di tale apparecchio consiste 1.° in una ruota orizzontale a slancio collocata nell' interno del battello, la quale è posta in movimento col mezzo di una stanga spingente, che tiene in giro eguale le ruote verticali a pala situate da ambo i lati del battello medesimo; 2.° nell' uso di due corone eccentriche di ruote, per cui le pale conservano continuamente la loro situazione verticale.

(Dispaccio aulico 16 dicembre 1830, n.° 28935-2614.)

N.° 18. N.° 2877-226.

Pusinich Lodovico: nuovo metodo privilegiato il 16 maggio 1820 di render tonde le perle di vetro ossia le così dette perle di Venezia.

Un recipiente quadrato di rame trovasi collocato entro un forno in guisa che col mezzo d' una stanga di ferro che lo trapassa un asse inclinato di 45 gradi può esservi girato. Il forno al di fuori è costruito in modo che avendo luogo il processo del tondeggiamento, può essere chiuso del tutto onde concentrarvi il calore e tener lontano il fumo dalle pareti interne del forno stesso. Debbesi però avvertire che il lato interno del recipiente sia assai liscio.

(Dispaccio aulico 28 dicembre 1830, n.° 29727-2684.)

N.° 2877-226.

Gertmann Bernardo: invenzione di una macchina atta a stendere e spaccare la pelle privilegiata il 14 ottobre 1824.

La suddetta macchina consiste in un apparecchio fornito di cilindri e di un telajo sul quale la pelle è tesa a piacere. Il lavoro della scanalatura si effettua col mezzo di una consueta pialla da falegname. Nella macchina per ispaccare la pelle si tira la medesima in alto per mezzo di cilindri che si trovano in un cavalletto fornito di un congegno di ruote; un coltello che muovesi innanzi ed indietro, applicato al di sopra dei cilindri suddetti, spacca la pelle quando esce da questi ultimi.

(Dispaccio aulico 28 dicembre 1830, n.° 29727-2684.)

N.° 20. N.° 2877-226.

Dillinger Giuseppe: fabbricazione di teste da pipa da tabacco privilegiata il 29 dicembre 1824.

Le medesime hanno la forma delle antiche lanterne delle strade di Vienna, colla differenza che al vetro vi è sostituita la schiuma di mare. Dalla parte inferiore vi ha un recipiente fornito di cerniera per aprirlo, nel quale si raduna il sugo del tabacco formatosi nella caldaja e nel collo della pipa.

(Dispaccio aulico 28 dicembre 1830, n.° 29727-2684.)

N.° 21. N.° 2877-226.

Tuskany Francesco: invenzione di capsule con molle di percussione privilegiata il 25 settembre 1827, ed a lui ceduta da *Giovanni Enrico* di Praga.

Il guscio della capsula è di carta senza colla ed ha un fondo di legno sottilissimo. Prima di riempirle si coprono al di fuori ed al di dentro con vernice di trementina, affinchè non vi penetri l'umidità. La massa infiammabile è composta di 245 *quentchen* di alcali acido-clorino, di 25 *quentchen* di solfo e di 10 *quentchen* di carbone purgato.

(Dispaccio aulico 28 dicembre 1830, n.° 29727-2684.)

N.° 22. N.° 2877-226.

Di Nagy Beniamino: nuovo metodo di ripulire le forme dei tipografi privilegiato il 30 luglio 1829.

Le medesime allorchè sono imbrattate di colore si lavano a freddo con una lisciva mediante una spazzola, e questa lisciva si prepara coll'acqua, aggiungendovi della potassa, calce non spenta e sale minerale. Per una libbra di potassa netta d'Ungheria si prendono quattro *loth* di calce e tre *loth* di sale minerale, si maciniano riducendoli in polvere, e poi si mischiano coll'acqua.

(Dispaccio aulico 28 dicembre 1830, n.° 29727-2684.)

N.° 23. N.° 2877-226.

Toss Ignazio Guglielmo: nuovo processo nell'apparecchiare canne d'India privilegiato il 14 settembre 1826.

La canna d'India viene prima nettata e pulita, indi si piega, previa immersione nell'acqua calda, si spacca, si raschia, ecc. come si pratica colle ossa di balena e come lo richiede l'uso che si vuol fare di queste canne, per esempio per ombrelle, cappelli, sedie, ecc.

(Dispaccio aulico 28 dicembre 1830, n.° 29727-2684.)

N.° 24. N.° 2877-226.

Suddetto: miglioramento, privilegiato il 26 settembre 1826, introdotto nella fabbricazione dei cappelli intrecciati da uomo e da donna, delle cappe e d'altri lavori di questo genere.

I suddetti miglioramenti consistono *a*) nell'uso di una forma di legno atta all'intrecciamento, la quale per mezzo di una vite può essere fermata alla metà del bastone; *b*) nel metodo di apparecchiare le strisce di ossa di balena mediante una lamina, e non con un pezzo di vetro; *c*) nell'uso di diversi materiali.

(Dispaccio aulico 28 dicembre 1830, n.° 29727-2684.)

N.° 25. N.° 2877-226.

Staufer I. G. ed *Ertel I.* di Vienna: miglioramento delle chitarre privilegiato il 9 giugno 1822.

Esso consiste in ciò, che il manico è più elevato e separato dalla cassa armonica, che il collo dell'istromento può col mezzo d'una vite esser posto nella situazione richiesta, servendosi all'uopo di una chiave, e che i così detti ponticelli sono fabbricati di un metallo bianco, del quale si servono i fabbricatori di bottoni.

(Dispaccio aulico 28 dicembre 1830, n.° 29727-2684.)

N.° 26. N.° 2877-226.

Bonsignori Giovanni Battista di Brescia: miglioramento di un naspo atto ad innaspare la seta dai bozzoli privilegiato il 21 gennajo 1826.

L'essenziale di tale miglioramento consiste in un apparecchio collocato innanzi al naspo, il quale muovesi da ambi i lati, e produce l'effetto che i fili di seta si avvolgono in situazione incrociata intorno al naspo.

(Dispaccio aulico 28 dicembre 1830, n.° 29727-2684.)

N.° 27. N.° 2877-226.

Pelikan Federico di Vienna: fabbricazione, privilegiata il 28 settembre 1827, di tazze da bere ad uso delle acque minerali e di apparecchi atti a riscaldare.

La tazza è di vetro, ha la forma di un fiasco col collo corto, ed è coperta da un turacciolo di vetro smerigliato. Versandovi entro l'acqua minerale, si fa uso di un tubo di vetro alquanto curvo ed a foggia d'imbuto, ed essendo la tazza piena sino alla metà del collo, vi si pone subito il turacciolo. Volendo riscaldare le acque minerali, si pongono le tazze ad una ad una entro una tina d'acqua calda fornita di un termometro. Il coperchio della tina ha dei buchi della grandezza delle tazze. Il calore poi è prodotto da una lampada a spirito di vino.

(Dispaccio aulico 28 dicembre 1830, n.° 29727-2684.)

N.° 28. N.° 2877-226.

Tell Francesco di Praga: miglioramento del lucido inglese da darsi agli stivali, alle scarpe, ecc. privilegiato il 15 luglio 1821.

Per la composizione di questo lucido occorrono i seguenti ingredienti: 24 *loth* d'olio di pesce, 18 *loth*

d'olio fino, 18 *loth* di gomma arabica, 4 *loth* di zucchero fino, 3 *loth* di vitriolo di ferro, 1 libbra e mezza di siroppo; i quattro ultimi ingredienti si sciolgono in un mezzo *maas* d'aceto di vino, aggiungendovi 2 *loth* di cremortartaro greggio, 4 *loth* di burro fresco, 2 libbre d'avorio preparato, 1 libbra di polvere di sughero preparato, 15 libbre di polvere d'ossa, 2 libbre e mezza d'olio di vitriolo, e 15 *loth* di spirito di sale, che al pari dell'olio di vitriolo vi debb'essere aggiunto a poco a poco. Tutti questi materiali debbono essere ben mescolati, al qual uopo il suddetto proprietario del privilegio propone una macchina da lui chiamata d'*impasto*. Questa è composta di quattro cavicchi di legno legati insieme dalla parte superiore, i quali si collocano come l'armatura d'una grande stadera da negoziante. Al disotto si pone il recipiente per macinare, ed il macinatojo o la stanga per impastare trovasi appesa dalla parte superiore dell'armatura. Essendo la massa troppo asciutta quando s'impasta, si aggiunge tanto latte quanto occorre.

(Dispaccio aulico 28 dicembre 1830, n.° 29727-2684.)

N.° 29. N.° 3130-246.

Tanzwohl Giovanni e *Voigt Giovanni:* nuovo metodo di fabbricare tazze, vasi ed altri oggetti di latta privilegiato il 26 luglio 1826.

L'inventore si serve a tale uopo di strettoi muniti di una forte vite, ne' quali il perno unitamente all'anima infrancatavi agisce sulla forma inferiore fermata da viti a registro.

(Dispaccio aulico 6 gennajo 1831, n.° 691-62.)

N.° 30. N.° 3130-246.

Vögel T. M.: invenzione di un refrigeratorio atto alla cottura della birra privilegiata il 19 novembre 1825.

Due cilindri ritti di stagno fino o di rame bene stagnato, oppure di latta, l'uno alquanto più alto dell'altro e posti nel fondo in comunicazione per mezzo di un tubo, sono collocati entro un recipiente contenente almeno tre volte più di acqua fredda quanto importa la birra da refrigerarsi. In ambo i cilindri trovansi in cima ed alle convenienti distanze de' dischi convessi composti dei suddetti metalli, e forniti di buchi al margine ove toccano il lato interno de' cilindri; i medesimi poi hanno alla cima delle aperture, ed il più corto ha lateralmente un tubo di scarico. Versando la birra nel cilindro più alto, passa pei buchi dei dischi lungo il lato interno del primo cilindro, innalzasi nel cilindro più basso e giunge così refrigerata pel tubo di scarico nella botte destinata a conservarla.

(Dispaccio aulico 6 gennajo 1831, n.° 691-62.)

N.° 31. N.° 3130-246.

Lobersorger Antonio: invenzione privilegiata il 21 marzo 1824 di un meccanismo atto a spingere innanzi i battelli nei canali.

Una ruota applicata alla difesa del sostegno pone in movimento delle catene perenni, per mezzo delle quali si muovono altri congegni. Il tamburo all' albero dei congegni riceve anch'esso una catena senza fine che attira i battelli attaccati alla medesima.

(Dispaccio aulico 6 gennajo 1831, n.° 691-62.)

N.° 32. N.° 3130-246.

Bodmer Giovanni Gaspare: invenzione di una macchina impulsiva posta in movimento per la compressione dell'aria privilegiata il 20 dicembre 1825 e il 13 gennajo 1826.

Questa macchina è composta di quattro cilindri forniti di stantuffi che s'innalzano per mezzo del manubrio di un albero da ruota d'acqua. In tal guisa nasce scambievolmente un vacuo nell'una o nell'altra coppia de' cilindri medesimi. La compressione dell'atmosfera produce la discesa degli stantuffi. L'inventore ha applicato questa macchina pneumatica anche al movimento delle barche.

(Dispaccio aulico 6 gennajo 1831, n.° 691-62.)

N.° 33. N.° 3425-278.

Höerschelmann Ernesto Cristiano: invenzione di una nuova specie di tromba a giro privilegiata il 20 novembre 1829 per un anno.

Questa tromba appartiene alla classe dei così detti artificj a capsula. Entro una cassa cilindrica aggirasi sul perno un disco stantuffo, durante la quale operazione l'acqua viene assorbita per un'apertura alla periferia della cassa medesima e spinta fuori per un'altra. La parte essenziale forma la particella fra le due aperture che serve di animella, il di cui regolamento è prodotto da due piani applicati al perno.

(Dispaccio aulico 15 gennajo 1831, n.° 1415-123.)

N.° 34. N.° 3426-279.

Hebenstreit Giovanni Filippo e *Aichinger Leopoldo*: nuova macchina atta alla filatura del lino privilegiata il 31 ottobre 1818.

L'essenziale della macchina suddetta consiste 1.° in un disco (disco filatore), 2.° in una cassetta oblunga (cassetta d'arrecamento). Il disco è fornito di martelletti che tirano, alcuni de' quali sono muniti di pettini per ripulire. Questi sono destinati a tirare uniformemente fuori della cassetta i filamenti del lino. Variandone la costruzione, si può far senza dei martelletti e provvedere il suddetto disco di un *cavetto* e di quattro cerchj d'ottone. I cerchj sono talmente sottili che afferrano soltanto alcuni filamenti per volta, e questi essendo stati torti vengono condotti innanzi. Avanti il disco avvi un rullo cannellato che riposa nel *cavetto* del disco stesso, e serve a ricevere i filamenti stati raccolti dai cerchj per trasportarli al torcimento. La *cassetta d'arrecamento*, nella quale è collocato il lino fra due cinte, ne somministra al disco sempre l'occorrente quantità.

(Dispaccio aulico 14 gennajo 1831, n.° 1351-118.)

N.° 35. N.° 3867-319.

Bettoni Nicolò tipografo in Milano: miglioramento del torchio da stampa privilegiato il 15 giugno 1824.

Esso consiste in un torchio a cilindro, sotto il quale girando un manubrio, passano il carro e la forma, che vengono compressi in situazione orizzontale. Per muovere il carro agisce una stanga dentata ed un congegno

di ruote. Il cilindro può col mezzo di viti regolatrici essere alzato od abbassato.

(Dispaccio aulico 15 gennajo 1831, n.° 1446-124.)

N.° 36. N.° 3867-319.

Seregni Ambrogio cappellajo in Milano: invenzione di una stoffa di seta che può supplire ai così detti *pelucci* privilegiata il 21 aprile 1824.

Questa sorta di stoffa tessuta fittamente viene tirata sopra un apparecchio a foggia di telajo collocato in piedi, sottoponendovi un cuscino convesso. Il lavoratore è collocato dinanzi al telajo e cardeggia la stoffa con tre cardi di diversa specie sino a tanto che il pelo siasi alzato egualmente sopra un lato della medesima.

(Dispaccio aulico 15 gennajo 1831, n.° 1446-124.)

N.° 37. N.° 3867-319.

Rosa Giovanni di Brescia: nuovo metodo di fabbricar stoffe a disegno col filo di lino privilegiato il 15 novembre 1823.

Il processo del lavoro consiste nell'applicazione di un telajo colla macchina alla *Jaquart* fornito di cinque pedali.

(Dispaccio aulico 15 gennajo 1831, n.° 1446-124.)

N.° 38. N.° 3867-319.

Geller Antonio: nuovo processo nella fabbricazione dei nastri di velluto ad uso di Francia privilegiato il 27 gennajo 1822.

Si fa uso di un telajo a macchina, ove in ogni divisione trovansi due nastri, l'uno sopra l'altro in guisa che avendo il telajo dodici navicelle, si fabbricano ventiquattro nastri nel medesimo tempo. Col mezzo di un meccanismo particolare vengono posti in movimento dei coltelli che tagliano i nastri collocati l'uno sopra l'altro, e con ciò viene fabbricato il velluto propriamente detto. La tensione dell'orditura ed il cordeggio non hanno bisogno di essere descritti minutamente, giacchè ogni perito sa bene come deve procedere quando si tessono due stoffe l'una sopra l'altra.

(Dispaccio aulico 15 gennajo 1831, n.° 1446-124.)

N.° 39. N.° 3867-319.

Bosiz Antonio di Milano: nuovo processo privilegiato il 21 aprile 1824 di fabbricare olj di diverse qualità onde prepararne dei colori che disseccano presto ed asciugano in modo eguale.

Pei colori chiari si compone l'olio di un miscuglio di 10 libbre d'olio d'oliva e 24 libbre d'olio di lino, 4 libbre di scorze di limone, 6 once di spirito di vino, 3 once di vaniglia e 5 once di borace. Gl'ingredienti solidi vengono spezzati, riscaldando il tutto per un'ora, ma non già al grado dell'ebollizione, indi si filtra l'olio, lasciandolo posare per 24 ore. Dopo averlo nuovamente riscaldato per 15 minuti si ripone nei fiaschi. Trattandosi poi di colori oscuri, si ommette l'olio di lino e si adopera minore quantità degl'ingredienti predetti.

(Dispaccio aulico 15 gennajo 1831, n.° 1446-124.)

N.° 40. N.° 5617-461.

Longo cavaliere *Marino* di Padova: miglioramento nella fabbricazione delle perle di vetro privilegiato il 20 ottobre 1828.

Tale miglioramento risguarda il processo d'indorare e d'inargentare la perla di vetro, il che si effettua in due maniere: il primo metodo consiste in ciò, che la perla prima di essere indorata od inargentata viene coperta di una composizione di sei parti di borace e di una parte di gomma arabica sciolta nell'acqua, alla quale rotolando le perle si attaccano le fogliette d'oro o d'argento, formando la superficie metallica. L'ulteriore lavoro consiste nel riscaldare le perle già indorate, collocandole fra strati di cálce, per cui l'oro o l'argento vi si attacca maggiormente; il secondo metodo consiste nel processo di sciogliere la gomma arabica e la resina ammoniaca in parti eguali nell'aceto, e di coprirne le perle: indi siegue l'applicazione dell'oro o dell'argento nel modo conosciuto, e finalmente si espongono le perle ad un calore moderato.

(Dispaccio aulico 27 gennajo 1831, n.° 2322-205.)

N.° 41. N.° 5617-461.

Praschinger Michele e *Benedetto*: miglioramento nel dare l'apparecchio ai tessuti di crine di cavallo privilegiato il 26 febbrajo 1827.

Questo miglioramento consiste in ciò, che per la trama delle stoffe di crine si serve del così detto *filo lucente regio*, tingendolo d'indaco.

(Dispaccio aulico 27 gennajo 1831, n.° 2322-205.)

N.°, 42. N.° 5617-461.

Conti Pietro di Verona: invenzione di estrarre dal *rhus cotinus* un' essenza atta per la concia e per la tintura privilegiata il 1.° marzo 1826.

L' inventore suddetto si serve all' uopo di tre metodi: 1.° di cuocere il *rhus cotinus* nell' acqua; 2.° di farlo macerare fino all' incominciamento della fermentazione; 3.° della compressione mediante lo strettojo, ove la compressione medesima si effettua col mezzo di una colonna d' acqua: il condensato estratto che si è ottenuto forma un oggetto di commercio, e viene altrove spedito in vece della pianta sunnominata.

(Dispaccio aulico 27 gennajo 1831, n.° 2322-205.)

N.° 43. N.° 6844-547.

Demuth Carlo: invenzione di una lampada da notte e miglioramento degli stoppini privilegiati il 13 ottobre 1827.

La suddetta lampada consiste in una specie di tazzetta galleggiante sull' olio, la quale ha nel mezzo una apertura ove si salda un tubetto di vetro. Per mezzo di questo tubetto l' olio sale in alto, formandosi ivi la fiamma. Il miglioramento degli stoppini nelle lampade, e specialmente in quelle da studio consiste nella forma semicircolare de' medesimi in vece dello stoppino cilindrico a foggia di *argand*, per cui la fiamma riesce più chiara e si consuma minore quantità d' olio.

(Dispaccio aulico 12 febbrajo 1831, n.° 3616-326.)

N.° 44. N.° 6844-547.

Ruhm Guglielmo: lampada da notte migliorata e senza stoppino privilegiata il 23 ottobre 1827.

La tazzetta galleggiante sull' olio è circondata da un orlo vuoto per tenerla meglio alla superficie e per impedire che l' olio stesso non vi passi sopra. Il tubetto per la fiamma, in vece di essere saldato nel fondo della tazzetta, passa entro un pezzo di sughero ivi collocato, per cui si ottiene il vantaggio che rompendosi tale tubetto, facilmente può sostituirsene un altro.

(Dispaccio aulico 12 febbrajo 1831, n.° 3616-326.)

N.° 45. N.° 6844-547.

Löhner Augusto: invenzione di scarpe meccaniche con ruote privilegiata il 19 novembre 1825.

Queste scarpe, di cui si fa uso per correre lestamente sulle strade piane, vengono assicurate agli stivali per mezzo di coregge. Una ruota trovasi dalla parte anteriore di esse scarpe, e due dalla posteriore con un asse comune. Tali ruote sono ingranate da un rampino, per cui non possono ritornare indietro.

(Dispaccio aulico 12 febbrajo 1831, n.° 3616-326.)

N.° 46. N.° 6844-547.

Di Schönfeld cavaliere *Giacomo* e *Tedeschi Antonio:* invenzione di una macchina da lavare e miglioramento della medesima privilegiati il 16 luglio ed il 27 ottobre 1825.

Nella suddetta macchina, o per dir meglio nei tamburi da lavare s'introducono i vapori dell'acqua da una caldaja, per cui trattandosi di rendere pulita la biancheria o la lana, si deve risparmiare molt'acqua, combustibili e sapone.

(Dispaccio aulico 12 febbrajo 1831, n.° 3616-326.)

N.° 47. N.° 6844-547.

Gonzalese Emanuele: fabbricazione di scarpe e soprascarpe privilegiata il 13 gennajo 1826.

La parte essenziale di tali scarpe consiste in ciò, che si cuce una suola sottile ed elastica di legno fra due cuoi o pelli.

(Dispaccio aulico 12 febbrajo 1831, n.° 3616-326.)

N.° 48. N.° 6979-558.

Ulmann Gionata: miglioramento nella fabbricazione della cera di Spagna privilegiato l'8 gennajo 1829.

Alle solite materie resinose che s'impiegano per la fabbricazione della cera suddetta si aggiunge la magnesia ridotta ad unguento, previa macinazione coll'olio di trementina, e per renderla olezzante si fa uso di fiori di lavanda e di un poco di balsamo di Tolù.

(Dispaccio aulico 7 febbrajo 1831, n.° 2891-263.)

N.° 49. N.° 6979-558.

Becker Enrico: miglioramento nella fabbricazione de'cappelli di feltro privilegiato l'8 settembre 1825.

Questi cappelli hanno uno scheletro formato di tela impermeabile, o di una rete da setaccio o di carta

che s' immerge in una massa composta di gomma lacca, pece greca, resina, mastice e trementina di Venezia, sciogliendo però prima tali oggetti nello spirito di vino: la falda del cappello è di feltro doppio, e frammezzo vi si pone taluna delle suddette stoffe resa impermeabile.

(Dispaccio aulico 7 febbrajo 1831, n.° 2891-263.)

N.° 50. N.° 6979-558.

Koteczeck Venceslao: invenzione di un focolare economico privilegiata il 27 ottobre 1825.

Questo focolare è costruito a foggia di quadrato, e forma in cima un recipiente simile, il quale può essere chiuso con un coperchio mediante cerniera posta alla parete posteriore del forno. Entro il suddetto recipiente si collocano le pentole ed altri utensili. I vapori che si sviluppano passano per un tubo entro la cappa del cammino. Al di sotto del focolare trovasi un recipiente quadrato per raccogliere la cenere che si leva e si rimette con facilità. La parte anteriore del mentovato spazio da cucinare è per maggior comodo costrutta mediante cerniere in guisa che si può situarla orizzontalmente, onde levarvi le pentole.

(Dispaccio aulico 7 febbrajo 1831, n.° 2891-263.)

N.° 51. N.° 6979-558.

Mayerhofer Giuseppe: invenzione di ferri da applicarsi ai tacchi degli stivali privilegiata il 28 giugno 1826.

Questi ferri hanno la forma del tallone da stivali. Nel mezzo però trovasi un' apertura circolare che è

riempita di un pezzo di pelle. Sul margine ed intorno alla circonferenza dell'apertura questi ferri sono un poco più grossi, ed i buchi per passarvi i chiodi onde fermarli sono a guisa di cono.

(Dispaccio aulico 7 febbrajo 1831, n.° 2891-263.)

N.° 52. N.° 6979-558.

Ganahl Giuseppe: invenzione dell'acciajo a cemento privilegiata il 29 maggio 1826.

Per fabbricare questa specie di acciajo si serve l'inventore d'una polvere composta de' seguenti materiali e nelle sotto indicate proporzioni calcolate sopra 100 libbre di ferro, cioè un'oncia e mezza di sale ammoniaco, *idem* di borace, quarantaquattro once di sal comune (questi ingredienti vengono calcinati e polverizzati), sei libbre di fuliggine, sei libbre di pelle bruciata, mezza libbra d'unghie, mezza libbra di sale fino ed una libbra e mezza di carbone polverizzato. Essendo tutte queste parti ben ridotte in polvere e miste, si aggiunge la necessaria quantità di orina ed aceto in parti eguali. Questa pasta si condensa sino al grado di farla asciugare, si polverizza e si usa nel modo consueto come cemento.

(Dispaccio aulico 7 febbrajo 1831, n.° 2891-263.)

N.° 53. N.° 6979-558.

Schmidt Carlo: invenzione di congegni atti ad arruotare e dare il pulimento privilegiata il 26 luglio 1826.

Questi congegni per arruotare la madreperla, oggetti d'acciajo, ecc., collocando varj di tali oggetti l'uno a canto all'altro, sono posti in movimento col mezzo del

conosciuto meccanismo di un argano tirato da un cavallo. Si può fare a meno dei lavoratori che girano la ruota a slancio.

(Dispaccio aulico 7 febbrajo 1831, n.° 2891-263.)

N.° 54. N.° 6979-558.

Ganahl Giuseppe: miglioramento nella fabbricazione dei cappelli di feltro privilegiato il 29 marzo 1826.

Questo miglioramento risguarda la formazione della cappa del cappello ed il metodo di tingere i cappelli. Per la prima operazione serve una macchina particolare di due paja di alberi cuneiformi situati in guisa che danno contemporaneamente ai due feltri la solita forma di cappa. Per tingere i cappelli si fa uso d'un apparecchio, la di cui parte essenziale è una ruota formata di sei raggi e di tre cerchj. Questa ruota trovasi al di sopra della caldaja da tingere, e la metà inferiore di essa resta immersa nella tinta stessa. I cerchj della ruota contengono 50 chiodi per attaccarvi i cappelli, i quali girando la ruota col mezzo del manubrio sono scambievolmente in contatto colla tinta e coll'aria atmosferica.

(Dispaccio aulico 7 febbrajo 1831, n.° 2891-263.)

N.° 55. N.° 6979-558.

Suddetto: miglioramento introdotto nelle macchine a vapore privilegiato il 28 giugno 1826.

Tali miglioramenti consistono 1.° in una macchina a foggia di ruota con due cilindri entro una cassa, i quali alla loro periferia sono forniti di due incavi e di

liste della medesima larghezza, che girando i cilindri scambievolmente passano l'uno nell'altro: 2.° in un produttore di vapore nel quale l'acqua circola continuamente; 3.° in un apparecchio di sicurezza che regola tanto l'acqua quanto il fuoco senza altro ajuto.

(Dispaccio aulico 7 febbrajo 1831, n.° 2891-263.)

N.° 56. N.° 6979-558.

Hixner Gio. Batt.: miglioramento delle armi da percussione privilegiato il 6 dicembre 1825.

Questo miglioramento risguarda la molla dell'archibugio, il di cui albero cilindrico è del tutto massiccio senza essere fermato a vite nella periferia, come è di uso; la suddetta molla è attaccata in cima alla canna per mezzo d'una lastra di ferro, ed il magazzino posto al di sopra della medesima si muove a foggia di onda. Dalla parte superiore della periferia vi ha il focone, ove s'incendia la così detta polvere mista versatavi dal magazzino quando vi batte la punta attaccata al cane dell'archibugio. Questa molla può con alcuni cambiamenti essere costrutta ad uso di capsule.

(Dispaccio aulico 7 febbrajo 1831, n.° 2891-263.)

N.° 57. N.° 6979-558.

Eberl Giuseppe: invenzione di un ordigno atto a collocare prestamente le capsule sul pistone della molla delle armi da percussione.

Le capsule trovansi entro due tubi metallici saldati l'uno all'altro e vengono condotte all'imbuto col

mezzo di molle in guisa che il lato aperto è voltato dalla parte anteriore. Quando una capsula è collocata sul pistone, si avvicina un'altra, e l'inventore ha indicato nella descrizione da lui presentata varj cangiamenti di questo istromento.

(Dispaccio aulico 7 febbrajo 1831, n.° 2891-263.)

N.° 58. N.° 9294-792.

Abeles Enrico e *Kohn Samuele* in Nikolsburg: nuovo metodo, privilegiato il 16 agosto 1824, di apparecchiare il panno e la tela in modo da preservarli dal tarlo e dal deperimento, giacendo nei fondachi.

Si prendono due grani di muschio e venti grani d'incenso, che si spargono sopra i carboni accesi per affumicarne il panno. Sulla tela si passa un liquido composto di aceto, di spirito di sale ammoniaco e di sugo di limone, a cui si aggiunge un poco di vetriolo bianco ed un poco di muschio.

(Dispaccio aulico 28 febbrajo 1831, n.° 4671-435.)

N.° 59. N.° 9296-793.

Högler Francesco: invenzione di una ruota meccanica ad uso matematico per le misure e le divisioni privilegiata il 17 aprile 1830.

Questo apparecchio meccanico, che ha la forma di un piccolo carro, e che è simile di sua natura al noto *odometro*, consiste nel movimento di ruote fra di loro. Una punta muove sempre la ruota susseguente, e dal numero dei giri della grande ruota principale contenente

una misura determinata si stabilisce l'estensione della via percorsa, di che tien conto il conduttore dell'apparecchio suddetto.

(Dispaccio aulico 25 febbrajo 1831, n.° 4714-444.)

N.° 60. N.° 9007-758.

Winkelmann Nicola e *figlio* di Vienna: miglioramento introdotto nella fabbricazione dei parasole e parapioggia privilegiato il 15 marzo 1825.

Questo miglioramento consiste nell'applicazione di cerniere ed altri simili oggetti ai succennati parasole formati di una composizione metallica, le di cui parti sono rame, zinco, stagno, antimonio e bismuto.

(Dispaccio aulico 25 febbrajo 1831, n.° 4670-434.)

N.° 61. N.° 9007-758.

Hardtmuth Lodovico e *Carlo* di Vienna: scoperta, privilegiata il 6 gennajo 1830, di una massa di terra atta alla fabbricazione di recipienti o vasellami d'argilla resistenti al fuoco.

Questa massa, che serve a fabbricar crogiuoli, casse per cuocere la porcellana e le stoviglie di creta arenosa (*grès*) ed altri oggetti resistenti al fuoco, non che delle tegole, è composta di una parte di argilla, due parti di sabbia, una mezza parte di allume di piuma ed un sedicesimo di terra bianca di Blosko nella Moravia. Questi ingredienti si pestano, si passano per lo staccio, si mischiano bene, ed aggiungendovi l'acqua, se ne forma la pasta.

(Dispaccio aulico 25 febbrajo 1831, n.° 4670-434.)

N.° 62. N.° 9007-758.

Lott Enrico di Pesth: invenzione di un cemento che serve in vece della colla per impellicciare i mobili privilegiata il 1.° febbrajo 1826.

Questo cemento è composto dei seguenti ingredienti: di una libbra non salata e ben macinata estratta dalle parti caciose del latte, cui si leva prima la crema, di quattro *loth* di polvere fina di calce non spenta, del bianco di sei uova, e di due *loth* di biacca di Venezia ben macinata. Si vuole che il predetto cemento essendo in istato di fluidità possa servire in vece della colla per impellicciare qualunque specie di mobili, come è più sopra accennato.

(Dispaccio aulico 25 febbrajo 1831, n.° 4670-434.)

N.° 63. N.° 9899-856.

Pozzi Alessandro e *Wunder Ignazio* di Vienna: invenzione di un istromento atto a determinare con precisione il luogo ove esiste un incendio privilegiata il 28 novembre 1829.

Un cannocchiale movibile in tutte le direzioni e sostenuto da una colonna formata sopra una lastra ha nella parte inferiore un semicircolo attaccato al medesimo. Un indice fisso accenna sul semicircolo il numero indicatovi che corrisponde alla carta topografica dell' orizzonte visibile del luogo d' osservazione, la quale fu rilevata col mezzo dell' istromento suddetto. Cercandosi ora col cannocchiale il luogo ove siasi destato l' incendio, il semicircolo si muove con esso, e l' indice accenna il numero sul semicircolo ove sono scritti i nomi dei paesi.

Questo istromento è anche suscettibile di qualche cambiamento disegnando la carta topografica sulla tavola, al disotto del cannocchiale e di una diottrica, ed applicando all' istromento medesimo con cui si vede un indice rimovibile ed atto a prolungarsi, che col volgere e dirigere l'istromento accenna sulla carta il luogo del rimarcato incendio.

(Dispaccio aulico 3 marzo 1831, n.° 5203-485.)

N.° 64. N.° 9899-856.

Girardoni Francesco: miglioramento introdotto nella macchina atta a filare il cotone privilegiato il 6 maggio 1826.

Questo miglioramento risguarda il cilindro a compressione e la compressione della striscia nel manipolare il cotone sulla macchina di preparazione. I cilindri di compressione sono di ferro e della medesima grossezza dei cilindri inferiori, ed hanno la stessa circolazione. Alla macchina d'apparecchio, cioè alla macchina per cardeggiare e per istendere, sono applicati due dischi d'acciajo pei quali passa la striscia di cotone, e riceve una specie di compressione. Il disco inferiore è fornito sul cerchio di una cannellatura, nella cui profondità gira un cerchio prominente della medesima dimensione posto sul disco superiore.

(Dispaccio aulico 3 marzo 1831, n.° 5203-485.)

N.° 65. N.° 9899-856.

Suddetto: miglioramento della macchina detta *water-twist* privilegiato il 15 luglio 1826.

Alla parte superiore dell' ala esiste un disco, ed in fine un cerchio, col mezzo del quale l' ala si raccorcia per metà, ed all' estremità dell' ala medesima trovansi dei rulli.

(Dispaccio aulico 3 marzo 1831, n.° 5203-485.)

N.° 66. N.° 9899-856.

Phorus società azionaria: miglioramento della macchina atta a spaccare la legna privilegiato il 26 agosto 1823.

Tale miglioramento concerne due parti, cioè il tener fermo il pezzo di legna col mezzo di rulli esistenti alle estremità di leve, ed il trasportare la legna spaccata sino al luogo ove trovasi il carro per levarnela. L' ultima operazione si effettua mediante una forte cinghia lunghissima, sulla quale la legna passa per un piano inclinato dopo aver abbandonata la sega ed il luogo ove fu spaccata.

(Dispaccio aulico 3 marzo 1831, n.° 5203-485.)

N.° 67. N.° 9899-856.

Suddetta: sega circolare migliorata privilegiata il 22 giugno 1823.

Questa sega circolare consiste in varie lamine forti di ferro che sono congiunte sia nella direzione del diametro, sia in una posizione simile verso il centro.

(Dispaccio aulico 3 marzo 1831, n.° 5203-485.)

N.° 68. N.° 10587-906.

De Girard Filippo: miglioramenti nella filatura del cotone e della canapa privilegiati il 13 dicembre 1825.

I suddetti miglioramenti, che risguardano l'apparecchio del lino e della canapa onde filarli, consistono in tre macchine, cioè 1.° in una macchina di fregamento onde rendere il lino e la canapa più fini; 2.° in una macchina per agitarli; 3.° in una macchina per pettinarli. La macchina di fregamento ha due tavole canalate, che per mezzo di un manubrio doppiamente piegato vengono mosse scambievolmente l'una sopra l'altra, e fra esse viene fregato il lino o la canapa. Sulla tavola superiore trovasi una cassa aggravata di pietre, onde produrre maggior effetto nello sfregamento. Per far passare durante il medesimo gli oggetti fra le due tavole e per ispingere innanzi ad una ad una le strisce è d'uopo un apparecchio particolare che effettua la spinta con membri cannellati, mentre le strisce nel momento in cui i membri si pongono in movimento vengono sciolte dalla compressione delle tavole. La macchina per agitare consiste in un battente che con due braccia è legato sopra un cilindro, il quale per mezzo di una ruota dentata, di una stanga pure dentata e di un manubrio è mosso scambievolmente a dritta e sinistra, e comunica al battente lo stesso andamento. Si pone il lino in una specie di cassette che si appendono alla macchina di agitazione, collocando l'una vicinissima all'altra. Il chiudimento delle cassette si effettua mediante due coni circolari che si muovono intorno ad un centro e vengono agitati col mezzo di un manubrio. Questi coni entrano nelle estremità traforate di un cerchio di ferro, e attraggono per ciò fortemente a sè le due parti della cassetta. La macchina per pettinare ha per oggetti principali i pettini collocati sopra catene senza fine, come nella macchina atta a preparare il filato grosso indicata dall'inventore, ma più grandi e diversa

nelle parti per tirar fuori la stoppa. Le parti consistono in una puntella doppia di ferro di due cerchj piatti di latta. Sopra ogni fila degli aghi del pettine si applica siffatta puntella, che si può muovere innanzi ed indietro lungo gli aghi, finchè giunga nella posizione ove l'estremità e la punta degli aghi sembrano affatto ritirate fra le due puntelle. In forza di questa operazione esce tutta la stoppa che resta nei pettini. Le catene pendono sopra due cilindri, piegandosi al disotto intorno alle ruote dentate dalle quali ricevono il loro movimento, ed applicandovi le cassette alla parte superiore della macchina, il lino pende tra le due file dei pettini. Il movimento delle puntelle che levano la stoppa dai pettini si effettua come nella menzionata macchina del filato grosso, cioè mediante certi cerchj di ferro, lungo i quali debbono sdrucciolare le estremità delle puntelle, dando ai medesimi la necessaria piegatura per ispingerli nel debito tempo al corpo dei pettini o verso la punta degli aghi. I pettini sono di diversa finezza, quelli della prima catena hanno i denti molto larghi, quelli della seconda sono più vicini, e nella terza catena si trovano i più fini.

(Dispaccio aulico 11 marzo 1831, n.° 5848-544.)

N.° 69. N.° 11533-987.

Witteck Cristiano di Praga: miglioramento nella fabbricazione dei mattoni, rendendoli leggieri e resistenti in qualunque specie di volta, privilegiato il 16 ottobre 1823.

Si aggiunge all'argilla una quantità proporzionata di carbon fossile triturato, e siccome questo si consuma

durante la cottura dell' argilla, così i mattoni diventano più leggieri pei diversi vacui che vi si formano, e quindi riescono più utili per certi usi che le tegole ed i mattoni del tutto compatti.

(Dispaccio aulico 21 marzo 1831, n.° 6426-584.)

N.° 70. N.° 12460-1061.

Winkler Wolf: invenzione di un mulinello a mano atto a macinare il sale privilegiata il 30 gennajo 1826.

Questo mulinello in vece delle pietre ha dei dischi di legno, le di cui parti superiori sono fornite di avorio in guisa che agiscono a foggia di lime. L' inventore per conservare il sale asciutto propone di servirsi di tubi riscaldati dal vapore.

(Dispaccio aulico 4 aprile 1831, n.° 8068-721.)

N.° 71. N.° 14274-1215.

Mazzara Lodovico: invenzione del metodo di preparare il gas infiammabile idrogenico carbonico formante un fluido oleoso privilegiata il 9 luglio 1827.

Si decompongono coi soliti mezzi di soluzione colofonio, catrame, pece, trementina ed altre sostanze resinose, indi si fanno sgocciolare entro il crogiuolo rovente dell' apparecchio atto a formare il gas, e durante siffatta operazione nasce l' idrogeno carbonato, il quale produce l' olio. Il gas oleoso ottenutosi passa, come è noto, nel gasometro combinato coll' apparecchio.

(Dispaccio aulico 10 aprile 1831, n.° 8414-752.)

N.° 72. N.° 14280-1217.

Obersteiner Luigi: nuovo metodo di fabbricare l'acciajo fuso di qualsivoglia durezza privilegiato il 14 aprile 1826.

Si prende del ferro greggio purgato dalla scoria, e si assaggia la parte di carbone che potesse contenere; indi si pesa una quantità di questo ferro greggio, che col mezzo di maggiore o minore fusione si vuol ridurre in acciajo. Conosciutosi il carbone che vi si contiene, si aggiungono molte parti de' carbonizzanti quante ne occorrono, essendo le sostanze delle medesime facili a calcolarsi. Il privilegiato rende il processo più facile col seguente esempio. Supposto che un ferro greggio contenga esattamente il 2 per 100 di carbone, ponendolo però entro un crogiuolo con parti eguali di ferro battuto e libero di carbone per fonderlo, deve il prodotto contenere esattamente l' 1 per 100 di carbone, ecc. In questo modo si potrà fabbricare con sicurezza dell' acciajo fuso di qualsivoglia durezza, numero e grado, ed ogni fabbricatore di oggetti d' acciajo, essendogli noti i diversi numeri, saprà scegliere per ogni numero l' acciajo della voluta durezza.

(Dispaccio aulico 1.° aprile 1831, n.° 7836-702.)

N.° 73. N.° 14280-1217.

Fütter Giuseppe e *Wilson Giovanni:* invenzione di una macchina atta a macerare il lino e la canapa privilegiata il 28 marzo 1826.

Questa macchina differisce dalle solite di siffatta specie in ciò, che una trave movibile fornita di liste, la quale alla parte inferiore della base ha il suo perno

entro uno zaffo, viene continuamente agitata in forza di un semplice meccanismo da un lato all'altro fra due travi ferme, egualmente fornite di liste, maciullando così il lino e la canapa che si pongono fra le suddette travi ferme e movibili. Egli è chiaro che si può lavorare da ambo i lati.

(Dispaccio aulico 1.° aprile 1831, n.° 7836-702.)

N.° 74. N.° 14280-1217.

Dillinger Giuseppe: invenzione di teste da pipa di schiuma di mare privilegiata il 29 dicembre 1824.

Queste teste di forma particolare hanno alla parte inferiore una capsula che si può aprire a piacere per farne uscire l'umidità radunatasi nella pipa.

(Dispaccio aulico 1.° aprile 1831, n.° 7836-702.)

N.° 75. N.° 14280-1217.

Mayer Ignazio: invenzione di un leggio meccanico da musica privilegiata il 25 novembre 1822.

Questo leggio, con cui si possono subito voltare i fogli di musica, consiste in un leggio solito, al di cui margine superiore trovansi alla dritta alcuni fili di ferro attaccati a molle. Questi fili di ferro, il di cui numero è a piacere, sono interposti tra i fogli di musica per voltarli e collocati contro punte fermate alla parte inferiore del leggio acciò non rimbalzino. Le suddette punte si trovano sopra i piani d'un egual numero di molle. Salendo ora per mezzo di compressione sulla parte anteriore della molla la parte posteriore della medesima, e venendo mossi i fili di ferro, il foglio si volta. Nel mezzo del leggio vi ha un filo di ferro, al

quale sóno attaccati i fogli od il libro di musica. Si possono attaccare alle molle anche dei cordoncini e muovere le molle col mezzo di staffe.

(Dispaccio aulico 1.° aprile 1831, n.° 7836-702.)

N.° 76. N.° 14280-1217.

Ger Pellegrino: invenzione d'una vernice onde preservare gli oggetti contro l'incendio privilegiata il 4 dicembre 1823.

Il privilegiato propone di coprire i suddetti oggetti d'una massa simile alla calcina, composta di sabbia, mattoni polverizzati, calce, argilla ed altri simili materiali, i quali preparati in via fredda e misti con un fluido contengono isolatamente o composti del chiaro d'uovo, gelatina, fosforo ed ammoniaca, non che il sangue misto per metà con acqua, con lisciva d'alcool o natron, o con urina, latte, acqua di colla e chiaro d'uovo misto d'acqua. Ognuno di questi fluidi può essere misto coi materiali densi, soli o con altri uniti, e volendo rendere ancora più durevole la massa, si possono unirvi peli d'animali, lino, canapa o cose simili.

(Dispaccio aulico 1.° aprile 1831, n.° 7836-702.)

N.° 77. N.° 14280-1217.

Desossé Aimable: invenzione di una massa o pasta onde fabbricare forme per ornamento od oggetti di scultura privilegiata il 15 luglio 1826.

Le parti componenti questa pasta sono sei parti di polvere di Grötz, ecc., una parte di polvere di mattone, una parte di colla, mezza parte di sciroppo ed una parte d'argilla grassa ben purgata. Con questi materiali,

unendovi dell'acqua, si forma una pasta compatta, cui si dà la forma desiderata col mezzo di compressione. I modelli vengono unti d'olio fino, cui si aggiunge del sapone bianco.

(Dispaccio aulico 1.° aprile 1831, n.° 7836-702.)

N.° 78. N.° 14280-1217.

Gern Francesco: invenzione di un composto atto ad asciugare le mura umide privilegiata il 12 dicembre 1825.

Questo consiste in una massa contenente calce, gesso, vitriolo di ferro, argilla, sabbia pura e pece bianca polverizzata. Per la calcina resistente all'acqua si propone un miscuglio di una parte di calce non spenta, due parti di polvere di mattone, una quarta parte di polvere di selce ed una parte di gesso cotto.

(Dispaccio aulico 1.° aprile 1831, n.° 7836-702.)

N.° 79. N.° 14280-1217.

Marx Pietro: invenzione di un mulino da olio privilegiata il 23 giugno 1826.

Questo mulino di ferro, che si può collocare facilmente in qualunque mulino da macina, e che si pone in movimento col mezzo d'una coreggia, ha per parte essenziale un cono intagliato come il macinatojo da caffè, non che una noce egualmente intagliata. I semi vi s'introducono per l'apertura superiore.

(Dispaccio aulico 1.° aprile 1831, n.° 7836-702.)

N.° 84. N.° 14361-1226.

Königsbrunn barone *Luigi* e *Rommershausen* dott. *Eland*: invenzione di un apparecchio atto a distillare l'acquavite privilegiata il 27 febbrajo 1823.

La mischia posta entro un recipiente di legno viene riscaldata dal vapore formatosi entro una caldaja, ed i vapori di alcool s'innalzano per mezzo di uno strato di carbone al lambiceo, e pervengono all'apparecchio serpentino, riscaldando contemporaneamente la quantità di mischia nel loro passaggio pei serbatoi della medesima.

(Dispaccio aulico 24 marzo 1831, n.° 7098-647.)

N.° 85. N.° 14361-1226.

Lafitte Federico: invenzione di una macchina da caffè privilegiata il 1.° aprile 1822.

Le parti di questa macchina sono 1.° una base colla lampada; 2.° un recipiente con un tubo doppiamente connesso; 3.° un recipiente col fondo traforato; 4.° un pestello egualmente traforato; 5.° un versatojo con un anello alla parte superiore, ed un piccolo tubo nel fondo; 6.° un recipiente per fare la crema di latte; 7.° un piccolo imbuto.

(Dispaccio aulico 24 marzo 1831, n.° 7098-647.)

N.° 86. N.° 14361-1226.

Hödl Bonaventura: invenzione di mattoni di forma particolare privilegiata il 16 giugno 1822.

Questi mattoni hanno la base e la superficie liscia ed orizzontale. La parte prominente di un lato di essi

corrisponde alla parte rientrante dell'altro, per cui dovendo tali mattoni essere collocati orizzontalmente agiscono come coni. I medesimi saranno utilissimi per formare plafoni piatti in vece delle volte e mura perpendicolari che non cedono. L'inventore dà a' questi mattoni la denominazione di *Dreybinder Keilziegel* e v' imprime le lettere F. A. W.

(Dispaccio aulico 24 marzo 1831, n.° 7098-647.)

N.° 87. N.° 14361-1226.

Porsener Giuseppe Paolo: invenzione di un apparecchio atto a calcolare il terreno ridotto in mappa privilegiata il 2 marzo 1823.

Questo istromento, che rende superfluo il compasso e la scala, serve specialmente a ridurre con prestezza il contenuto quadrato delle mappe a *klafter* o parti decimali, e consiste essenzialmente in una riga con due divisioni sul margine ed in due pezzi aggiuntivi.

(Dispaccio aulico 24 marzo 1831, n.° 7098-647.)

N.° 88. N.° 14361-1226.

Da Rio Francesco: invenzione, privilegiata il 4 ottobre 1823, di una macchina atta ad ammucchiare il fieno, e di un apparecchio per rastrellarlo la seconda volta.

La macchina consiste in un'armatura di legno, intorno alla quale trovasi posta in circolo una fila di denti curvati da rastrello. Questi denti non sono di eguale lunghezza, ma di eguale distanza. Dalla parte posteriore dell'armatura vi ha una biforca, nella quale si attacca

il cavallo. Il suddetto apparecchio è di una costruzione presso a poco simile, colla differenza però che in seguito al grande rastrello trovasi ancora un numero di piccoli rastrelli separati che si estendono non solo per tutta la larghezza del rastrello grande, ma possono anche essere alzati ed abbassati.

(Dispaccio aulico 24 marzo 1831, n.° 7098-647.)

N.° 89. N.° 14361-1226.

Sailler Giovanni ed *Antonio:* invenzione di un color nero (nero patentato) privilegiata il 20 gennajo 1824.

Questo colore viene fabbricato dalle ossa cilindriche degli animali ridotte in carbone entro l'apparecchio senza il contatto dell'aria, che fu inventato dallo stesso *Sailler* e privilegiato il 25 maggio 1823. Terminatosi questo processo, si riduce il carbone in polvere, che per l'intensità supera il nero fumo ed il così detto spodio.

(Dispaccio aulico 24 marzo 1831, n.° 7098-647.)

N.° 90. N.° 14361-1226.

Steinhofer Antonio: invenzione di un'intonacatura o vernice da darsi alle pareti umide privilegiata l'8 giugno 1823.

Questa intonacatura dal privilegiato denominata *lucca* è composta di tre quarti di pece o colofonio e di un quarto di sego. Essendo stata applicata una o più volte sul muro o sulla parete, vi si pone la calcina.

(Dispaccio aulico 24 marzo 1831, n.° 7098-647.)

N.° 91. N.° 14361-1226.

Dietrich Antonio: miglioramento nella fabbricazione di cappelli fatti di canna d'India e di ossa di balena privilegiato il 23 novembre 1826.

Il suddetto miglioramento consiste nell'uso delle macchine e degli apparecchi atti a spaccare e tagliare la canna e le ossa di balena suddette e per intrecciarle. Dodici coltelli uniti tagliano dodici nastri fini in una sola volta. L'intrecciatura si effettua sopra un telajo circolare. I nastri di canna sopraccennati formano l'orditura e sono situati ritti; i nastri d'ossa di balena formano la trama e vengono uniti l'uno all'altro col mezzo di un pettine. Questo apparecchio serve unicamente per tessere od intrecciare lo scheletro dei cappelli.

(Dispaccio aulico 24 marzo 1831, n.° 7098-647.)

N.° 92. N.° 14361-1226.

Scobel Giovanni: invenzione di una macchina infiammatoria privilegiata il 20 gennajo 1824.

Questa macchina è analoga a quella del professore Doberainas. La platina squamosa (cioè la polvere fina metallica che rimane dopo aver roventato il sale ammoniaco di platina) passandovi sopra il gas idrogeno si accende ed infiamma in questo stato il gas medesimo. Il tubo destinato per l'uscita del gas è introdotto entro un piccolo vaso, sul di cui fondo vi ha un poco di polvere di platina. Girandosi una chiave, esce il gas e si apre il coperchio, lo che produce subito l'infiammazione del gas suddetto. Chiudendosi il coperchio e cessando

la comunicazione coi recipienti del gas, cessa anche l'infiammazione della platina.

(Dispaccio aulico 24 marzo 1831, n.° 7098-647.)

N.° 93. N.° 14361-1226.

Gastinger Antonio: invenzione di una macchina da caffè privilegiata il 17 luglio 1824.

Questa macchina appartiene alla serie di quegli apparecchi che col mezzo del vapore effettuano la hollitura. Un crivelletto impedisce il passaggio della parte del caffè; si vuole che con questa macchina si risparmii del caffè. Essa può servire anche ad altri usi.

(Dispaccio aulico 24 marzo 1831, n.° 7098-647.)

N.° 94. N.° 14361-1226.

Königsbrunn barone *Luigi* e *Rommershausen* dott. *Eland*: invenzione di una tromba a vapore ed applicazione di essa ai mantici privilegiata il 9 dicembre 1822.

Questa tromba, che senza stantuffo e capocchia agisce pel peso dell'acqua innalzata, ha come parte essenziale una chiave traforata chiamata dagl'inventori *wallhahn*. I medesimi applicarono siffatto apparecchio ai mantici nelle fonderie di metallo, nelle fucine di qualunque lavoratore di oggetti metallici, non che come ventilatore nelle miniere, come cannello da saldare, come macchina pneumatica, come tromba di evacuazione e di compressione.

(Dispaccio aulico 24 marzo 1831, n.° 7098-647.)

N.° 95. N.° 14361-1226.

Jäckle Bernardo: invenzione di una macchina atta a tagliare privilegiata il 13 dicembre 1825.

A questa macchina destinata a fabbricare varie parti dell'orinolo è unita una lima, che viene cambiata secondo il bisogno, e che per un semplice meccanismo muovesi da una parte all'altra per ultimare i menzionati oggetti.

(Dispaccio aulico 24 marzo 1831, n.° 7098-647.)

N.° 96. N.° 14361-1226.

Kaiser Francesco Giuseppe: invenzione di un'acqua aromatica privilegiata il 21 aprile 1824.

Si distillano otto *maass* di spirito di vino di 40 gradi con quattro *loth* di fiori d'arancio, un *loth* di fior di tiglio ed un *loth* di scorza di cannella, aggiungendo allo spirito distillato un mezzo *loth* dell'essenza di lavanda, tre *loth* di bergamotto, quattro *loth* di rosmarino, quattro *loth* e mezzo di cedro, cinque *loth* di origano, quattro *loth* di arancio, due *loth* di garofano. Questo miscuglio rimane otto giorni senza esser mosso, indi si filtra per riporlo in bottiglie.

(Dispaccio aulico 24 marzo 1831, n.° 7098-647.)

N.° 97. N.° 14361-1226.

Witthalm Giovanni Benedetto: invenzione di una vernice preservativa contro l'incendio privilegiata il 15 settembre 1822.

Le parti essenziali della medesima sono vetriolo di ferro sciolto in quattro parti d'acqua, fuliggine lucente pesta, scaglie di ferro, argilla e sale di cucina.

(Dispaccio aulico 24 marzo 1831, n.° 7098-647.)

N.° 98. N.° 14361-1226.

Felher Giacomo: invenzione di un apparecchio a vapore atto alla distillazione privilegiata il 29 giugno 1824.

Questo apparecchio fatto per estrarre dalle piante i prodotti vegetabili atti alla distillazione si compone delle parti seguenti: 1.° della caldaja a vapore e della caldaja di riserva; 2.° di due vasi di distillazione, ovvero tine contenenti la mischia; 3.° del recipiente per ripulire; 4.° del recipiente che riscalda anticipatamente la mischia; 5.° del recipiente di filtrazione; 6.° del refrigeratorio con doppj tubi serpentini; 7.° di un recipiente pel vapore, il quale è specialmente atto pel processo da farsi coi pomi di terra; 8.° di un serbatojo d'acqua; 9.° di una botte nella quale s'introduce ermeticamente una caldaja di distillazione sino al margine, e 10.° di tubi di diversa qualità, i quali conducono il vapore dalla caldaja ai vasi di distillazione sino al fondo, non che nel recipiente n.° 7 e nella botte n.° 9. Varie parti di questo apparecchio, cioè i due recipienti di distillazione o tine della mischia, il recipiente per ripulire, ecc., sono di legno.

(Dispaccio aulico 24 marzo 1831, n.° 7098-647.)

N.° 99. N.° 14361-1226.

Königsbrunn barone *Luigi* e *Rommershausen* dott. *Eland*: invenzione di un apparecchio per filtrare l'olio privilegiata il 9 dicembre 1822.

Esso consiste in un grande recipiente di legno nel quale s'introduce l'olio. Per mezzo di un tubo posto in fondo del recipiente medesimo l'olio passa nei vasi di filtrazione collocati al di sotto del recipiente suddetto. L'olio passa per un compatto turacciolo di crini di cavallo attortigliato, per la lana pecorile ben lavata, poi pel panno molto fitto, per la carta sugante e la tela, e giungendo al fondo resta limpido e netto. La filtrazione si effettua mediante la compressione dell'olio. Siffatto apparecchio può servire anche per estrarre le materie atte alla concia ed alla tintura.

(Dispaccio aulico 24 marzo 1831, n.° 7098-647.)

N.° 100. N.° 14361-1226.

Sailer Gio. ed *Antonio:* fabbricazione della soda dal sale glauberiano o dal sale di cucina combinato col carbone animale privilegiata il 25 maggio 1823.

Il sale glauberiano viene decomposto per mezzo della calce acido-pirolignosa, ed il fluido che contiene la soda pirolignosa, previa separazione dal sedimento, cioè dalla calce acido-sulfurea, viene svaporato, e poi si calcina il sale già asciugato. I suddetti privilegiati servendosi del sale di cucina, impiegano l'ammoniaca acido-pirolignosa, colla quale per la decomposizione del primo si fabbrica il sale glauberiano, e da questo per mezzo del menzionato processo chimico la soda. La carbonizzazione della

sostanze animali dalle quali si fabbrica l'ammoniaca acido-carbonica, il cui residuo somministra lo spodio, si effettua entro un forno appositamente costrutto, con cilindri di ghisa, oppure entro tubi di argilla cotta. Si raccomanda di nettare accuratamente le sostanze animali prima del processo di carbonizzazione per ottenere un prodotto nuovo.

(Dispaccio aulico 24 marzo 1831, n.° 7098–647.)

N.° 101. N.° 14361–1226.

Witthalm Giovanni Benedetto: invenzione di latrine inodorifere e costruzione particolare di cammini privilegiate il 27 settembre 1823.

L'inventore propone per la costruzione delle latrine dei tubi che servono per condur via il cattivo odore, e riguardo ai cammini indica le regole come debbano essere costrutti per non molestare col fumo. A ciò aggiunge varj esempi onde rendere chiaro il processo.

(Dispaccio aulico 24 marzo 1831, n.° 7098–647.)

N.° 102. N.° 14361–1226.

Di Cochelet cav. *Lodovico:* invenzione di una macchina eligoidica diagonale onde cimare i panni privilegiata il 5 novembre 1821.

Le parti essenziali di questa macchina sono varj cilindri posti in direzione diagonale sulla tavola di cimatura. La periferia di questi cilindri è circondata da lame spirali, fra le quali se ne trovano altre con tagli diritti, non che dei rulli che ricevono il panno e lo trasportano

sulla detta tavola di cimatura, e finalmente dei cilindri circondati da spazzole che innalzano il pelo del panno prima di cimarlo, e lo lasciano finita la cimatura. L'inventore cima il panno in qualunque direzione sulla macchina descritta.

(Dispaccio aulico 24 marzo 1831, n.° 7098-647.)

N.° 103. N.° 14361-1226.

Rüchter Augusto e *Schanz Giuseppe:* miglioramento di un apparecchio per *decartire* privilegiato il 10 ottobre 1826.

Tale miglioramento consiste in ciò, che in vece dell'arpino di compressione per istringere il panno si serve di due cilindri durante l'operazione del *decartire.*

(Dispaccio aulico 24 marzo 1831, n.° 7098-647.)

N.° 104. N.° 14361-1226.

Lehmann Federico: invenzione di un apparecchio per *decartire* privilegiata il 29 giugno 1824.

Sulle pareti di una solita stufa trovasi una lastra di ferro, sulla quale si pone un bacino di ferro della medesima grandezza onde collocarvi della tela più volte piegata e bagnata. Sul bacino si pone un telajo di ferro, sul quale è teso un canevaccio, che serve di coltrice al panno da *decartirsi.* Sul panno si collocano due tavole, e sopra di esse dei pesi di dodici quintali quando ha luogo il processo.

(Dispaccio aulico 24 marzo 1831, n.° 7098-647.)

N.° 105. N.° 14861-1826.

Ebert Carlo Federico: nuovo metodo per indurire i cappelli di feltro privilegiato il 21 gennajo 1826.

Si prende una libbra di colla di pesce, una libbra di gomma dragante e due libbre di gomma arabica, sciogliendo il tutto, e finalmente vi si aggiunge la colla animale ben cotta. Questa composizione viene applicata tiepida.

(Dispaccio aulico 24 marzo 1831, n.° 7098-647.)

N.° 106. N.° 16430-1419.

Viande Francesco di Milano: nuovo metodo di fabbricare la pelle marrocchinata privilegiato il 19 novembre 1821.

Le pelli degli animali (di becco o di capra) essendo state ben mondate, vengono poste entro una lisciva di calce replicatamente, colla variazione però che alla calce si aggiunge maggiore quantità d'acqua; indi si puliscono attentamente le pelli suddette raschiandole e levandovi tutte le parti carnose, poi vengono gonfiate e conciate. L'ultima di queste operazioni può effettuarsi mediante la galla o col sommacco, ed a tal uopo le pelli si uniscono insieme a due a due al pari di un sacco per riempirle di concia. In ultimo dopo averle accuratamente lavate si tingono mediante il processo consueto. Il colore rosso si dà colla cocciniglia, il giallo colla scorza de' pomi granati.

(Dispaccio aulico 24 aprile 1831, n.° 9624-869.)

N.° 107. N.° 16430-1419.

Tettamanzi Francesco dimorante in Sardegna: miglioramento del naspo da seta privilegiato il 22 ottobre 1821.

Una leva combinata con un cilindro viene posta in movimento innanzi ed indietro quando questo si aggira, e comunica il movimento medesimo alla stanga conduttrice del filo, dalla quale il filo stesso passa sul naspo. Egli è chiaro che per mezzo di questo apparecchio deve aver luogo l'avvolgimento incrocicchiato della seta, e che perciò si ottiene una migliore divisione dei fili.

(Dispaccio aulico 24 aprile 1831, n.° 9624-869.)

N.° 108. N.° 16430-1419.

Türner Giuseppe dimorante in Vienna: miglioramento delle molle da carrozza privilegiato il 22 ottobre 1821.

Questo miglioramento consiste nell'applicazione di molle comprimenti combinate con molle oscillanti. Le prime possono essere collocate lungo la direzione dell'asse e del collo. Le molle oscillanti sulle quali vengono tirate le coregge si collocano al di sopra delle molle comprimenti. Non è da dubitarsi che dalla combinazione di queste due specie di molle risultano dei vantaggi essenziali riguardo alla durata ed al comodo delle carrozze.

(Dispaccio aulico 24 aprile 1831, n.° 9624-869.)

N.° 109. N.° 16430-1419.

Krüterer Carlo dimorante in Vienna: invenzione di un mangano ad uso della biancheria privilegiata il 25 novembre 1821.

Al disotto della tavola del mangano vi ha un cilindro che riposa sopra un segmento circolare movibile. Girandosi questo cilindro, si muovono contemporaneamente la tavola del cilindro e la sezione circolare, che produce l'eguale compressione sull'anzidetta tavola di esso cilindro.

(Dispaccio aulico 24 aprile 1831, n.° 9624-869.)

N.° 110. N.° 16430-1419.

Nowotny Carlo di Kreisbach nella Bassa Austria: invenzione di un tornio particolare privilegiata il 2 dicembre 1821.

Questo tornio, con cui si lavorano pezzi grandi di legno, cioè paracarri, colonne per giardini, segni per indicare le vie e distanze, stanghe per sostenere le piante e per far cancelli, ecc., differisce dai consueti tornj torti in ciò, che il perno è posto in movimento dall'acqua mediante un semplice meccanismo.

(Dispaccio aulico 24 aprile 1831, n.° 9624-869.)

N.° 111. N.° 16430-1419.

Di Siebolt Enrico Gaspare: invenzione di barche atte a muoversi più facilmente contro la corrente privilegiata l'8 settembre 1821.

Due barche strette colle pareti laterali paralelle nell'interno sono legate insieme in conveniente distanza

e riunite per mezzo di un ponte. Queste barche debbono recare il vantaggio che si possono tirare contro la corrente con poco dispendio di forze. Nella descrizione originale sono esattamente indicate le proporzioni delle dimensioni.

(Dispaccio aulico 24 aprile 1831, n.° 9624-869.)

N.° 112. N.° 16430-1419.

Häckel Antonio dimorante in Vienna: invenzione di un istromento denominato *physharmonica* privilegiata l'8 aprile 1821.

Le parti essenziali di questo istromento armonico sono molle metalliche, chiavi che stanno in comunicazione coi tasti, ed un mantice. Mettendo quest'ultimo in movimento, l'aria soffia sulle molle metalliche, le di cui chiavi trovansi in combinazione coi tasti summentovati. Tale istrumento ha per l'ordinario tre ottave, e serve specialmente per accompagnare il fortepiano. La costruzione interna è semplice ed ingegnosa.

(Dispaccio aulico 24 aprile 1831, n.° 9624-869.)

N.° 113. N.° 16430-1419.

Spörlin Michele, Rahn Enrico e *Hon Hennig Giorgio* dimoranti in Vienna: miglioramento di una pentola a vapore per cuocere privilegiato il 2 giugno 1821.

La pentola costrutta di rame stagnato o di ferro con due manichi ha nella parte superiore un anello incastrato, nel quale si pone con forte cemento un cerchio di carta quadruplo imbevuto di olio e cucito dentro la tela, per cui il coperchio a foggia di globo fornito

di un' animella a cono viene chiuso ermeticamente. Il chiudimento poi si effettua mediante un rampino a tre braccia e col mezzo di una vite che s' introduce in una madrevite situata al di sopra del coperchio. Una parte del rampino è movibile, onde effettuare il collocamento del rampino serrante.

(Dispaccio aulico 24 aprile 1831, n.° 9624-869.)

N.° 114. N.° 16430-1419.

Weickmann Francesco dimorante a Mitterbach: invenzione di un colore nero privilegiata il 15 aprile 1821.

Il materiale con cui si prepara questo colore è la torba, che ben disseccata si accende entro una stufa apposita, e poi si riduce in polvere fina.

(Dispaccio aulico 24 aprile 1831, n.° 9624-869.)

N.° 115. N.° 16430-1419.

Sockel Amedeo dimorante in Vienna: invenzione di una macchina atta a tagliare le assi per impiallacciatura de' mobili privilegiata il 2 settembre 1821.

Il taglio non si effettua colle seghe, ma con un coltello, che situato entro un capitello si muove in forza di un meccanismo apposito. Il coltello è composto di varie parti o sieno lame che sono collocate esattamente l' una a canto all' altra e fermate con viti. Il vantaggio di questa macchina consiste nel risparmio del legno, giacchè, come è noto, segandolo, la metà si riduce in segatura.

(Dispaccio aulico 24 aprile 1831, n.° 9624-869.)

N.° 116. N.° 16430-1419.

Kröger Giovanni Adamo dimorante in Kaltengeben nella Bassa Austria: nuova specie di stufe privilegiata l'8 settembre 1821.

La destinazione principale di queste stufe è di abbruciare la calce col carbon fossile. Essa è inoltre atta a processi chimici e metallurgici, ha varj condotti d'aria e canali; e nel mezzo ed alla parte superiore esistono degli spazj particolari e dei luoghi ove si possono effettuare distillazioni, fusioni ed operazioni simili. L'inventore le denominò stufe di volatilizzazione e fissazione generale.

(Dispaccio antico 24 aprile 1833, n.° 9624-869.)

N.° 117. N.° 16430-1419.

Pansen Giovanni: miglioramento della macchina alla Jacquart privilegiato il 22 aprile 1821.

Questo miglioramento consiste 1.° nella costruzione e forma del congegno degli aghi, cioè delle così dette platine e degli aghi che le dirigono. Le platine in vece d'essere di filo di ferro rotondo, sono piatte in fondo, senza rampini, piegate alquanto indietro, e nella piegatura vi ha un piccolo incavo, ove si ferma la corda che tira il filo. Gli aghi di filo di ferro rotondo sono forniti in due luoghi di canne quadrate e piegate, ed in fine di una coda di un pollice e mezzo di filo di ferro doppio, sulla quale si pone la molla di ottone, fermandola dalla parte di dietro con una punta piatta che ne effettua il movimento; 2.° nella costruzione variata dello strettojo. Alla così detta cassa vi ha una prominenza, ove si muove lo strettojo intorno ad una punta

rotonda; 3.° nelle due variazioni intorno al cilindro. Per mezzo di questi miglioramenti la macchina alla Jacquart è stata quasi raddoppiata relativamente all'effetto, poichè essa lavora in due divisioni, cioè a 900, 1200 e 1800 platine. Questa estensione è particolarmente atta a lavorare drappi di maggiore grandezza, come scialli con bordure, ecc.

(Dispaccio aulico 24 aprile 1831, n.° 9624-869.)

N.° 118. N.° 16430-1419.

Tancring Giacomo di Vienna: miglioramento nella composizione della concia delle pelli privilegiato il 16 settembre 1831.

Questi miglioramenti risguardano 1.° la spezzatura della scorza d'alberi; 2.° un apparecchio a vapore onde preparare la concia. La macchina atta a spezzare la scorza consiste essenzialmente in un cilindro intorno al quale esistono varie lame da sega. Innanzi al cilindro vi ha nella voluta distanza un apparecchio di verghe o cerchj di ferro, nel quale si trovano le parti da triturarsi, e che durante il giro del cilindro sono esposte all'effetto della sega. Questo mezzo di triturare dev'essere preferibile a quello di pestare e facilita l'estrazione delle parti concianti. L'apparecchio a vapore consiste in una caldaja solita, dalla quale dei tubi traforati passano entro i recipienti, ed in questi si effettua l'estrazione della concia. In tale guisa la concia resta sempre calda e può ottenere quel grado che si crede.

(Dispaccio aulico 24 aprile 1831, n.° 9624-869.)

N.° 119. N.° 17029-1478.

Brenta Luigi di Milano: invenzione, privilegiata il 27 novembre 1828, di fabbricare con un nuovo metodo riverberi parabolici servibili per le pubbliche lanterne.

Dietro alla fiamma trovasi uno specchio parabolico, e dinanzi alla medesima una lente peroscopica di maggiore o minore convessità, secondo che si voglia illuminare oggetti vicini o lontani. Queste lanterne debbono produrre una luce fortissima senza abbagliare.

(Dispaccio aulico 3 maggio 1831, n.° 10574-951.)

N.° 120. N.° 17029-1478.

Ratti Pasquale di Milano: invenzione di un nuovo apparecchio economico onde levare la seta dai bozzoli privilegiata il 16 luglio 1825.

Le caldaje nelle quali si trovano i bozzoli sono alimentate con acqua calda contenuta entro un recipiente e riscaldata in via economica per mezzo della circolazione del fuoco e del fumo. L'acqua tiepida ripassa poi dalla caldaja nel suddetto recipiente, sopra il quale se ne trova un altro simile contenente acqua calda, quale serbatojo.

(Dispaccio aulico 3 maggio 1831, n.° 10574-951.)

N.° 121. N.° 17029-1478.

Schumann Francesco di Lemberga: invenzione di una macchina atta a triturare la paglia privilegiata il 6 agosto 1821.

La parte essenziale di questa macchina consiste in ciò, che i coltelli sono fermati alle braccia della ruota da slancio, il di cui numero si regola giusta la lunghezza dei pezzetti di paglia che si crede di tagliare. La paglia viene spinta innanzi mediante due cilindri concavi obbliquamente canalati, i quali sono posti in movimento l'uno contro l'altro da una ruota dentata combinata colla vite perenne.

(Dispaccio aulico 3 maggio 1831, n.° 10574-951.)

N.° 122. N.° 17029-1478.

Di Czuliffey Gabriele di Vienna: invenzione di stufe economiche atte a riscaldare le stanze privilegiata il 13 maggio 1821.

Queste stufe hanno la particolarità che a canto dei noti tubi di circolazione sussistono altri tubi, i quali passano per la cassa del fuoco e sono destinati a riscaldare l'aria entrante.

(Dispaccio aulico 3 maggio 1831, n.° 10574-951.)

N.° 123. N.° 17029-1478.

Abeking Lodovico: miglioramenti introdotti nella macchina pei lavori di punzone privilegiati il 4 giugno 1821.

Questi miglioramenti consistono 1.° nell'applicazione di cilindri marginati tanto nel giro delle viti intorno al cilindro da stampa, quanto negli anelli e nelle strisce distaccate; 2.° nell'uso di molle spingenti di diversa grandezza per dividere i disegni a proporzione de' giri

de' cilindri; 3.° nell'applicazione di leve in varie maniere che regolano l'uniformità del passaggio.

(Dispaccio aulico 3 maggio 1831, n.° 10574-951.)

N.° 124. N.° 17029-1478.

Hühle Carlo di Vienna: miglioramento dell'arpa a pedali privilegiato il 4 giugno 1821.

Quest'arpa ha una cassa armonica di forma rotonda dalla parte posteriore, la quale è alquanto più forte delle solite. Nella cassa armonica posta verso chi suona si trovano cinque aperture che si possono aprire o chiudere a piacere onde rinforzare o diminuire il tuono.

(Dispaccio aulico 3 maggio 1831, n.° 10574-951.)

N.° 125. N.° 17029-1478.

Liebelt Goffredo di Vienna: miglioramento intorno alle carrozze privilegiato il 26 agosto 1821.

Lo scopo di questo miglioramento è di poter fermare le carrozze in qualunque luogo ancorchè si spezzassero le catene delle scarpe. L'apparecchio consiste in ciò, che con una tirata da farsi stando in carrozza s'introducono al movimento delle barre nella parte posteriore del mozzo della ruota. In caso di maggior pericolo, per esempio allorquando i cavalli strascinassero il legno seco, si fa uso di un secondo apparecchio, cioè si tira una corda, e subito si staccano il bilancino dalla bilancia ed il timone dal legno stesso.

(Dispaccio aulico 3 maggio 1831, n.° 10574-951.)

N.° 126. N.° 17029-1478.

Suddetto: miglioramento delle bussole e cassette delle carrozze privilegiato il 4 luglio 1821.

Queste bussole contengono due recipienti per l'unto, dal che si ottiene il vantaggio di poter eseguire un lungo cammino senza far ungere le ruote. Le cassette sono costruite in guisa che si possono ripiegare le parti laterali e l'appoggio di esse in modo che, essendovi collocato il cuscino, non si vede più indizio degli appoggi.

(Dispaccio aulico 3 maggio 1831, n.° 10574-951.)

N.° 127. N.° 17029-1478.

Knezaurek Giuseppe di Vienna: nuovo processo onde spingere le barche senza impiegarvi grandi forze privilegiato il 25 giugno 1821.

L'inventore propone dei remi a foggia delle alette dei pesci, i quali sono elastici e debbono facilitare di assai il movimento delle barche. La costruzione poi delle barche medesime e le diverse loro dimensioni sono indicate nella descrizione originale.

(Dispaccio aulico 3 maggio 1831, n.° 10574-951.)

N.° 128. N.° 18081-1563.

Rosenberger Mosè: miglioramento nella fabbricazione delle candele e del sapone privilegiato il 15 ottobre 1825.

Questo miglioramento consiste nell'applicazione della resina mastice all'impasto delle candele e del sapone in ragione di due terzi di libbra per un centinajo.

(Dispaccio aulico 18 maggio 1831, n.° 11639-1065.)

N.° 129. N.° 18081-1563.

Cavazzi Pietro: miglioramento nell' annaspare la seta dai bozzoli privilegiato il 5 gennajo 1828.

L' essenziale del miglioramento suddetto consiste in ciò, che al disopra della caldaja trovasi applicata una spazzetta, la quale per mezzo del manubrio del naspo viene mossa continuamente da un lato all' altro, per cui stacca i fili senza che vi occorra altra mano d' opera.

(Dispaccio aulico 18 maggio 1831, n.° 11639-1065.)

N.° 130. N.° 18081-1563.

Hoxa Federico e *Kinderfreund Michele:* miglioramento al clavicembalo privilegiato il 13 marzo 1826.

Al di sopra delle corde trovasi una cassa armonica composta di due casse, che è distante un pollice dalle corde stesse, e l' una e le altre hanno delle coste. Nella cassa armonica inferiore situata verso le corde vi sono dei buchi per la sortita del tuono. Essendo quindi attive ambe le casse armoniche, nasce l' effetto come se la predetta cassa occupasse un piano di 16 piedi quadrati. Le ripetute casse sono talmente incollate insieme con quattro listelli, che alla distanza di un pollice e mezzo sembrano formare una parte sola.

(Dispaccio aulico 18 maggio 1831, n.° 11639-1065.)

N.° 131. N.° 18081-1563.

Riedl Giuseppe: miglioramento intorno agli stromenti musicali metallici a fiato privilegiato il 1.° novembre 1823.

Alle trombe od ai corni da caccia ed alle trombe duttili si applicano tre molle onde rimuovere i cambiamenti. Con ciò l'interno canale dell'aria viene allargato in guisa che non vi manca più alcun tuono e che questi istromenti a fiato sono perfettamente cromatici.

(Dispaccio aulico 18 maggio 1831, n.° 11639-1065.)

MILANO, DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

Il presente volume, composto di fogli 15 $\frac{1}{2}$ *di stampa, importa lire* 2. 92 *austriache, compresa la legatura alla rustica.*

NB. L' indice delle materie si darà in fine d' anno.